

EUTEKNEFORMAZIONE

SEMINARIO
2016-2017

**CORSO AVANZATO SU COMPITI
E FUNZIONI DEGLI ORGANI
DI REVISIONE
DEGLI ENTI LOCALI**

Luigi DI MARCO
Andrea ZIRUOLO

CORSO AVANZATO SU COMPITI E FUNZIONI
DEGLI ORGANI DI REVISIONE
DEGLI ENTI LOCALI

EUTEKNEFORMAZIONE

EUTEKNE S.p.A.

Via San Pio V, 27 - 10125 Torino

telefono +39.011.562.89.70 fax +39.011.562.76.04

e-mail formazione@eutekne.it

www.eutekneformazione.it

Capitale Sociale € 180.000,00 i.v.

Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese di Torino 05546030015

La presente edizione è stata chiusa in redazione il 19 ottobre 2016.

I presenti materiali sono a cura dei relatori del Seminario e costituiscono esclusivamente documentazione di supporto alle relazioni. Non hanno, pertanto, alcuna pretesa di esaustività bibliografica e non esprimono le posizioni del Gruppo di Studio Eutekne sulle materie trattate.

INDICE

- | | | |
|---|---|-----|
| 1 | CORSO AVANZATO SU COMPITI E FUNZIONI DEGLI ORGANI
DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI (slide)
A cura di Luigi Di Marco | 7 |
| 2 | LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA
E DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE (slide)
A cura di Andrea Ziruolo | 159 |

CORSO AVANZATO SU COMPITI E FUNZIONI DEGLI ORGANI DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

A cura di Luigi Di Marco

L. n. 266/2005 – Art. 1 co 166 e 167

166. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo.

167. La Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, ultimo comma, della Costituzione, e di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure correttive segnalate dall'organo di revisione.

Art. 148 bis TUEL (1/2)

((1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n.266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti.

2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente.

Art. 148 bis TUEL (2/2)

3. Nell'ambito della verifica di cui ai commi 1 e 2, l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria)).

CORTE DEI CONTI SEZIONE DELLE AUTONOMIE DELIBERAZIONE N. 22/SEZAUT/2016/INPR DEL 30.05.2016

COMPITI E FUNZIONI DEI REVISORI NEL CORSO DELLA GESTIONE (1/4)

Art. 239 TUEL - Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;

COMPITI E FUNZIONI DEI REVISORI NEL CORSO DELLA GESTIONE (2/4)

b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 1) strumenti di programmazione economico-finanziaria; 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio ((escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio.)); 3) modalità di gestione dei servizi e proposte di costituzione o di partecipazione ad organismi esterni; 4) proposte di ricorso all'indebitamento; 5) proposte di utilizzo di strumenti di finanza innovativa, nel rispetto della disciplina statale vigente in materia; 6) proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni; 7) proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali;

COMPITI E FUNZIONI DEI REVISORI NEL CORSO DELLA GESTIONE (3/4)

c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità; l'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche motivate di campionamento.

COMPITI E FUNZIONI DEI REVISORI NEL CORSO DELLA GESTIONE (4/4)

d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare ((di approvazione)) del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine, previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione ((dedica un'apposita sezione all'eventuale rendiconto consolidato di cui all'art. 11, commi 8 e 9, e)) contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione; ((83)) ((d-bis) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare di approvazione del bilancio consolidato di cui all'art. 233-bis e sullo schema di bilancio consolidato, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità e comunque non inferiore a 20 giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo;)) ((83))

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;

f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.

PREMESSA

L'armonizzazione contabile degli enti territoriali è il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche omogenei, confrontabili e aggregabili al fine di:

- consentire il controllo dei conti pubblici nazionali (tutela della finanza pubblica nazionale);
- verificare la rispondenza dei conti pubblici alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo UE;
- favorire l'attuazione del federalismo fiscale.

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce il cardine su cui sono imperniate sia la riforma della contabilità pubblica (legge n. 196/2009) che la riforma federale prevista dalla legge n. 42/2009.

Entrambe le leggi hanno delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi, informati ai medesimi principi e criteri direttivi, per l'attuazione dell'armonizzazione contabile.

Per gli enti territoriali la delega è stata attuata dal DLgs.23.6.2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5,5,2009, n. 42".

LEGGE N. 196/2009 – LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA (1/3)

Art. 1

1. Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci pubblici e del coordinamento della finanza pubblica.

Art. 2

1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2011, uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali .. omissis.

LEGGE N. 196/2009 – LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA (2/3)

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato al fine di consentire il consolidamento e il monitoraggio in fase di previsione, gestione e rendicontazione dei conti delle amministrazioni pubbliche;
- b) definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi di cui alla lettera a);
- c) adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite, al fine di rendere più trasparenti e significative le voci di bilancio dirette all'attuazione delle politiche pubbliche, e adozione di un sistema unico di codifica dei singoli provvedimenti di spesa correlati alle voci di spesa riportate nei bilanci;

LEGGE N. 196/2009 – LEGGE DI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA (3/3)

- d) affiancamento, ai fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale che si ispirino a comuni criteri di contabilizzazione;
- e) adozione di un bilancio consolidato delle amministrazioni pubbliche con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema tipo definito dal Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con i Ministri interessati;
- f) definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni alle diverse amministrazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

LEGGE N. 42/2009 – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (1/3)

Art. 2 - commi 1, 2 e 7

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

LEGGE N. 42/2009 – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (2/3)

2. Fermi restando gli specifici principi e criteri direttivi (omissis..) i decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi conti satellite; adozione di un bilancio consolidato con le proprie aziende, società o altri organismi controllati, secondo uno schema comune; affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale ispirati a comuni criteri di contabilizzazione;

LEGGE N. 42/2009 – DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FEDERALISMO FISCALE, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 119 DELLA COSTITUZIONE (3/3)

i) dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla presente legge tenute al regime di contabilità civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili uniformi; definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine.

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

DLGS. N.118/2011 (1/3)

Art. 36 – Sperimentazione

Comma 2. Ai fini della sperimentazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, **sono definiti le modalità della sperimentazione, i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni**, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un **sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio** e le **modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17** e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 1.

DLGS. N.118/2011 (2/3)

Il decreto di cui al primo periodo prevede la sperimentazione della tenuta della **contabilità finanziaria** sulla base di una configurazione del principio della competenza finanziaria secondo la quale **le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento**. Ai fini della sperimentazione il bilancio di previsione annuale e il bilancio di previsione pluriennale hanno **carattere autorizzatorio**, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per le partite di giro, i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di cassa (OMISSIS).

DLGS. N.118/2011 (3/3)

Comma 5. In considerazione degli esiti della sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati di cui all'articolo 3, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto di cui all'articolo 4, la codifica della transazione elementare di cui all'articolo 6, gli schemi di bilancio di cui agli articoli 11 e 12, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi di cui all'articolo 17, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili di cui all'articolo 16.

STATO DELL'ARTE DELLA RIFORMA (1/2)

L'articolo 9 del decreto legge 102/2013 interviene sull'applicazione a regime del nuovo sistema contabile previsto dal D.Lgs. n. 118/2011, applicato in via sperimentale dal 2012 dagli enti indicati attraverso le disposizioni contenute nel DPCM 28/12/2011. Il comma 1 rinvia di un anno l'applicazione generalizzata delle disposizioni e, contestualmente, porta a tre anni il regime di sperimentazione previsto dall'art. 36, comma 1, del citato D.Lgs. n. 118.

Tornando alla L. n. 42/2009 - Art. 2 comma 7

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 (D.Lgs. N. 118/2011 che a sua volta aveva rinviato al DPCM del 28.11.2011), possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

STATO DELL'ARTE DELLA RIFORMA (2/2)

Il 3 aprile 2014, in Conferenza Unificata, è stata sancita l'Intesa concernente il decreto legislativo correttivo e integrativo del d.lgs. n. 118 del 2011, riguardante le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio u.s.

È stato pertanto adottato il DLgs. N. 126/2014.

Il decreto legislativo è il frutto dei risultati della sperimentazione che ha interessato dal 1° gennaio 2012 circa 100 enti (4 regioni, 12 province, 49 comuni, 20 enti strumentali) e della attività intensa di un gruppo di lavoro interistituzionale.

L'entrata a regime di tale importante riforma, che interesserà tutti gli enti territoriali e i loro enti strumentali, decorre dal 1.1.2015.

NUOVO DLGS N.118/2011

Il nuovo D.Lgs. N. 118/2011 così come modificato dallo schema di Decreto correttivo 126/2014, interviene sull'Ordinamento finanziario e contabile delle Regioni e degli EE.LL. introducendo regole uniformi e comuni schemi di bilancio.

Per quanto riguarda le **Regioni** si interviene inserendo al **TITOLO III** del Decreto recante «*Ordinamento finanziario e contabile delle regioni*», una serie di disposizioni (artt. 36-73) che ridisegnano ed uniformano il quadro normativo di riferimento sulla falsariga di quello dettato per gli EE.LL.

Il **TITOLO IV** invece recante «*Adeguamento delle disposizioni riguardanti la finanza regionale e locale*» **rimodifica il TUEL**, adeguandolo ai principi esposti nella prima parte del Decreto ad oggetto i nuovi principi contabili.

In particolare l'art. articolo 74 «*Adeguamento delle disposizioni del testo unico degli enti locali*» consta di una serie di commi ognuno dei quali sostituisce le vigenti disposizioni del Testo Unico.

Si tratta di disposizioni con forza di legge, applicabili a Regioni ed EE.LL., che rinviano ai Principi allegati che costituiscono parte integrante del Decreto stesso e che a loro volta, in taluni casi, rinviano a specifiche casistiche.

GRADUALITÀ NELL'INTRODUZIONE (1/4)

Il principio della competenza finanziaria potenziata, alla base della riforma, ha trovato applicazione già dal 2015 sia nell'ambito degli schemi di bilancio Tuel sia nell'ambito degli schemi "armonizzati", considerando che è previsto, nel primo esercizio, un affiancamento in parallelo tra i due sistemi contabili.

Gli enti nel 2015 devono utilizzare i precedenti schemi di bilancio (composti dal bilancio annuale e pluriennale) e di rendiconto con finalità autorizzatoria ed i nuovi schemi di bilancio (composti dal bilancio pluriennale) e di rendiconto con finalità esclusivamente conoscitiva, garantendo la "quadratura" dei diversi modelli. È poi prevista la possibilità di non tenere, sempre nel 2015, la contabilità economico-patrimoniale, neanche a fini conoscitivi.

Dal 2016, invece, gli enti devono utilizzare i nuovi schemi con finalità autorizzatoria e dovranno predisporre la contabilità economico-patrimoniale secondo la rinnovata impostazione insieme al bilancio consolidato (adempimenti rinviati al 2017 per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). La contabilità armonizzata, infatti, non comporta soltanto una modifica rilevante dei principi contabili ma anche degli schemi di bilancio e delle classificazioni dell'entrata e della spesa, proprio nella prospettiva dell'uniformazione tra i diversi sistemi contabili.

GRADUALITÀ NELL'INTRODUZIONE (2/4)

Quanto al PIANO INTEGRATO DEI CONTI, ne è prevista l'applicazione obbligatoria a partire dal 2016 ma opportunamente sarebbe stato utile utilizzarlo già nel 2015 per le esigenze di riclassificazione del bilancio.

Si tratta di un piano multidimensionale (finanziario, economico e patrimoniale) e strutturato su più livelli di analisi che consente di perseguire due finalità: da una parte, garantisce la classificazione univoca degli impegni e degli accertamenti all'interno delle diverse voci e, dall'altra parte, assicura il funzionamento integrato della contabilità economico-patrimoniale rispetto alle rilevazioni operate nell'ambito della contabilità finanziaria.

Tale "griglia" di classificazione, tra l'altro, determinerà dal 2017 il superamento del sistema SIOPE che, tuttavia, non si riferiva agli impegni ed accertamenti ma era destinato a "catalogare" i mandati e le reversali, ossia le fasi monetarie di erogazione della spesa e di acquisizione dell'entrata.

È inoltre necessaria, dal 2016, l'attività di riclassificazione dei capitoli del PEG, al fine di giungere all'elaborazione del bilancio di previsione per missioni e programmi. Tale riclassificazione, opportunamente, dovrebbe tenere conto anche del piano dei conti finanziario (in particolare il cosiddetto "quarto livello") obbligatorio a partire dal 2016.

GRADUALITÀ NELL'INTRODUZIONE (3/4)

Enti e organismi strumentali

Il tema dell'armonizzazione interessa anche gli organismi ed Enti strumentali, che devono adeguare i propri strumenti e ordinamenti contabili al nuovo quadro di riferimento (rispetto alle istituzioni, va ricordato, il D.Lgs. 118/2011 introduce anche l'adempimento legato al rendiconto consolidato). Gli organismi strumentali delle amministrazioni locali in contabilità finanziaria, infatti, devono adottare il medesimo ordinamento contabile dell'ente cui appartengono (principi contabili, piano dei conti, affiancamento della contabilità economico patrimoniale, schemi di bilancio, ecc.), con la medesima gradualità prevista per quest'ultimo.

In proposito, è da sottolineare una fattispecie assolutamente peculiare, rappresentata dalle istituzioni che utilizzavano la contabilità economico-patrimoniale. Per tali casi, per ragioni di semplicità, al fine di evitare un esercizio singolo di utilizzo degli schemi di cui al DPR 194/1996, è prevista la possibilità di adottare direttamente lo schema di bilancio per missioni e programmi con finalità autorizzatoria.

GRADUALITÀ NELL'INTRODUZIONE (4/4)

Adempimenti 2015 per il 2016

Nel 2015 dovranno essere adottate misure e iniziative finalizzate a dare attuazione agli adempimenti rinviati al 2016 (in particolare legati alla contabilità economico-patrimoniale e al bilancio consolidato). In particolare, si tratta dell'aggiornamento delle procedure informatiche necessarie per la contabilità economico patrimoniale, dell'aggiornamento degli inventari, della codifica dell'inventario secondo il piano patrimoniale del piano dei conti integrato, della valutazione delle voci dell'attivo e del passivo nel rispetto del principio applicato della contabilità economico patrimoniale nonché della ricognizione del perimetro del gruppo amministrazione pubblica ai fini del bilancio consolidato.

I PERNI DELL'ARMONIZZAZIONE

SCHEMI DI BILANCIO - ENTRATA

Ai sensi dell'art. 15 del DLgs. n. 118/2011 e del nuovo **art. 165 TUEL**, nel bilancio di previsione, le entrate sono **CLASSIFICATE** secondo i seguenti **livelli** successivi **di dettaglio**:

- **TITOLI**, secondo la fonte di provenienza delle entrate;
- **TIPOLOGIE** definite in base alla natura delle entrate, nell'ambito di ciascuna fonte di provenienza.

Le tipologie rilevano ai fini dell'approvazione in termini di unità di voto. In particolare il nuovo art. 164 TUEL prevederà che «**L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia** e per la spesa è il programma, articolato in titoli»

Ai fini della gestione (PEG) e della **rendicontazione**, nell'ambito della tipologia di appartenenza si collocano le **CATEGORIE** in base all'oggetto dell'entrata.

Le categorie sono ulteriormente ripartite in **CAPITOLI** ed eventualmente in **ARTICOLI** secondo il rispettivo oggetto. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette al Consiglio, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologie in categorie.

Nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di **entrata non ricorrente**. L'elenco dei titoli, delle tipologie e delle categorie è indicato nell'allegato 13 al Decreto stesso.

SCHEMI DI BILANCIO A CONFRONTO - ENTRATA

Bilancio armonizzato ex DLgs. N. 118/2011	Bilancio ex DPR n. 194/1996
Tit. I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Tit. I Entrate tributarie
Tit. II - Trasferimenti correnti	Tit. II Entrate da contributi e trasferimenti correnti
Tit. III - Entrate extratributarie	Tit. III Entrate extratributarie
Tit. IV - Entrate in c/capitale	Tit. IV Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e da riscossione crediti (movimento fondi)
Tit. V - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Tit. V Accensione di prestiti (Ctg. 1 - Anticipazioni - movimento fondi)
Tit. VI - Accensione di prestiti	
Tit. VII - Anticipazioni di tesoreria	
Tit. IX - Servizi per conto terzi	Tit. VI Servizi per conto di terzi

SCHEMI DI BILANCIO - ENTRATE PER: TITOLI - TIPOLOGIE - CATEGORIE - Allegato 13

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
	(MANCA IL LIVELLO CORRISPONDENTE AL II DEL PDC)
10-101-00	TIPOLOGIA 101: Imposte tasse e proventi assimilati
	CATEGORIE
10-101-03	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
10-101-06	Imposta municipale propria
10-101-08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
10-101-16	Addizionale comunale IRPEF
10-101-23	Imposta sulle assicurazioni
10-101-29	Accisa sul gasolio
10-101-39	Imposta sulle assicurazioni RC auto
10-101-40	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)
10-101-41	Imposta di soggiorno
10-101-49	Tasse sulle concessioni comunali
10-101-50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
10-101-51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
10-101-52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
10-101-53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
10-101-54	Imposta municipale secondaria
.. Fino a ..	
10-101-99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

SCHEMI DI BILANCIO – SPESA (1/2)

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del DLgs. N. 118/2011 e del nuovo art. 165 TUEL, nel bilancio di previsione, la spesa è rappresentata per missioni e programmi

- **MISSIONI**: rappresentano (come per il bilancio dello Stato) le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate.

Le missioni sono definite in relazione al riparto di competenza di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione. Al fine di assicurare un più agevole consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, le missioni sono definite anche tenendo conto di quelle individuate per il bilancio dello Stato.

- **PROGRAMMI**: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni. La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa (*possibili difficoltà di raccordo con la struttura organizzativa autonomamente scelta dal singolo ente*).

SCHEMI DI BILANCIO – SPESA (2/2)

L'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione è costituita dai PROGRAMMI, non più dall'intervento. In particolare il nuovo art. 164 TUEL prevederà che «L'unità di voto del bilancio per l'entrata è la tipologia e per la spesa è il PROGRAMMA, articolato in TITOLI».

È chiaro quindi che le competenze del Consiglio si ritraggono fino sostanzialmente a quello che con la contabilità ex DPR 194/1996 era il servizio e non «scendono» più fino all'intervento corrispondente al Macroaggregato del bilancio armonizzato. Infatti il livello di dettaglio «Titolo – Funzione – Servizio» del bilancio ex DPR 194/1996 corrisponde ad un livello di dettaglio pari a «Missione – Programma – Titolo» del bilancio armonizzato.

Ai fini della gestione, nel PEG, i programmi sono ripartiti in **TITOLI, MACROAGGREGATI, CAPITOLI** ed eventualmente in **ARTICOLI**. I macroaggregati di spesa degli enti locali sono individuati nell'elenco di cui all'allegato n. 14/1 del D.Lgs. n. 118/2011. La Giunta contestualmente alla proposta di bilancio trasmette, a fini conoscitivi, la proposta di articolazione dei programmi in macroaggregati.

SCHEMI DI BILANCIO – SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (1/2)

MISSIONE		01	Servizi istituzionali, generali e di gestione
0101	Programma	01	Organi istituzionali
0102	Programma	02	Segreteria generale
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
0106	Programma	06	Ufficio tecnico
0107	Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
0108	Programma	08	Statistica e sistemi informativi
0109	Programma	09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
0110	Programma	10	Risorse umane
0111	Programma	11	Altri servizi generali
0112	Programma	12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)
MISSIONE		02	Giustizia
0201	Programma	01	Uffici giudiziari
0202	Programma	02	Casa circondariale e altri servizi
0203	Programma	03	Politica regionale unitaria per la giustizia (solo per le Regioni)

SCHEMI DI BILANCIO – SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (2/2)

MISSIONE		19	Relazioni internazionali
1901	Programma	01	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
1902	Programma	02	Cooperazione territoriale (solo per le Regioni)
MISSIONE		20	Fondi e accantonamenti
2001	Programma	01	Fondo di riserva
2002	Programma	02	Fondo svalutazione crediti
2003	Programma	03	Altri fondi
MISSIONE		50	Debito pubblico
5001	Programma	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
5002	Programma	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
MISSIONE		60	Anticipazioni finanziarie
6001	Programma	01	Restituzione anticipazione di tesoreria
MISSIONE		99	Servizi per conto terzi
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro
9902	Programma	02	Anticipazioni per il finanziamento del SSN

SCHEMI DI BILANCIO - SPESE PER TITOLI

TITOLO 1	SPESE CORRENTI
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

SCHEMI DI BILANCIO A CONFRONTO SPESA - TITOLI

Bilancio armonizzato ex D.Lgs. N. 118/2011	Bilancio ex DPR n. 194/1996
Tit. I - Spese correnti	Tit. I Spese correnti
Tit. II - Spese in c/capitale	Tit. II Spese in c/capitale
Tit. III - Spese per incremento attività finanziarie	
Tit. IV - Rimborso prestiti	
Tit. V - Rimborso anticipazioni di tesoreria	Tit. III Rimborso prestiti
Tit. VII - Spese per conto terzi e partite di giro	
	Tit. IV - Spese per conto terzi e partite di giro

SCHEMI DI BILANCIO - SPESE PER: TITOLI E MACROAGGREGATI - Allegato 14

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

1.1 - Redditi da lavoro dipendente

- 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
- 1.3 - Acquisto di beni e servizi
- 1.4 - Trasferimenti correnti
- 1.5 - Trasferimenti di tributi
- 1.6 - Fondi perequativi
- 1.7 - Interessi passivi
- 1.8 - Altre spese per redditi da capitale
- 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
- 1.10 - Altre spese correnti (FCDE – FPV)

TITOLO 2- SPESE IN CONTO CAPITALE

- 2.1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente
- 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- 2.3 - Contributi agli investimenti
- 2.4 - Altri trasferimenti in conto capitale
- 2.5 - Altre spese in conto capitale (FCDE – FPV)

SCHEMI DI BILANCIO - SPESE PER: TITOLI E MACROAGGREGATI - Allegato 14

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 3.1 - Acquisizioni di attività finanziarie
- 3.2 - Concessione crediti di breve termine
- 3.3 - Concessione crediti di medio-lungo termine
- 3.4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

- 4.1 - Rimborso di titoli obbligazionari
- 4.2 - Rimborso prestiti a breve termine
- 4.4 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
- 4.5 - Rimborso di altre forme di indebitamento

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

- 5.1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

- 7.1 - Uscite per partite di giro
- 7.2 - Uscite per conto terzi

SCHEMI DI BILANCIO – ENTRATE E SPESE PER TITOLI

10000	TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa
20000	TITOLO 2	Trasferimenti correnti
30000	TITOLO 3	Entrate extratributarie
40000	TITOLO 4	Entrate in conto capitale
50000	TITOLO 5	Entrate da riduzione di attività finanziarie
60000	TITOLO 6	Accensione prestiti
70000	TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
90000	TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro

TITOLO 1	SPESE CORRENTI
TITOLO 2	SPESE IN CONTO CAPITALE
TITOLO 3	SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE
TITOLO 4	RIMBORSO DI PRESTITI
TITOLO 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
TITOLO 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO

ART. 4 DEL DLGS. N. 118/2011 (1/2)

1. Al fine di consentire il consolidamento ed il **monitoraggio** dei conti pubblici, nonché il miglioramento della **raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti** nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, **adottano il piano dei conti integrato** di cui all'allegato 6, raccordato al piano dei conti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.
2. Il **piano dei conti** integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è **costituito** dall'**ELENCO** delle **articolazioni** delle **UNITÀ ELEMENTARI del BILANCIO finanziario GESTIONALE** e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché **consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali**.
3. Omissis.

ART. 4 DEL DLGS. N. 118/2011 (2/2)

4. Il piano dei conti di ciascun comparto di enti può essere articolato in considerazione alla specificità dell'attività svolta, fermo restando la riconducibilità delle predette voci alle aggregazioni previste dal piano dei conti integrato comune di cui al comma 1.
5. Il **livello del piano dei conti integrato comune rappresenta la struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili** e di finanza pubblica delle amministrazioni pubbliche.
Ai fini del **raccordo** con i **capitoli** e gli **articoli**, ove previsti, **il livello minimo di articolazione del piano dei conti** è costituito **almeno dal quarto livello**.
Ai fini della **gestione** **il livello minimo di articolazione del piano dei conti** è costituito dal **quinto livello**.

IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO - ENTRATA

E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (TITOLO)	E. 1.01.00.00.000
E	II	Tributi (NO CORRISPONDENZA con Elenco Titoli, Tipologie e Categorie di cui all'all. 13/2)	E.1.01.00.00.000
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati (TIPOLOGIA)	E.1.01.01.00.000
E	IV	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) (CATEGORIA EE.LL.)	E.1.01.01.03.000
E	V	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione (CAPITOLO)	E.1.01.01.03.001
E	V	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.03.002
E	IV	Imposta municipale propria (CATEGORIA EE.LL.)	E.1.01.01.06.000
E	V	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.06.001
E	V	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.06.002
E	IV	Imposta comunale sugli immobili (ICI) (CATEGORIA EE.LL.)	E.1.01.01.08.000
E	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.08.001
E	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.08.002
E	IV	Addizionale comunale IRPEF (CATEGORIA EE.LL.)	E.1.01.01.16.000
E	V	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.16.001
E	V	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.16.002

SCHEMI DI BILANCIO - ENTRATE PER: TITOLI - TIPOLOGIE - CATEGORIE - ALLEGATO 13/2

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA
	(MANCA IL LIVELLO CORRISPONDENTE AL II DEL PDC)
10-101-00	Tipologia 101: Imposte tasse e proventi assimilati
	Categorie
10-101-03	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)
10-101-06	Imposta municipale propria
10-101-08	Imposta comunale sugli immobili (ICI)
10-101-16	Addizionale comunale IRPEF
10-101-23	Imposta sulle assicurazioni
10-101-29	Accisa sul gasolio
10-101-39	Imposta sulle assicurazioni RC auto
10-101-40	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)
10-101-41	Imposta di soggiorno
10-101-49	Tasse sulle concessioni comunali
10-101-50	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)
10-101-51	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani
10-101-52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche
10-101-53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni
10-101-54	Imposta municipale secondaria
.. Fino a ..	
10-101-99	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.

IL PIANO DEI CONTI INTEGRATO - SPESA

U	I	Spese correnti (FCDE)	U.00.00.00.000
U	II	Redditi da lavoro dipendente (MACROAGGREGATO)	U.1.01.00.00.000
U	III	Retribuzioni lorde (NO CORRISPONDENZA cfr. art. 4 comma 5 D.Lgs. N. 118/2011)	U.1.01.01.00.000
U	IV	Retribuzioni in denaro (CAPITOLO)	U.1.01.01.01.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (ARTICOLO)	U.1.01.01.01.001
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.002
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008
U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009
U	IV	Altre spese per il personale	U.1.01.01.02.000
U	V	Contributi per asili nido e strutture sportive, ricreative o di vacanza messe a disposizione dei lavoratori dipendenti e delle loro famiglie e altre spese per il benessere del personale	U.1.01.01.02.001
U	V	Buoni pasto	U.1.01.01.02.002
U	V	Altre spese per il personale n.a.c.	U.1.01.01.02.999
U	III	Contributi sociali a carico dell'ente (NO CORRISPONDENZA)	U.1.01.02.00.000
U	IV	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente (CAPITOLO)	U.1.01.02.01.000
U	V	Contributi obbligatori per il personale (ARTICOLO)	U.1.01.02.01.001
U	V	Contributi previdenza complementare	U.1.01.02.01.002
U	V	Contributi per indennità di fine rapporto	U.1.01.02.01.003
U	V	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	U.1.01.02.01.999
U	IV	Contributi sociali figurativi	U.1.01.02.02.000
U	V	Assegni familiari	U.1.01.02.02.001
U	V	Equo indennizzo	U.1.01.02.02.002
U	V	Indennità di fine servizio erogata direttamente dal datore di lavoro	U.1.01.02.02.003
U	V	Oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	U.1.01.02.02.004
U	V	Arretrati per oneri per il personale in quiescenza: pensioni, pensioni integrative e altro	U.1.01.02.02.005
U	V	Altri contributi figurativi erogati direttamente al proprio personale	U.1.01.02.02.999
U	II	Imposte e tasse a carico dell'ente (MACROAGGREGATO)	U.1.02.00.00.000
U	III	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	U.1.02.01.00.000
U	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.000
U	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	U.1.02.01.01.001

SCHEMI DI BILANCIO - SPESE PER: TITOLI E MACROAGGREGATI - ALLEGATO 14

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI

- 1.1 - Redditi da lavoro dipendente
- 1.2 - Imposte e tasse a carico dell'ente
- 1.3 - Acquisto di beni e servizi
- 1.4 - Trasferimenti correnti
- 1.5 - Trasferimenti di tributi
- 1.6 - Fondi perequativi
- 1.7 - Interessi passivi
- 1.8 - Altre spese per redditi da capitale
- 1.9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate
- 1.10 - Altre spese correnti (FCDE – FPV)

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE

- 2.1 - Tributi in conto capitale a carico dell'ente
- 2.2 - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni
- 2.3 - Contributi agli investimenti
- 2.4 - Altri trasferimenti in conto capitale
- 2.5 - Altre spese in conto capitale (FCDE – FPV)

SCHEMI DI BILANCIO - SPESE PER: TITOLI E MACROAGGREGATI - ALLEGATO 14

TITOLO 3 - SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE

- 3.1 - Acquisizioni di attività finanziarie
- 3.2 - Concessione crediti di breve termine
- 3.3 - Concessione crediti di medio-lungo termine
- 3.4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie

TITOLO 4 - Rimborso Prestiti

- 4.1 - Rimborso di titoli obbligazionari
- 4.2 - Rimborso prestiti a breve termine
- 4.4 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine
- 4.5 - Rimborso di altre forme di indebitamento

TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

- 5.1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

TITOLO 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro

- 7.1 - Uscite per partite di giro
- 7.2 - Uscite per conto terzi

CODIFICA

ENTRATA			
Descrizione	Livello PdC	Struttura bilancio*	Codifica
Addizionale comunale IRPEF da attività di controllo *Cfr. Allegato 13/2 al D.Lgs. N. 118/2011 «Elenco Entrate per Titoli, Tipologie e Categorie»	I	Titolo – I	1
	II	No corrispondenza	01
	III	Tipologia – 101	01
	IV	Categoria – 16	16
	V	Capitolo – 02	002
E I Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (TITOLO)			E.1.00.00.00.000
E II Tributi			E.1.01.00.00.000
E III Imposte, tasse e proventi assimilati (TIPOLOGIA)			E.1.01.01.00.000
E IV Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) (CATEGORIA EE.LL.)			E.1.01.01.03.000
E V Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			E.1.01.01.03.001
E V Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			E.1.01.01.03.002
E IV Imposta municipale propria (CATEGORIA EE.LL.)			E.1.01.01.06.000
E V Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			E.1.01.01.06.001
E V Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo			E.1.01.01.06.002
E IV Imposta comunale sugli immobili (ICI) (CATEGORIA EE.LL.)			E.1.01.01.08.000
E V Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione			E.1.01.01.08.001
E V Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo			E.1.01.01.08.002
E IV Addizionale comunale IRPEF (CATEGORIA EE.LL.)			E.1.01.01.16.000
E V Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione (CAPITOLO)			E.1.01.01.16.001
E V Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo (CAPITOLO)			E.1.01.01.16.002

CODIFICA

SPESA			
Stipendio a personale a tempo indeterminato	Livello PdC	Struttura bilancio*	Codifica
*Cfr. Allegato 14 al D.Lgs. N. 118/2011 «Elenco Spese per Missioni, e Macroaggregati»	I	Titolo 1	1
	II	Macroaggregato 01	01
	III	No corrispondenza	01
	IV	Capitolo 01	01
	V	Articolo 002	002

U	I	Spese correnti (TITOLO)	U.1.00.00.00.000
U	II	Redditi da lavoro dipendente (MACROAGGREGATO)	U.1.01.00.00.000
U	III	Retribuzioni lorde	U.1.01.01.00.000
U	IV	Retribuzioni in denaro (CAPITOLO)	U.1.01.01.01.000
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo indeterminato (ARTICOLO)	U.1.01.01.01.001
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato (ARTICOLO)	U.1.01.01.01.002
U	V	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.003
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	U.1.01.01.01.004
U	V	Arretrati per anni precedenti corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.005
U	V	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.006
U	V	Straordinario per il personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.007
U	V	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	U.1.01.01.01.008
U	V	Assegni di ricerca	U.1.01.01.01.009

EUTEKNEFORMAZIONE

IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

IL CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI – ART. 147 QUINQUIES

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del responsabile del servizio finanziario e mediante la vigilanza dell'organo di revisione, prevedendo il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del direttore generale, ove previsto, del segretario e dei responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni.

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO

Art. 153, d. lgs. n. 18 agosto 2000, n. 267

(...) 4. Il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto alla verifica di veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, da iscriversi nel bilancio di previsione ed alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese alla regolare tenuta della contabilità economico-patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica (...).

(...) 6. Il regolamento di contabilità disciplina le segnalazioni obbligatorie dei fatti e delle valutazioni del responsabile finanziario al legale rappresentante dell'ente, al consiglio dell'ente nella persona del suo presidente, al segretario ed all'organo di revisione, nonché alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti ove si rilevi che la gestione delle entrate o delle spese correnti evidenzia il costituirsi di situazioni - non compensabili da maggiori entrate o minori spese - tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione è effettuata entro sette giorni dalla conoscenza dei fatti. Il consiglio provvede al riequilibrio a norma dell'art. 193, entro trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta della giunta (...).

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ART. 193 TUEL (1/2)

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ART. 193 TUEL (2/2)

3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.

4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ART. 239 (1/2)

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

- a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
- b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di:
(...) 2) proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio (...)

LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO – ART. 239 (2/2)

1-bis. Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CORRENTE

E EQUILIBRI DI BILANCIO – PARTE CORRENTE

NUOVO ART. 162 TUEL = ART. 36 DLGS. N. 118/2011

Capo I - Programmazione	
162. Principi del bilancio.	162. Principi del bilancio.
1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario redatto in termini di competenza per l'anno successivo , osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione corrente, come definita al comma 6 del presente articolo, non può presentare un disavanzo.	1. Gli enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio , comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi , osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salvo le eccezioni di legge.	Idem
3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non possono più effettuarsi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.	Idem
4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad esse connesse. Parimenti tutte le spese sono iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio.	Idem

NUOVO ART. 162 TUEL = ART. 36 DLGS. N. 118/2011

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.	Idem
6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge. Per le comunità montane si fa riferimento ai primi due titoli delle entrate.	6. Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza , comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo . Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale , al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti , con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata , ai contribuiti destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento.
7. Gli enti assicurano ai cittadini ed agli organismi di partecipazione, di cui all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati con le modalità previste dallo statuto e dai regolamenti.	Idem

EX ART. 162 COMMA 6 = ART. 40 DLGS. N. 118/2011 – ALLEGATO 9

ENTRATE	SPESE
TITOLO 1.00 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa TITOLO 2.00 - Trasferimenti correnti TITOLO 3.00 - Entrate extratributarie	Titolo 1.00 - Spese correnti (inclusi FPV e FCDE)
TITOLO 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (Art. 42 comma 4 D.Lgs. N. 118/2011 – «I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti» per cui devono essere finanziati da entrate correnti)
	Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari

CORRETTIVI

Fondo Pluriennale Vincolato di entrata per spese correnti	+
Recupero Disavanzo di Amministrazione esercizio precedente	-
Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	+
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	+
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	-
<u>Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti* (vedi slide Analogie con equilibri da questionario corte conti 2013)</u>	+
Saldo negativo delle partite finanziarie (Nelle partite finanziarie (Titolo V Entrata e Titolo III Uscita) sono iscritte le operazioni di acquisto/alienazione di obbligazioni, di concessione/riscossione crediti e di pagamento dei costi dei derivati relativi alla quota capitale (e non agli interessi). Poiché il saldo negativo deve essere finanziato con risorse correnti, lo stesso concorre all'equilibrio di cui all'art. 162, comma 6, Tuel. Il saldo positivo, invece, è destinato al rimborso anticipato del debito o al finanziamento degli investimenti).	-

ANALOGIE CON EQUILIBRI DA QUESTIONARIO CORTE CONTI

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE				
	2011	2012	2013 PREV.	2013 CONS.
Entrate titolo I				
Entrate titolo II				
Entrate titolo III				
Totale titoli I, II, III (A)				
Spese titolo I (B)				
Rimborso prestiti (C) parte del Titolo III*				
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)				
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa corrente (+) / Copertura disavanzo (-) (E)				
Entrate diverse destinate a spese correnti (F) di cui:				
Contributo per permessi di costruire				
Plusvalenze da alienazione di beni patrimoniali				
Altre entrate (specificare)				
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G) di cui:				
Proventi da sanzioni per violazioni al codice della strada				
Altre entrate (specificare)				
Entrate diverse utilizzate per rimborso quote capitale (H)				
Saldo di parte corrente al netto delle variazioni (D+E+F+G+H)				

*il dato da riportare è quello del Titolo III depurato:

- dell'intervento 1 "rimborso per anticipazioni di cassa" e, dove esistente,
- della quota di mutui e prestiti estinti anticipatamente con ricorso a nuovo indebitamento* (vedi slide Equilibri correnti – Correttivi) o con utilizzo dell'avanzo d'amministrazione.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - I

La sostenibilità degli equilibri va valutata anche in una prospettiva pluriennale che trascende la gestione di competenza.

Ciò impone un'attenzione particolare al tema delle entrate e spese straordinarie.

I principi di sana gestione finanziaria suggeriscono che le entrate una tantum vadano a finanziare integralmente spese non ripetitive poiché tali entrate, non avendo per definizione il carattere della stabilità, potrebbero mettere a rischio la tenuta degli equilibri di bilancio nel momento in cui dovessero venire a mancare.

D'altra parte la legge prevede che nell'ambito delle categorie è data separata evidenza delle eventuali quote di entrata non ricorrente.

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE - III

L'attendibilità delle previsioni delle entrate correnti costituisce un fattore molto importante nell'ambito dell'equilibrio finanziario e costituisce applicazione del principio di prudenza.

Infatti, stante la natura autorizzatoria delle previsioni di spesa e il principio di unità del bilancio di cui all'art. 162, comma 2 TUEL in base al quale il totale delle entrate finanzia il totale delle spese (salvo le eccezioni di legge), una stima eccessivamente elevata delle previsioni di entrata potrebbe consentire impegni di spesa anche in corrispondenza di entrate difficilmente realizzabili nel corso dell'esercizio (ad es. proventi da accertamenti tributari).

Rafforzato ruolo del FCDE:

Titolo I Spese correnti – Macroaggregato 10 Altre Spese correnti - codifica 1.10.01.03.001.

Titolo II Spese in conto capitale – Macroaggregato 5 – codifica 2.05.03.01.001.

Sul versante delle spese la sottostima delle relative previsioni potrebbe determinare la formazione di passività prive della necessaria copertura (debiti fuori bilancio).

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO PARTE CAPITALE

E EQUILIBRI DI BILANCIO – PARTE CAPITALE

ENTRATE	SPESE
Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	Titolo 2.00 - Spese in conto capitale (incluso FPV e FCDE)
Titolo 5.00 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Titolo 3.01 - Spese per Acquisizioni attività finanziarie
Titolo 6.00 - Accensione Prestiti	(del Titolo 3 mancano i Macroaggregati 3.02, 3.03, 3.04 - Concessione di Crediti - che invece integrano l'equilibrio del movimento fondi)

CORRETTIVI

Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	+
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	+
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (incidono infatti sugli equilibri di parte corrente pur essendo contabilizzate al TIT IV)	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge	-
Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	-
Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	-
Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	-
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	+
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (vanno infatti finanziati con entrate correnti)	+

ANALOGIE CON EQUILIBRI DA QUESTIONARIO CORTE CONTI 2013

EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
	2011	2012	2013 PREV.	2013 CONS.
Entrate titolo IV				
Entrate titolo V **				
Totale titoli IV,V(M)				
Spese titolo II (N)				
Differenza di parte capitale (P=M-N)				
Entrate correnti destinate a spese di investimento (G)				
Utilizzo avanzo di amministrazione applicato alla spesa in conto capitale[eventuale] (Q)				
Saldo di parte capitale al netto delle variazioni (P+Q-F+G-H)***				

**categorie 2,3 e 4

*** H = Entrate diverse dalle entrate correnti (e quindi entrate in conto capitale) utilizzate per rimborso quote capitale e che come tali vanno considerate nell'ambito dell'equilibrio corrente e conseguenzialmente scomutate dall'equilibrio di parte capitale.

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO MOVIMENTO FONDI

E EQUILIBRI DI BILANCIO – MOVIMENTO FONDI

- Il bilancio dell'Ente, oltre alla parte corrente e a quella per investimenti, si compone di altre voci che evidenziano partite che hanno riflessi solo sugli aspetti finanziari della gestione senza influenzare gli aspetti economici;
- Per ciò che attiene ai mutui ed ai prestiti obbligazionari si è già detto con riferimento all'equilibrio di parte corrente ($\text{Entrate correnti} = \text{Spese correnti} + \text{quota capitale ammortamento}$);
- Il bilancio del movimento fondi invece pone in relazione partite che sono strumentali ad assicurare un adeguato livello di liquidità.

ENTRATE	SPESE
Titolo 5.02 - Riscossione crediti di breve termine	Titolo 3.2 - Concessione crediti di breve termine
Titolo 5.03 - Riscossione crediti di medio-lungo termine	Titolo 3.3 - Concessione crediti di medio-lungo termine
Titolo 5.04 - Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	Titolo 3.4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie
Titolo 7.00 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	TITOLO 5.0 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere

EQUILIBRIO DEL MOVIMENTO FONDI DA DPR N. 194/1996 (1/2)

Rientrano in tali voci le ANTICIPAZIONI DI CASSA e relativi rimborsi (Entrata Tit. V, Ctg 1 – Spesa Tit. III, Int. 1), e la RISCOSSIONI DI CREDITI e relative CONCESSIONE DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI (Entrata Tit. IV, Ctg 6 – Spesa Tit. II, Int. 10).

In sede di previsione le entrate iscritte nel Titolo V, Categoria 1 e nel Titolo IV, Categoria 6, devono coincidere rispettivamente con le spese iscritte nel Titolo III, Intervento 1 e nel Titolo II, Intervento 10.

Tale equilibrio deve poi essere mantenuto nel corso della gestione. Occorre evidenziare, infatti, che se i prestiti sono attivati nel corso della gestione, questi dovranno essere restituiti per lo stesso importo entro la chiusura dell'esercizio finanziario, imputando il costo finanziario dell'operazione nel titolo primo della spesa e precisamente tra gli interessi passivi.

EQUILIBRIO DEL MOVIMENTO FONDI DA DPR N. 194/1996 (2/2)

Come per l'anticipazione di cassa, generalmente negli EE.LL. anche la concessione di crediti si dovrebbe configurare come anticipazione di liquidità (a terzi) e come tale essere chiusa entro l'anno. E ciò certamente nella gestione di competenza ma anche a livello di cassa.

Quindi l'equilibrio di competenza è assicurato dai principi mentre assume valore sintomatico lo squilibrio di cassa.

Il fatto che il saldo negativo delle partite finanziarie debba essere coperto da entrate correnti può costituire un rimedio efficace contro i comportamenti elusivi del patto realizzati attraverso i propri organismi partecipati.

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	SPESE
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	Disavanzo di amministrazione
Fondo pluriennale vincolato	
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	Titolo 1 - Spese correnti
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	
Titolo 3 - Entrate extratributarie	
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	Titolo 2 - Spese in conto capitale
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie
Totale entrate finali.....	Totale spese finali.....
Titolo 6 - Accensione di prestiti	
	Titolo 4 - Rimborso di prestiti
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro
Totale titoli	Totale titoli

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO EQUILIBRIO DI CASSA

RIFERIMENTI NORMATIVI - I

- L'equilibrio sussiste quando è positivo il risultato della somma algebrica tra fondo di cassa, le riscossioni e i pagamenti.
- Fino al momento dell'introduzione della riforma la legge ha imposto all'art. 162 il rispetto degli equilibri finanziari del bilancio nella fase della previsione solo in termini di competenza.
- La cassa ha sempre avuto evidenziazione contabile a livello di solo rendiconto e da ultimo con l'introduzione del Patto di stabilità. Da sempre tuttavia, gli equilibri vanno garantiti anche a livello di cassa o di tesoreria.

IMPATTO DELLA RIFORMA

- Tale principio generale dell'ordinamento finanziario contabile è stato espressamente codificato dalla riforma sull'armonizzazione dei sistemi contabili che, sin dalla sua prima versione, con l'art. 36 del DLgs. N. 118/2011 ha previsto l'adozione del bilancio di previsione finanziario annuale di competenza e di cassa.
- In base al Principio applicato della competenza finanziaria potenziata, il bilancio di previsione, almeno triennale di competenza, e di cassa nel primo esercizio, ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa ed ai pagamenti, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi e per i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria. La funzione autorizzatoria fa riferimento anche alle entrate per accensione di prestiti.
- Il principio è stato poi confermato dalla L. n. 243/2012, art. 9 nella sua originaria formulazione ma poi modificato.

RIFERIMENTI NORMATIVI - II

Art. 9 del DL n. 78/2009

- L'articolo 9, comma 1, lett. a), numero 2, del decreto legge n. 78 del 2009, dispone che il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa "ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica".
- Ne discende, pertanto, che, oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria prevista dall'articolo 153 comma 5 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), come richiamato anche nell'articolo 183 comma 7 dello stesso TUEL, il predetto funzionario deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i limiti previsti dal patto di stabilità interno ed, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione di cui al summenzionato comma 18 dell'articolo 31. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario.

RIFERIMENTI NORMATIVI - III

L. n. 243 DEL 24.12.2012

Art. 9 - Equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, registrano:

- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali;
- un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti.

NUOVA FORMULAZIONE

1. I bilanci delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10.

RILEVANZA DELL'EQUILIBRIO DI CASSA - I

- Necessità di far fronte ai **pagamenti** nel momento in cui essi vengano a maturazione;
- Costo in termini di **interessi passivi** a fronte del ricorso all'anticipazione di tesoreria;
- Corte conti – Indice di possibili **squilibri di bilancio**;
- **Normativa comunitaria** in tema di **ritardo pagamenti** nelle P.A. e **interessi moratori** e **normativa di recepimento** in relazione alle **esigenze delle imprese**. A titolo esemplificativo si veda il **DLgs. n. 192 del 9.11.2012** recante Modifiche al DLgs. **9.10.2002, n. 231**, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. (30 giorni – gli interessi moratori in caso di ritardo passano dal 7% all'8%).

RILEVANZA DELL'EQUILIBRIO DI CASSA - II

- Costituiscono un **indice sintomatico** dello stato di equilibrio di bilancio.
- A fronte di uno **squilibrio di cassa**, specie se reiterato, occorre **interrogarsi** sulle relative cause a livello di **equilibri finanziari** (squilibri di **competenza** o come più spesso accade inattendibilità di riaccertamento **residui**).
- **Infatti** il saldo di cassa **dovrebbe essere sempre positivo** in quanto il **rispetto degli equilibri** finanziari (in fase di **previsioni** di entrata e di spesa se attendibili, ed in fase di **gestione** attraverso iscrizione di accertamenti ed impegni secondo i presupposti previsti dalla legge continuamente monitorati dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario) risulta già di per sé **sufficiente** a garantire un corretto rapporto tra pagamenti e incassi (cfr. art. 147-*quinquies*, art. 153 comma 4, art. 239 TUEL e art. 9 L. 243/2012).
- Quando ciononostante l'ente si trovi nell'impossibilità di far fronte ai pagamenti per mancanza di disponibilità liquide può ricorrere **all'anticipazione di tesoreria o utilizzare, in termini di cassa, le somme a specifica destinazione**

RILEVANZA DELL'EQUILIBRIO DI CASSA – III (1/2)

Interventi normativi che riconnettono **conseguenze negative** agli squilibri:

- a) Il D.L. n. 174/2012 ha introdotto nel testo dell'art. 187 del TUEL (Avanzo di Amministrazione) il **divieto di utilizzare L'AVANZO non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle condizioni di cui agli artt. 195 e 222** salvo che per i provvedimenti di riequilibrio ex art. 193
- b) e nel testo dell'art. 166 il comma 2 ter sul **FONDO DI RISERVA** aumentando il limite minimo dallo 0,30 al **0,45%** delle entrate correnti inizialmente previste in bilancio.
- c) Lo squilibrio di cassa può integrare uno degli squilibri strutturali di bilancio tale da provocare il dissesto ai sensi dell'art. **243 bis** TUEL e ss.

RILEVANZA DELL'EQUILIBRIO DI CASSA – III (2/2)

- d) Può essere causa di dissesto ai sensi dell'art. **244** del TUEL a norma del quale «Si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste»;
- e) Gli squilibri di cassa ed il conseguente ricorso all'anticipazione di tesoreria, sono importanti **indicatori di squilibri finanziari**. Infatti l' art. 5 del D.lgs. N. 149/2011 recante Regolarità della gestione amministrativo-contabile prevede che il **MEF** può attivare **verifiche sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile**, qualora un ente evidenzia situazioni di squilibrio finanziario riferibili tra l'altro al:
- ripetuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria;
 - disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio;
 - anomale modalità di gestione dei servizi per conto di terzi;
 - aumento non giustificato delle spese in favore dei gruppi consiliari e degli organi istituzionali.

I - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE (1/3)

-Il rimedio principale per contrastare le crisi di liquidità è costituito dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nei limiti consentiti dall'art. 222 del TUEL. Ciò, a rigore, dovrebbe essere consentito solo per far fronte a quegli squilibri definiti come fisiologici in quanto dovuti ai normali scostamenti tra le fasi di acquisizione delle entrate e delle spese.

I - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE (2/3)

Strumenti normativi ulteriori per poter far fronte alla crisi di liquidità:

a) **DL n.185/2008, art. 9, comma 3-bis** in materia di Certificazioni crediti liquidi ed esigibili:
Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali nonché gli enti del Servizio sanitario nazionale certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di **trenta giorni** dalla data di ricezione dell'istanza, **se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile**, anche al fine di consentire al creditore la **cessione pro soluto o pro solvendo** a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un **Commissario ad acta**, con oneri a carico dell'ente debitore.

I - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE (3/3)

La nomina è effettuata dall'Ufficio centrale del bilancio competente per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali centrali e degli enti pubblici nazionali, o dalla Ragioneria territoriale dello Stato competente per territorio per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni statali periferiche, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale. La cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al DL 2.4.2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21.2.1991, n. 52.

II - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE

b) **DL n. 35/2013, art. 1 comma 13**, c.d. Decreto Salva Imprese recante: «Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali» in G.U. del 08.04.2013.

«Gli enti locali che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine a causa di carenza di liquidità, in deroga agli articoli 42, 203 e 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, chiedono alla Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità stabilite nell'addendum di cui al comma 11, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti».

III - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE (1/2)

È necessario anche valutare **L'IMPATTO SUGLI EQUILIBRI** di cassa **dell'art. 1 commi 547 e seguenti della Legge di stabilità per il 2014** (L. n. 146/2013).

Comma 546. **Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità** interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti nel corso del 2014 dagli enti territoriali:

- a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012;
- b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti locali e delle province in favore dei comuni;
- c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31 dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di legittimità entro la medesima data.

III - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE (2/2)

Comma 547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni comunicano mediante il sito web «<http://pattostabilitainterno.tesoro.it>» della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le comunicazioni pervenute entro il predetto termine

III - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE (1/3)

Comma 548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro il 28 febbraio 2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno. Con le medesime modalità, a valere sugli spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

III - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE (2/3)

Comma 549 Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli spazi finanziari nei termini e secondo le modalità di cui al comma 547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014, pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

III - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE (3/3)

Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia accertata la responsabilità, una sanzione pecuniaria pari a due mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del presente comma.

IV - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE

La **causa principale** e **patologica** del disavanzo di cassa, in enti non in disavanzo, risiede per lo più nella sussistenza di una rilevante entità di **RESIDUI ATTIVI**, cioè di accertamenti per i quali non si sia addivenuti alla fase della riscossione (indice di sostanziale disavanzo) e dai **debiti fuori bilancio**.

V - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE (1/2)

Nel previgente ordinamento finanziario e contabile caratterizzato dal principio della competenza finanziaria tradizionale, la **persistenza** dei **RESIDUI ATTIVI** avveniva per lo più a seguito di **violazioni** più o meno palesi del disposto dei seguenti articoli di legge:

Art. 153, comma 4 e 239 comma 1, lettera a, nn. 1 e 2 e comma 1-bis, in sede previsionale;

Art. 153, comma 4 e Art. 179 TUEL - a norma del quale «L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene **verificata la ragione del credito** e la sussistenza di un **idoneo titolo** giuridico, individuato il **debitore**, **quantificata la somma** da incassare, nonché fissata la relativa **scadenza**», **durante la gestione**. **Le violazioni** di tale norma sono spesso **imposte** dalla necessità di perseguire il **pareggio (fittizio di bilancio)** e/o di rispettare il **Patto di stabilità** (in tal caso, per effetto della competenza mista gli accertamenti operano nella parte corrente del bilancio);

V - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE (2/2)

Art. 228, comma 3 a norma del quale «3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di **riaccertamento** degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui», **in sede di rendicontazione**.

Tali accertamenti/residui attivi difficilmente si trasformeranno in riscossioni, a fronte invece di pagamenti generati da impegni di spesa regolari.

VI - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE

Non costituiscono rimedi accettabili quelli attuati con **finalità elusiva** del **Patto di stabilità** e che, come ulteriore effetto, sono volte all'acquisizione di **liquidità**. I due risultati sono connessi in ragione del criterio della competenza mista con cui viene calcolato il Patto. A titolo di esempio:

- Cartolarizzazioni fittizie che nascondano operazioni di indebitamento;
- Utilizzo scorretto delle partite di giro e regolarizzazioni contabili.

Accertamento, riscossione ===== e ===== impegno in conto terzi 2012;
Regolarizzazione contabile attraverso pagamento in conto residui passivi 2012 che dà luogo ad accertamento e riscossione su bilancio 2013. Traslazione cassa dal 2012 al 2013.
Se la partita (investimenti) fosse transitata al di fuori delle partite di giro avrebbe determinato un miglioramento del saldo 2012 e peggioramento del saldo 2013.
Anche in questo caso appare chiara la **finalità elusiva del Patto**.

VII - SQUILIBRI DI CASSA: CAUSE E RIMEDI IN COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE

- Ne consegue che per evitare che la crisi di liquidità sia solo l'effetto finale e spesso tardivo di **latenti squilibri gestionali**, il **RIMEDIO** attualmente consiste in un atteggiamento **prudente**:
 - nella fase della **programmazione** di bilancio;
 - in quella della **gestione** in relazione all'assunzione degli accertamenti e degli impegni (come già evidenziato sopra);
 - ed in quella della **rendicontazione** in relazione alla attendibilità delle determinazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi (come si evidenzierà di seguito).

PREVISIONE

COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE

Nella fase della **PREVISIONE** rileva l'autorizzatorietà degli stanziamenti che rappresenta la caratteristica principale del bilancio finanziario e costituisce, sia una garanzia del rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio, sia uno strumento a supporto degli Organi di governo dell'Ente per esplicitare correttamente il governo della gestione.

In base al principio **autorizzatorio** dei singoli stanziamenti di spesa, con l'eccezione degli stanziamenti delle "spese per conto terzi", non è possibile assumere "impegni" che eccedano gli importi autorizzati (art. 164 comma 2 TUEL). Il bilancio è deliberato in **pareggio** (162 TUEL). Ciò presuppone **attendibilità** previsione di entrata e congruità previsione di spesa.

- Art. 153, comma 4;
- Art. 239, comma 1, lettera nn. 1 e 2 e comma 1-bis

PREVISIONE (1/2)

COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

Il carattere autorizzatorio del bilancio finanziario si estende anche ai flussi di cassa:
Ai sensi dell'art. 164 comma 2 del nuovo TUEL:

Il bilancio di previsione finanziario ha carattere autorizzatorio, costituendo limite, per ciascuno degli esercizi considerati:

- a) agli accertamenti e agli incassi riguardanti le accensioni di prestiti;
- b) agli impegni e ai pagamenti di spesa. Non comportano limiti alla gestione le previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro.

PREVISIONE (2/2)

Ai sensi dell'art. 165 comma 6 del nuovo TUEL:

Il bilancio di previsione finanziario indica, per ciascuna unità di voto:

- a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
- b) l'ammontare delle previsioni di competenza e di cassa definitive dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio;
- c) l'ammontare degli accertamenti e degli impegni che si prevede di imputare in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce, nel rispetto del principio della competenza finanziaria;
- d) l'ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui.

Art. 164 comma 2 del TUEL «Armonizzato»;

Art. 165 comma 6 del TUEL «Armonizzato»;

Art. 9 L. n. 243/2012

GESTIONE - PROCEDURE DI ENTRATA E DI SPESA

COMPETENZA FINANZIARIA TRADIZIONALE

In base a questo criterio le entrate e le spese sono ricondotte alla competenza dell'esercizio e quindi sono iscritte al bilancio di riferimento in relazione al momento in cui SORGE il diritto ad incassare (per le entrate) ovvero l'obbligo di pagare (per le spese).

COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA

In base al DLgs. n. 118/2011 tutte le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, che danno luogo a entrate e spese per l'ente, devono essere REGISTRATE nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, con IMPUTAZIONE all'esercizio in cui l'obbligazione VIENE A SCADENZA.

COMPETENZA ECONOMICA

Per il principio della competenza economica l'effetto delle operazioni, delle attività amministrative svolte durante l'esercizio e degli altri eventi deve essere rilevato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti finanziari.

GESTIONE - ENTRATA – ACCERTAMENTO (1/3)

Art. 179 previgente	Art. 179 «Armonizzato»
1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, <u>sulla base di idonea documentazione</u> , viene <u>verificata la ragione del credito</u> e la sussistenza di un <u>idoneo titolo giuridico</u> , individuato il <u>debitore</u> , <u>quantificata la somma</u> da incassare, nonché <u>fissata la relativa scadenza</u> .	1. L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata mediante la quale, sulla base di <u>idonea documentazione</u> , <u>viene verificata la ragione del credito</u> e la sussistenza di un <u>idoneo titolo giuridico</u> , individuato il <u>debitore</u> , <u>quantificata la somma</u> da incassare, nonché <u>fissata la relativa scadenza</u> . Le entrate relative al titolo "Accensione prestiti" sono accertate nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio.
2. L'accertamento delle entrate avviene:	2. L'accertamento delle entrate avviene, distinguendo le <u>entrate ricorrenti</u> da quelle <u>non ricorrenti</u> attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23.6.2011, n. 118, e successive modificazioni, seguendo le seguenti disposizioni:

GESTIONE - ENTRATA – ACCERTAMENTO (2/3)

Art. 179 previgente	Art. 179 «Armonizzato»
a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;	Idem - Il principio applicato 4.2 al punto 3.7 specifica: Le entrate tributarie riscosse per <u>autoliquidazione</u> dei contribuenti sono accertate sulla base delle riscossioni effettuate entro la chiusura del rendiconto.
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta o di emissione di liste di carico;	Idem - Il principio applicato 4.2 al punto 3.8 specifica: le entrate derivanti dalla gestione dei servizi pubblici sono accertate sulla base dell' <u>idonea documentazione</u> che predispone l'ente creditore ed <u>imputate all'esercizio in cui servizio è reso all'utenza</u> . Tale principio si applica anche nel caso in cui la gestione del servizio sia affidata a terzi.
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;	c) per le entrate relative a partite compensative delle spese del titolo "Servizi per conto terzi e partite di giro", in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici.	c-bis) per le entrate derivanti da trasferimenti e contributi da altre amministrazioni pubbliche a seguito della comunicazione dei dati identificativi dell'atto amministrativo di impegno dell'amministrazione erogante relativo al contributo o al finanziamento; d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici, salvo i casi, tassativamente previsti nel principio applicato della contabilità finanziaria, per cui è previsto l'accertamento per cassa. (4.2. punto 3.13 si fa riferimento al rogitto per entrate da alienazione).

GESTIONE - ENTRATA – ACCERTAMENTO (3/3)

Art. 179 previgente	Art. 179 «Armonizzato»
3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente.	3. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili secondo i tempi ed i modi previsti dal regolamento di contabilità dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dal presente decreto e dal principio generale della competenza finanziaria e dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati 1 e 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. 3-bis. L'accertamento dell'entrata è REGISTRATO quando l'obbligazione è perfezionata, con IMPUTAZIONE alle scritture contabili riguardanti l'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza . Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le entrate il cui diritto di credito non venga a scadenza nello stesso esercizio finanziario. E' vietato l'accertamento attuale di entrate future. Le entrate sono registrate nelle scritture contabili anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.

GESTIONE - SPESA – IMPEGNO (1/4)

Art. 183 previgente	Art. 183 «Armonizzato»
1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a <u>seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata</u> è <u>determinata la somma</u> da pagare, determinato il <u>soggetto creditore</u>, <u>indicata la ragione</u> e viene costituito il <u>vincolo sulle previsioni</u> di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi; b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori; c) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.	1. L'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, <u>indicata la ragione e la relativa scadenza</u> e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 151. 2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e <u>senza la necessità di ulteriori atti</u>, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute: a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al <u>personale dipendente</u> e per i relativi oneri riflessi b) per le <u>rate di ammortamento dei mutui</u> e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori, nei casi in cui non si sia provveduto all'impegno nell'esercizio in cui il contratto di finanziamento è stato perfezionato; <i>(e non delle correlate spese di investimento)</i>. c) per <u>contratti di somministrazione</u> riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definita contrattualmente. Se l'importo dell'obbligazione non è predefinito nel contratto, con l'approvazione del bilancio si provvede alla prenotazione della spesa, per un importo pari al consumo dell'ultimo esercizio per il quale l'informazione è disponibile.

GESTIONE - SPESA – IMPEGNO (2/4)

Art. 183 previgente	Art. 183 «Armonizzato»
3. Durante la gestione possono anche essere <u>prenotati impegni</u> relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Quando la prenotazione di impegno è riferita a <u>procedure di gara bandite</u> prima della fine dell'esercizio e <u>non concluse</u> entro tale termine, <u>la prenotazione si tramuta in impegno</u> e conservano validità gli atti ed i provvedimenti relativi alla gara già adottati. 4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase della liquidazione.	3. Durante la gestione possono anche essere prenotati impegni relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186. Le <u>spese di investimento per lavori pubblici prenotate negli esercizi successivi</u>, la cui gara è stata formalmente indetta, concorrono alla <u>determinazione del fondo pluriennale vincolato</u> e non del risultato di <u>amministrazione</u>. In assenza di aggiudicazione definitiva della gara entro l'anno successivo le economie di bilancio confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale e il fondo pluriennale è ridotto di pari importo. Idem

GESTIONE - SPESA – IMPEGNO (3/4)

Art. 183 previgente	Art. 183 «Armonizzato»
5. Le <u>spese in conto CAPITALE si considerano impegnate</u> ove sono finanziate nei seguenti modi:	5. Tutte <u>le obbligazioni passive</u> giuridicamente <u>perfezionate</u> , devono essere REGISTRATE nelle scritture contabili quando l'obbligazione è perfezionata, <u>con imputazione all'esercizio</u> in cui l'obbligazione <u>viene a SCADENZA</u> , secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Non possono essere riferite ad un determinato esercizio finanziario le spese per le quali non sia venuta a scadere nello stesso esercizio finanziario la relativa obbligazione giuridica. Le spese sono registrate anche se non determinano movimenti di cassa effettivi.
a) con l'assunzione di <u>mutui</u> a specifica destinazione si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;	Abrogato
b) con <u>quota dell'avanzo di amministrazione</u> si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione accertato;	Abrogato
c) con l'emissione di <u>prestiti obbligazionari</u> si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;	Abrogato

GESTIONE - SPESA – IMPEGNO (4/4)

Art. 183 previgente	Art. 183 «Armonizzato»
5. c-bis) <u>con aperture di credito si considerano impegnate all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati;</u>	Abrogato
d) con <u>entrate proprie</u> si considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.	Abrogato
Si considerano, altresì, impegnati gli stanziamenti per <u>spese correnti</u> e per spese di investimento <u>correlati</u> ad accertamenti di <u>entrate aventi destinazione vincolata</u> per legge.	Abrogato

Art. 183 previgente

6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

Art. 183 «Armonizzato»

6. Gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni passive sono esigibili.

Non possono essere assunte obbligazioni che danno luogo ad impegni di spesa corrente:

a) sugli esercizi successivi a quello in corso, a meno che non siano connesse a contratti o convenzioni pluriennali o siano necessarie per garantire la continuità dei servizi connessi con le funzioni fondamentali, fatta salva la costante verifica del mantenimento degli equilibri di bilancio, anche con riferimento agli esercizi successivi al primo;

b) sugli esercizi non considerati nel bilancio, a meno delle spese derivanti da contratti di somministrazione, di locazione, relative a prestazioni periodiche o continuative di servizi di cui all'articolo 1677 del codice civile, delle spese correnti correlate a finanziamenti comunitari e delle rate di ammortamento dei prestiti, inclusa la quota capitale."

Le obbligazioni che comportano impegni riguardanti le partite di giro e i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria sono assunte esclusivamente in relazione alle esigenze della gestione.

7. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Art. 183 previgente

8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.

Art. 183 «Armonizzato»

8. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di cassa, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi (cfr. D.L. n. 78/2009).

9. Il regolamento di contabilità disciplina le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno nel rispetto dei principi contabili generali e del principio applicato della contabilità finanziaria di cui agli allegati n. 1 e n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni e integrazioni. A tali atti, da definire «determinazioni» e da classificarsi con sistemi di raccolta che individuano la cronologia degli atti e l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva, le procedure di cui ai commi 7 e 8.

9-bis. Gli impegni sono registrati distinguendo le spese ricorrenti da quelle non ricorrenti attraverso la codifica della transazione elementare di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

RIDUZIONE ENTITÀ E NUOVA PORTATA DEI RESIDUI ATTIVI

L'adozione del principio della competenza potenziata, che richiede l'imputazione delle obbligazioni giuridiche all'esercizio in cui le stesse sono esigibili, riduce la attuale (talvolta fisiologica) formazione di residui sia passivi che attivi.

Laddove, come noto, la permanenza in bilancio di notevoli entità di residui attivi, è la tra le cause più rilevanti delle crisi di liquidità.

Considerato che, a seguito dell'adozione a regime del principio della competenza finanziaria cd. potenziata, i residui sono interamente costituiti da obbligazioni scadute, con riferimento a tali crediti è necessario attivare le azioni di recupero mediante procedure coattive.

In base al nuovo principio della Competenza finanziaria Potenziata, trascorsi tre anni dalla scadenza di un credito di dubbia e difficile esazione non riscosso, il responsabile del servizio competente alla gestione dell'entrata valuta l'opportunità di operare lo stralcio di tale credito dal conto del bilancio, riducendo di pari importo il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione.

Un ruolo chiave è svolto dal Fondo Crediti Di Dubbia Esigibilità (**FCDDE**) e dal Fondo Svalutazione crediti (**FSV**) di cui si tratterà nelle slide successive.

EUTEKNEFORMAZIONE

VARIAZIONI DI BILANCIO P.E.G. PRELEVAMENTI FONDO DI RISERVA

IL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Art. 169 TUEL

1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DEL PEG

Art. 175 (1/2)

Art. 175

1. Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento.

2. Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater.

3. Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno:

- l'istituzione di tipologie di entrata a destinazione vincolata e correlato programma di spesa;
- l'istituzione di tipologie di entrata senza vincolo di destinazione, con stanziamento pari a zero, a seguito di accertamento e riscossione di entrate non previste in bilancio, secondo le modalità disciplinate dal principio applicato della contabilità finanziaria;
- l'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione vincolato ed accantonato per le finalità per le quali sono stati previsti;
- quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili, di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte e, se necessario, delle spese correlate;
- le variazioni delle dotazioni di cassa di cui al comma 5-bis, lettera d);
- le variazioni di cui al comma 5-quater, lettera b);
- le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DEL PEG Art. 175 (2/2)

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall'organo esecutivo in via d'urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione adottato dall'organo esecutivo, l'organo consiliare è tenuto ad adottare nei successivi trenta giorni, e comunque sempre entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DEL PEG Art. 175 5-bis (1/2)

Art. 175 5-bis. L'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio:

- a) variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione nel corso dell'esercizio provvisorio consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;

LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DEL PEG Art. 175 5-bis (2/2)

- b) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata, già deliberati dal Consiglio;
- c) variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente;
- d) variazioni delle dotazioni di cassa, salvo quelle previste dal comma 5-quater, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio sia non negativo;
- e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3;
- e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione.

5-ter. Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al Consiglio delle variazioni di bilancio di cui al comma 5-bis.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DEL PEG Art. 175 5-quater (1/2)

Art. 175 5-quater. Nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina, il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi del bilancio:

- a) le variazioni compensative del piano esecutivo di gestione fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, escluse le variazioni dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, ed ai trasferimenti in conto capitale, che sono di competenza della Giunta;
- b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, escluse quelle previste dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le variazioni di bilancio riguardanti le variazioni del fondo pluriennale vincolato sono comunicate trimestralmente alla giunta;

LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DEL PEG Art. 175 5-quater (2/2)

- c) le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo della quota vincolata del risultato di amministrazione derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, in termini di competenza e di cassa, secondo le modalità previste dall'art. 187, comma 3-quinquies;
- d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
- e) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
- e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DEL PEG Art. 175 5-quinquies (1/2)

Art. 175 5-quinquies. Le variazioni al bilancio di previsione disposte con provvedimenti amministrativi, nei casi previsti dal presente decreto, e le variazioni del piano esecutivo di gestione non possono essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo. Le determinazioni dirigenziali di variazione compensativa dei capitoli del piano esecutivo di gestione di cui al comma 5-quater sono effettuate al fine di favorire il conseguimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti.

6. Sono vietate le variazioni di giunta compensative tra macroaggregati appartenenti a titoli diversi.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei titoli riguardanti le entrate e le spese per conto di terzi e partite di giro in favore di altre parti del bilancio. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

LE VARIAZIONI DI BILANCIO E DEL PEG Art. 175 5-quinquies (2/2)

9. Le variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo 169 sono di competenza dell'organo esecutivo, salvo quelle previste dal comma 5-quater, e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni correlate alle variazioni di bilancio previste al comma 3, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno.

9-bis. Le variazioni al bilancio di previsione sono trasmesse al tesoriere inviando il prospetto di cui all'art. 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, allegato al provvedimento di approvazione della variazione. Sono altresì trasmesse al tesoriere:

- a) le variazioni dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- b) le variazioni del fondo pluriennale vincolato effettuate nel corso dell'esercizio finanziario.

9-ter. Nel corso dell'esercizio 2015 sono applicate le norme concernenti le variazioni di bilancio vigenti nell'esercizio 2014, fatta salva la disciplina del fondo pluriennale vincolato e del riaccertamento straordinario dei residui. Gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014 adottano la disciplina prevista dal presente articolo a decorrere dal 1° gennaio 2015

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA (1/2)

Art. 166 TUEL "Fondo di riserva".

1. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

2. Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

2-bis. La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA (2/2)

2-ter. Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

2-quater. Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva di cassa non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo.

N.B. In assenza di prelevamenti, a fine esercizio, le previsioni di spesa sull'intervento 11, si trasformano in economie e confluiscono nell'avanzo di amministrazione.

EUTEKNEFORMAZIONE

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

RUOLO DELL'FCDE

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al **fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.**

A tal fine è stanziata in parte spesa nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

RUOLO DELL'FCDE

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

Per gli enti locali la legge n. 190/2014 ha introdotto percentuali più vantaggiose (36, 55, 70, 85. A regime dal 2019).

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio.

RUOLO DELL'FCDE – DETERMINAZIONE IMPORTO

IN SEDE DI ELABORAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO DEL 2015

Stanziamanti invariati 1000 – Media **percentuale** incassi (comp. e res.)/accertamenti ultimi 5 anni pari a

55% - **Complemento a 100 pari a 45%**

1. È necessario individuare le categorie di entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. Ad esempio = Entrate da Violazione codice della Strada.
2. Calcolare, per ciascuna entrata come sopra individuata la media tra incassi in c/competenza e c/residui e accertamenti degli ultimi 5 esercizi. Ad esempio incassi/accertamenti = **55%**;
3. Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di entrata una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2. Quindi, nell'esempio = 45%; (**complemento a 100 pari a 45%** su stanziamenti pari a 1000 = FCDE = 450).

RUOLO DELL'FCDE – DETERMINAZIONE IMPORTO

ALMENO IN SEDE DI ASSESTAMENTO

(Stanziamanti invariati 1000 – Accertamenti aumentati a 1.200 – Incassi di competenza 500 – **Percentuale** incassi comp./accertamenti pari a

41,7% - **Complemento a 100 pari a 58,3%**)

è necessario tuttavia adeguare l'importo del FCDE in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

1. A tal fine atteso che nell'esempio il complemento a 100 (pari a 58,3%) della percentuale incassi comp./accertamenti (pari invece a **41,7%**) è superiore (in quanto diminuisce la capacità di riscossione) a quello utilizzato in sede di bilancio (45%), si CONTINUA ad applicare la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione (45% e non 58,3%) all'importo maggiore tra lo stanziamento (1000) e l'accertamento (1200) rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi. Nell'esempio il FCDE (il 45% di 1200) sale a = 540

RUOLO DELL'FCDE – DETERMINAZIONE IMPORTO

ALMENO IN SEDE DI ASSESTAMENTO

2. Ciò a meno che **il tasso di riscossioni dovesse essere cresciuto rispetto al previsto**. In tal caso il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) risulterà inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio (se la percentuale di riscossione fosse 80% il complemento a 100 sarebbe 20). In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale da applicare sempre alla maggior somma tra stanziamenti ed accertamenti. Nell'esempio il FCDE è pari a = 24.

NB. È chiaro che nel corso dell'esercizio il Fondo tenderà a calare in relazione al fisiologico miglioramento della percentuale tra riscossioni in conto competenza e accertamenti. E se tendenzialmente dovesse essere riscosso tutto l'accertato, non sarebbe necessario adeguare l'accantonamento nell'avanzo in sede di rendicontazione nel caso si dovesse optare per il metodo di calcolo alternativo e transitorio previsto dall'ultima parte dell'Esempio n. 5.

RUOLO DELL'FCDE – DETERMINAZIONE IMPORTO

IN SEDE DI ELABORAZIONE DEL RENDICONTO

In occasione della redazione del rendiconto si deve verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si si provvede:

b1) a determinare l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso (ad esempio 90);

b2) a calcolare il rapporto tra gli incassi (nel corso dell'esercizio in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. (incassi in conto residui al 31.12 pari a 10 – residui complessivi all'inizio dell'esercizio pari a 100 = Rapporto del 10% costante per i 5 anni);

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui di cui al punto b)1 una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2). (nell'esempio si applica la percentuale del 90% a 90 e si definisce l'importo del FCDE).

RUOLO DELL'FCDE – DETERMINAZIONE IMPORTO

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

RUOLO DELL'FCDE – DETERMINAZIONE IMPORTO

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA

ACCERTAMENTO (1/2)

L'accertamento presuppone idonea documentazione e si perfeziona mediante l'atto gestionale con il quale vengono verificati ed attestati i requisiti anzidetti e con il quale si dà atto specificamente della scadenza del credito in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

L'iscrizione della posta contabile nel bilancio avviene in relazione al criterio della scadenza del credito rispetto a ciascun esercizio finanziario. L'accertamento delle entrate è effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione attiva con imputazione contabile all'esercizio in cui scade il credito.

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc.

ACCERTAMENTO (2/2)

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il Principio contabile della Competenza finanziaria potenziata (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011) ai punti 3.6 e seguenti espone, con riferimento alle diverse tipologie di entrate, le modalità per l'imputazione degli accertamenti.

IMPEGNO - REGISTRAZIONE

Il principio applicato 4.2 al punto 5.1 specifica: **OGNI PROCEDIMENTO** amministrativo che comporta spesa deve trovare, **FIN DALL'AVVIO**, la relativa attestazione di copertura finanziaria e deve comportare una PRENOTAZIONE DI IMPEGNO nelle scritture contabili dell'esercizio individuato nel provvedimento che ha originato il procedimento di spesa.

Alla fine dell'esercizio, le prenotazioni alle quali non hanno fatto seguito obbligazioni giuridicamente perfezionate e scadute sono cancellate quali economie di bilancio.

L'impegno si **PERFEZIONA** mediante l'atto gestionale, che **verifica ed attesta gli elementi anzidetti** (a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore, indicata la ragione e la relativa scadenza e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio) **e la copertura finanziaria**, e con il quale si dà atto, altresì, degli effetti di spesa in relazione a ciascun esercizio finanziario contemplato dal bilancio di previsione.

Ne consegue che la REGISTRAZIONE dell'impegno avviene nel momento in cui l'impegno è giuridicamente perfezionato, con **IMPUTAZIONE** agli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili.

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE

L'IMPUTAZIONE dell'impegno avviene negli esercizi finanziari in cui le singole obbligazioni passive risultano esigibili. Per cui:

- ❑ per la spesa di personale relativa a trattamenti fissi e continuativi nell'esercizio di riferimento, automaticamente all'inizio dell'esercizio;
- ❑ nell'esercizio in cui è firmato il contratto collettivo nazionale per le obbligazioni derivanti da rinnovi contrattuali del personale dipendente, compresi i relativi oneri riflessi a carico dell'ente e quelli derivanti dagli eventuali effetti retroattivi del nuovo contratto;
- ❑ le spese relative al trattamento accessorio e premiante, LIQUIDATE nell'esercizio SUCCESSIVO a quello cui si riferiscono, sono stanziare e impegnate in tale esercizio. Infatti alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento accessorio e premiante (REGISTRAZIONE), IMPUTANDOLE contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

LA COPERTURA DEVE ESSERE COMUNQUE ASSICURATA (FPV)

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE (1/2)

Fasi che portano alla conclusione della contrattazione decentrata (procedimento)

1. In caso di mancata costituzione del fondo nell'anno di riferimento, le economie di bilancio confluiscono nel risultato di amministrazione vincolato per la sola quota del fondo obbligatoriamente prevista dalla contrattazione collettiva nazionale.
2. In caso di costituzione del fondo ma di mancata sottoscrizione dell'accordo, alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate. Non potendo assumere l'impegno, le correlate economie di spesa confluiscono, per l'intero importo del fondo, nella quota vincolata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabili secondo la disciplina generale, anche nel corso dell'esercizio provvisorio.

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE (2/2)

3. Alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Considerato che il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività presenta natura di spesa vincolata, le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento acquistano la natura di entrate vincolate al finanziamento del fondo, con riferimento all'esercizio cui la costituzione del fondo si riferisce; pertanto, la spesa riguardante il fondo è interamente stanziata nell'esercizio cui la costituzione del fondo stesso si riferisce, destinando la quota riguardante la premialità e il trattamento accessorio da liquidare nell'esercizio successivo alla costituzione del fondo pluriennale vincolato, a copertura degli impegni destinati ad essere imputati all'esercizio successivo.

Le verifiche dell'Organo di revisione, propedeutiche alla certificazione prevista dall'art. 40 co. 3-sexies del DLgs. 165/2001, sono effettuate con riferimento all'esercizio del bilancio di previsione cui la contrattazione si riferisce. Identiche regole si applicano ai fondi per il personale dirigente.

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE

- ❑ la spesa relativa all'acquisto di beni e servizi è imputata nell'esercizio in cui risulta adempiuta completamente la prestazione da cui scaturisce l'obbligazione per la spesa corrente. Oppure negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, per la quota annuale della fornitura di beni e servizi nel caso di contratti di affitto e di somministrazione periodica ultrannuale;
- ❑ la spesa relativa a trasferimenti correnti è imputata nell'esercizio finanziario in cui viene adottato l'atto amministrativo di attribuzione del contributo. Nel caso in cui l'atto amministrativo preveda espressamente le modalità temporali e le scadenze in cui il trasferimento è erogato, l'impegno è imputato negli esercizi in cui l'obbligazione viene a scadenza;
- ❑ la spesa per l'utilizzo di beni di terzi (es. locazione), la registrazione dell'impegno si realizza per l'intero onere dell'obbligazione perfezionata, con imputazione negli esercizi in cui l'obbligazione giuridica passiva viene a scadere;

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE

- ❑ nelle contabilità fiscalmente rilevanti dell'ente, le entrate e le spese sono contabilizzate al lordo di IVA e, per la determinazione della posizione IVA, diventano rilevanti la contabilità economico patrimoniale e le scritture richieste dalle norme fiscali (ad es. registri IVA). La **CONTABILITÀ FINANZIARIA RILEVA SOLO**, tra le entrate l'eventuale credito IVA, o l'eventuale debito IVA, **tra le spese**. Il relativo impegno è imputato nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione IVA o è contestuale all'eventuale pagamento eseguito nel corso dell'anno di imposta, mentre l'accertamento del credito IVA è registrato imputandolo nell'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o effettua la compensazione.
- ❑ Gli impegni concernenti gli interessi derivanti da operazioni di indebitamento perfezionato sono imputati negli esercizi del bilancio di previsione e negli esercizi successivi sulla base del piano di ammortamento.

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE

- ❑ Gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, **in deroga al principio della competenza potenziata**, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'art. 3 co. 4 del presente decreto, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. *(Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base del quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni).* Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, **tra le spese**, il **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO** al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata.

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE

- ❑ Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento alla quale non è possibile impegnare alcuna spesa. In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE CHE DOVRÀ ESSERE VINCOLATO alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito **FONDO RISCHI**.

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE CORRENTI: SPESE DI PERSONALE

In occasione della prima applicazione dei principi applicati della contabilità finanziaria, si provvede alla determinazione dell'accantonamento del **fondo rischi spese legali** sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti, il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente (compreso l'esercizio in corso, in caso di esercizio provvisorio).

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (1/2)

Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.

Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata.

ANTICIPAZIONE DI TESORERIA (2/2)

Sempre il Principio 3.26 prevede che nel rendiconto generale è possibile esporre il saldo al 31 dicembre dell'anticipazione attivata al netto dei relativi rimborsi. In allegato si dà conto di tutte le movimentazioni effettuate nel corso dell'esercizio sui capitoli di entrata e di spesa riguardanti l'anticipazione evidenziando l'utilizzo medio e l'utilizzo massimo dell'anticipazione nel corso dell'anno. La conciliazione del consuntivo con il conto del tesoriere è effettuata tenendo conto delle risultanze del consuntivo e dell'allegato.

INCASSI VINCOLATI A REGIME (1/4)

Nel corso della gestione, in considerazione della natura libera o vincolata degli incassi e pagamenti, indicata a cura dell'ente, nei titoli di incasso e di pagamento ai sensi degli artt. 180 co. 3 lett. d) e 185 co. 2 lett. i) del TUEL, il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in parte libera e parte vincolata.

In caso di crisi di insufficienza dei fondi liberi, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 195 del TUEL, il tesoriere provvede automaticamente all'utilizzo delle risorse vincolate per il pagamento di spese correnti disposte dall'ente.

L'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento di spese correnti non vincolate determina la formazione di "carte contabili" di entrata e di spesa, che il tesoriere trasmette a SIOPE ed all'ente.

INCASSI VINCOLATI A REGIME (2/4)

A seguito della comunicazione dei sospesi in attesa di regolarizzazione, l'ente effettua la seguente operazione, con periodicità almeno mensile, entro 10 giorni dalla fine di ciascun mese:

- a) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, per l'importo degli incassi vincolati che sono stati destinati alla copertura di spese correnti, sul capitolo di spesa "Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e presenta l'indicazione di cui all'art. 185 co. 2 lett. i) del TUEL, che **trattasi di pagamento di risorse vincolate**. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto b);
- b) accerta ed emette una reversale di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lett. a), sul conto "Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso non presenta l'indicazione di cui all'art. 180 co. 3 lett. d) del TUEL, in quanto **trattasi di incasso di entrate libere**.

INCASSI VINCOLATI A REGIME (3/4)

A seguito dell'utilizzo degli incassi vincolati per il pagamento delle spese correnti, tutte le disponibilità libere giacenti nel conto intestato all'ente alla fine di ogni giornata di lavoro devono essere destinate al reintegro delle risorse vincolate, fino al loro completo reintegro.

Il reintegro delle risorse vincolate effettuato dal tesoriere genera dei sospesi di entrata e di spesa, trasmessi al SIOPE ed all'ente.

I sospesi riguardanti il reintegro degli incassi vincolati devono essere regolarizzati dall'ente entro le stesse scadenze indicate per la regolarizzazione dei sospesi riguardanti l'utilizzo degli incassi vincolati. A tal fine, sulla base delle comunicazioni dei sospesi trasmesse dal tesoriere, l'ente:

INCASSI VINCOLATI A REGIME (4/4)

c) impegna ed emette un ordine di pagamento, a regolarizzazione delle carte contabili, sul capitolo di spesa "Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di pagamento è versato in entrata al bilancio dell'ente e non presenta l'indicazione di cui all'art. 185 co. 2 lett. i) del TUEL, in quanto **trattasi di pagamento di risorse libere**. L'entrata è registrata attraverso l'operazione di cui al punto d);

d) accerta ed emette una reverse di incasso, a regolarizzazione delle carte contabili, di importo pari alla spesa di cui alla lett. c), sul conto "Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL". L'ordine di incasso presenta l'indicazione di cui all'art. 180 co. 3 lett. d) del TUEL, che **trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata**.

INCASSI VINCOLATI A REGIME

Data	Capitoli Uscite	Capitoli Entrate
UTILIZZO (USCITA DALLA CASSA VINCOLATA IN FAVORE DELLA CASSA LIBERA)		
1 gennaio	«Utilizzo incassi vincolati ex art. 195». Trattasi di pagamento di risorse vincolate. Indicazione ex art. 185, comma 2, lettera i).	«Destinazione incassi vincolati a spese correnti ex art. 195». Trattasi di incasso di entrate libere.
REINTEGRO (USCITA DALLA CASSA LIBERA IN FAVORE DELLA CASSA VINCOLATA)		
30 gennaio	«Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ex art. 195». Trattasi di pagamento di risorse libere	«Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195». Trattasi di incasso di entrate a destinazione vincolata. Indicazione ex art. 180, comma 3, lettera d).

CRITICITÀ

- ☐ E nel caso di anticipazione per cassa da parte dell'Ente di risorse libere per il pagamento di spese vincolate non ancora rimosse?
- ☐ Qual è il sistema di contabilizzazione?

INCASSI VINCOLATI ALL'1/01/2015

In attuazione del principio applicato della contabilità finanziaria n. 10.6, al fine di dare corretta attuazione all'art. 195 del TUEL, "all'avvio dell'esercizio 2015, contestualmente alla trasmissione del bilancio di previsione o, in caso di esercizio provvisorio, contestualmente alla trasmissione del bilancio provvisorio da gestire e dell'elenco dei residui, gli enti locali comunicano formalmente al proprio tesoriere l'importo degli incassi vincolati alla data del 31 dicembre 2014" che provvede a "vincolare".

L'importo della cassa vincolata alla data dell'1.1.2015 è definito con determinazione del responsabile finanziario, per un importo non inferiore a quello risultante al tesoriere e all'ente alla data del 31.12.2014, determinato, dalla differenza tra i residui tecnici al 31.12.2014 e i residui attivi riguardanti entrate vincolate alla medesima data.

Se le disponibilità liquide dell'ente alla data del 31 dicembre sono inferiori all'importo comunicato al tesoriere, vuol dire che la differenza è stata utilizzata per il pagamento di spese correnti ai sensi dell'art. 195 co. 1 e, nel rispetto di tale norma, è necessario che tale utilizzo delle giacenze vincolate sia oggetto di registrazione contabile secondo le modalità sopra indicate.

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE DI INVESTIMENTO

Le spese di investimento sono **IMPEGNATE nell'esercizio in cui SORGE l'obbligazione e IMPUTATE agli esercizi in cui SCADONO le singole obbligazioni passive derivanti dal CONTRATTO** o della convenzione, sulla base del relativo **CRONOPROGRAMMA**. A tal fine, l'amministrazione, nella fase della contrattazione, richiede, ove possibile, che nel contratto siano indicate le scadenze dei singoli pagamenti. È in ogni caso auspicabile che l'ente richieda sempre un cronoprogramma della spesa di investimento da realizzare.

LA COPERTURA finanziaria delle spese di investimento che comportano impegni di spesa imputati a più esercizi deve essere **predisposta** - fin dal momento dell'attivazione del primo impegno - **con riferimento all'importo complessivo** della spesa dell'investimento, **sulla base di UN'OBLIGAZIONE GIURIDICA PERFEZIONATA (ATTIVA cfr. nuovo art. 183 comma 5).**

NON TUTTE LE ENTRATE già accertate ed IMPUTATE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI a quello di gestione possono costituire IDONEA COPERTURA alle spese di investimento impegnate in tali esercizi.

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE DI INVESTIMENTO (1/3)

In particolare, in coerenza con l'art. 199 del TUEL, possono costituire copertura finanziaria delle spese di investimento imputate agli esercizi successivi a quello in corso di gestione le ENTRATE GIÀ ACCERTATE:

- ❑ imputate ALL'ESERCIZIO IN CORSO di gestione (entrate correnti destinate per legge agli investimenti, entrate derivanti da avanzi della situazione corrente di bilancio, entrate derivanti dall'alienazione di beni e diritti patrimoniali, riscossione di crediti, proventi da permessi di costruire e relative sanzioni);
- ❑ derivanti da TRASFERIMENTI da altre amministrazioni pubbliche ANCHE SE IMPUTATE NEGLI ESERCIZI SUCCESSIVI a quello di gestione;
- ❑ derivanti dai MUTUI TRADIZIONALI, i cui contratti prevedono l'erogazione delle risorse in un'unica soluzione, prima della realizzazione dell'investimento, dando luogo ad accantonamenti al FONDO PLURIENNALE VINCOLATO;

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE DI INVESTIMENTO (2/3)

- ❑ derivanti da forme di finanziamento flessibile i cui contratti consentono l'acquisizione di risorse in misura correlata alle necessità dell'investimento (da preferire rispetto al mutuo tradizionale, in quanto comportano minori oneri finanziari);
- ❑ derivanti da altre entrate accertate tra le accensioni di prestiti, i cui contratti prevedono espressamente l'esigibilità del finanziamento secondo i tempi di realizzazione delle spese di investimento (ad esempio i prestiti obbligazionari a somministrazione periodica);
- ❑ l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione accertato, a seguito dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, a condizione che siano rispettate le seguenti priorità: 1. per finanziamento di eventuali debiti fuori bilancio; 2. al riequilibrio della gestione corrente; 3. per accantonamenti per passività potenziali (ad es. al fondo crediti di dubbia esigibilità); 4. al finanziamento di spese di investimento e/o estinzione anticipata di prestiti.

IMPEGNO – IMPUTAZIONE – SPESE DI INVESTIMENTO (3/3)

NON costituiscono idonee forme di **copertura degli investimenti** le **ALTRE ENTRATE ACCERTATE e IMPUTATE A ESERCIZI SUCCESSIVI** a quello in corso di esercizio, quali i permessi da costruire, in considerazione dell'incertezza che gli accertamenti imputati a esercizi futuri possano tradursi in effettive risorse disponibili per l'ente.

EUTEKNEFORMAZIONE

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

L'esigenza di istituire il FPV nasce, come più volte ribadito, per via del nuovo principio della Competenza.

Le **obbligazioni giuridiche perfezionate** sono **registrate** nelle scritture contabili al momento della **nascita dell'obbligazione**, **imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza**.

La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile. La consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione definisce come esigibile un credito per il quale non vi siano ostacoli alla sua riscossione ed è consentito, quindi, pretendere l'adempimento.

Non si dubita, quindi, della coincidenza tra esigibilità e possibilità di esercitare il diritto di credito.

In base al nuovo principio della competenza le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate, che danno luogo a entrate e spese per l'ente di riferimento sono registrate nelle scritture contabili con **l'imputazione all'esercizio nel quale esse vengono a scadenza, ferma restando, nel caso di attività di investimento che comporta impegni di spesa che vengono a scadenza in più esercizi finanziari, la necessità di predisporre, sin dal primo anno, la copertura finanziaria** per l'effettuazione della complessiva spesa dell'investimento.

Di qui l'esigenza della istituzione del cosiddetto Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) in tutti i casi in cui, a fronte di un vincolo di destinazione di determinate risorse a determinati impieghi, le obbligazioni passive vengono a scadenza in esercizi successivi alla scadenza e imputazione di quelle attive.

CON IL PRECEDENTE SISTEMA CONTABILE tale esigenza non sussisteva in quanto nel corso del medesimo esercizio, al momento dell'accertamento, l'impegno per l'intero ammontare ed indipendentemente dalla scadenza, era automatico e ad esso seguivano pagamenti in conto residui.

IL NUOVO SISTEMA CONTABILE trova la soluzione della copertura attraverso il FPV.

Gli impegni a valere sugli esercizi successivi devono infatti trovare copertura e tale copertura è assicurata dal FPV iscrivendo in parte spesa dell'esercizio di riferimento l'importo corrispondente agli impegni imputati agli esercizi successivi e quindi un accantonamento, appunto il FPV, su cui non possono essere assunti impegni. Tale accantonamento costituisce il finanziamento degli impegni a valere sugli esercizi successivi e quindi va riportato nel medesimo importo in entrata dell'esercizio successivo **(cfr. nuovo art. 183 co. 5 del TUEL)**.

Esercizio n			
Entrata		Spesa	
Accertamento	100	Impegno	0
FPV	0	FPV	100
Totale	100	Totale	100
=> Accertamento: iscrizione ed imputazione ad esercizio n => Impegno: iscrizione nell'esercizio n con imputazione all'esercizio n + 1			
Esercizio n + 1			
Entrata		Spesa	
Accertamento	0	Impegno	100
FPV	100	FPV	0
Totale	100	Totale	100

ART. 3 CO. 5 DEL DLGS. 118/2011 (1/3)

Quindi il fondo pluriennale vincolato è un SALDO FINANZIARIO, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che rende evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

ART. 3 CO. 5 DEL DLGS. 118/2011 (2/3)

Esso è costituito:

- a) in ENTRATA, (cfr. slide precedente) da due voci riguardanti la parte corrente e il conto capitale del fondo, per un importo corrispondente alla sommatoria degli impegni assunti negli esercizi precedenti ed imputati sia all'esercizio considerato sia agli esercizi successivi, finanziati da risorse accertate negli esercizi precedenti, determinato secondo le modalità indicate nel principio applicato della programmazione, di cui all'allegato 4/1. A tal proposito il principio prevede che «l'importo complessivo dei fondi pluriennali iscritti tra le entrate di ciascun esercizio considerato nel bilancio corrisponde all'importo degli stanziamenti di spesa complessivi dell'esercizio precedente riguardanti il fondo pluriennale». In fase di prima applicazione, «se il bilancio di previsione è approvato successivamente al riaccertamento straordinario dei residui l'importo complessivo del fondo pluriennale iscritto in entrata è pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi e i residui attivi al 31 dicembre 2014 cancellati e reimputati agli esercizi successivi».

ART. 3 CO. 5 DEL DLGS. 118/2011 (3/3)

- b) nella SPESA, da una voce denominata “fondo pluriennale vincolato”, per ciascuna unità di voto riguardante spese a carattere pluriennale e distintamente per ciascun titolo di spesa.

Il fondo è determinato per un importo pari alle spese che si prevede di impegnare nel corso del primo anno considerato nel bilancio, con imputazione agli esercizi successivi e alle spese già impegnate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello considerato (**cioè le spese impegnate ma imputabili agli esercizi successivi**).

La copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese impegnate negli esercizi precedenti è costituita dal fondo pluriennale iscritto in entrata / mentre la copertura della quota del fondo pluriennale vincolato riguardante le spese che si prevede di impegnare nell'esercizio di riferimento con imputazione agli esercizi successivi, è costituita dalle entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio di riferimento.

ANNO 2013			
ENTRATA	€	SPESA	€
CCDDPP Mutuo	500.000,00	Incarico profess. Stadio	100.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	400.000,00
Totale entrata	500.000,00	Totale spesa	500.000,00

ANNO 2014			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	400.000,00	Stadio 1 s.a.l.	150.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	250.000,00
Totale entrata	400.000,00	Totale spesa	400.000,00

ANNO 2015			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	250.000,00	Stadio fine lavori	250.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	-
Totale entrata	250.000,00	Totale spesa	250.000,00

(1/3)

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti VINCOLATE e da entrate DESTINATE al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Può trattarsi di: a) vincoli di legge, b) debiti per il finanziamento di investimenti, c) trasferimenti a destinazione vincolata, d) vincoli stabiliti dall'ente per entrate straordinarie, non aventi natura ricorrente, accertate e rimosse.

Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- ☐ in occasione del riaccertamento ordinario dei residui (passivi) al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce
- ☐ in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adequare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

(2/3)

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del **fondo iscritto in entrata**, distinto in parte corrente e in c/capitale, **è pari** alla sommatoria degli **accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente**, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente (**Questionario Corte conti**).

Per cui nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del **rendiconto**, è determinato l'importo definitivo del **fondo pluriennale vincolato** stanziato in **entrata** del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione.

Sugli stanziamenti di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati **non è possibile assumere impegni** ed effettuare pagamenti.

(3/3)

Nel corso dell'esercizio, a seguito della definizione del cronoprogramma (previsione dei SAL) della spesa, **si apportano le necessarie variazioni a ciascun esercizio** considerato nel bilancio di previsione **per stanziare la spesa ed il fondo pluriennale negli esercizi di competenza** e, quando l'**obbligazione giuridica è sorta**, **si provvede ad impegnare l'intera spesa con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile**.

Nel **corso della gestione**, a seguito della **registrazione** di impegni pluriennali relativi agli esercizi successivi, **si prenotano le corrispondenti quote del fondo pluriennale** iscritte nella spesa dell'esercizio in corso di gestione.

In conclusione:

- ❑ Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese impegnate e imputate agli esercizi successivi sono rappresentate nel fondo pluriennale vincolato.
- ❑ Le entrate vincolate destinate alla copertura di spese non ancora impegnate (in assenza di obbligazioni giuridicamente perfezionate) sono rappresentate contabilmente nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Non è corretto costituire il fondo pluriennale vincolato:

- ❑ a fronte di entrate vincolate non ancora spese, ovvero in assenza dei correlati impegni, imputati agli esercizi successivi;
- ❑ per le spese pluriennali finanziate da entrate pluriennali;
- ❑ per le entrate vincolate destinate a dare copertura a spese impegnate e imputate allo stesso esercizio in cui l'entrata è accertata e imputata.

ALLOCAZIONE CONTABILE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

BILANCIO DI PREVISIONE – ENTRATA (1/2)

Nel bilancio di previsione il fondo pluriennale è appostato tra le ENTRATE per un importo corrispondente a quello degli stanziamenti di spesa definitivi dei fondi pluriennali del bilancio di previsione dell'esercizio precedente, a copertura:

- ☐ delle spese impeginate negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio in corso;
- ☐ della quota del fondo che si rinvia agli esercizi successivi, a fronte di spese impeginate negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi a quello di riferimento.

BILANCIO DI PREVISIONE – ENTRATA (2/2)

ANNO 2013			
ENTRATA	€	SPESA	€
CCDDPP Mutuo	500.000,00	Incarico profess. Stadio	100.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	400.000,00
Totale entrata	500.000,00	Totale spesa	500.000,00

ANNO 2014			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	400.000,00	Stadio 1 s.a.l.	150.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	250.000,00
Totale entrata	400.000,00	Totale spesa	400.000,00

ANNO 2015			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	250.000,00	Stadio fine lavori	250.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	-
Totale entrata	250.000,00	Totale spesa	250.000,00

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	F.do pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
	F.do pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza		0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza		0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza		0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa		0,00		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

BILANCIO DI PREVISIONE – SPESA

Nelle SPESE del bilancio di previsione il fondo pluriennale è costituito da:

- 1) la quota del fondo che nasce nell'esercizio, a fronte di entrate che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio e imputare agli esercizi successivi.
- 2) la quota del FPV di entrata che proviene dagli esercizi precedenti e viene ulteriormente RINVIATA agli esercizi successivi (corrisponde a impegni già assunti negli esercizi precedenti e imputati agli esercizi successivi)

BILANCIO DI PREVISIONE – SPESA

ANNO 2015			
ENTRATA	€	SPESA	€
CCDDPP Mutuo	500.000,00	Incarico profess. Stadio	100.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	400.000,00
Totale entrata	500.000,00	Totale spesa	500.000,00

ANNO 2016			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	400.000,00	Stadio 1 s.a.l.	150.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	250.000,00
Totale entrata	400.000,00	Totale spesa	400.000,00

ANNO 2017			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	250.000,00	Stadio fine lavori	250.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	-
Totale entrata	250.000,00	Totale spesa	250.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE – SPESA (1/2)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO O PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					ANNO.....	DELL'ANNO N+1	DELL'ANNO N+2
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZION E ⁽¹⁾				0,00	0,00	0,00
MISSIONE 01	Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma 01	Organi istituzionali						
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		(0,00)	(0,00)	(0,00)
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		

* Di cui già impegnato negli esercizi precedenti ed imputato all'esercizio in corso

BILANCIO DI PREVISIONE – SPESA (2/2)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO O PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENT E QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI		
					ANNO....	DELL'ANNO N+1	DELL'ANNO N+2
Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza di cui già impegnato*	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

* Di cui già impegnato negli esercizi precedenti ed imputato all'esercizio in corso

PRINCIPIO APPLICATO CONTABILITÀ FINANZIARIA FPV

ANNO 2014			
ENTRATA	€	SPESA	€
CCDDPP Mutuo	500.000,00	Incarico profess. Stadio	100.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	400.000,00
Totale entrata	500.000,00	Totale spesa	500.000,00

ANNO 2015			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	400.000,00	Stadio 1 s.a.l.	150.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	250.000,00
Totale entrata	400.000,00	Totale spesa	400.000,00

ANNO 2016			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	250.000,00	Stadio fine lavori	250.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	-
Totale entrata	250.000,00	Totale spesa	250.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE - ALLEGATO B
-DETTAGIO FPV

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*									
MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinvia ta all'esercizio 2015, e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi (ad es. previsione di entrata di 100):				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
					2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
01	MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione								
01	Organi istituzionali	400	150	250	10	20	30	40	350
02	Segreteria generale	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0	0	0	0	0	0	0	0

© EUTEKNE - Tutti i diritti riservati

179

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2015 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*									
MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato e imputate all'esercizio 2015	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio N-1, non destinata ad essere utilizzata nell'esercizio N e rinvia ta all'esercizio 2016, e successivi	Spese che si prevede di impegnare nell'esercizio N, con copertura costituita dal fondo pluriennale vincolato con imputazione agli esercizi (ad es. previsione di entrata di 100):				Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
					2016	2017	Anni successivi	Imputazione non ancora definita	
		(a)	(b)	(c) = (a)-(b)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h) = (c)+(d)+(e)+(f)+(g)
06	Ufficio tecnico	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Statistica e sistemi informativi	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Risorse umane	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Altri servizi generali	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione (solo per le Regioni)	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTALE MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione	0	0	0	0	0	0	0	0
02	MISSIONE 2 - Giustizia								
01	Uffici giudiziari	0	0	0	0	0	0	0	0

© EUTEKNE - Tutti i diritti riservati

180

RENDICONTO

- ❑ In sede di rendiconto, IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NON SI COSTITUISCE, se le spese degli esercizi successivi per cui è stato accantonato, non sono state impegnate. Tali risorse confluiscono nella quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.
- ❑ Al consuntivo è allegato un prospetto che evidenzia la corrispondenza tra l'importo definitivo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale e gli impegni assunti con imputazione agli esercizi successivi.

RENDICONTO – ENTRATA

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2015 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R) ⁽³⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS-RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A) ⁽⁴⁾		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP ⁽⁵⁾	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS ⁽⁶⁾		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	CP	0,00						
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽¹⁾	CP	0,00						
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽²⁾	CP	0,00						
TITOLO 1:	Entrate correnti di natura trib., contr. e pereq.								
10101	Tipologia 101: Imposte tasse e assimilati	RS	100	RR	40	R	- 10	EP	50
		CP	120	RC	20	A	100	CP	- 20
		CS	190	TR	60	CS	- 130	TR	130

RENDICONTO – ENTRATA (1/2)

1. Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio dell'anno precedente (spesa). Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118/2011 si indica un importo pari a 0 e, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui previsto dall'articolo 3, comma 7, l'importo del fondo pluriennale vincolato determinato in tale occasione.
3. Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (comprende l'importo dei crediti definitivamente cancellati in quanto assolutamente inesigibili, l'importo dei crediti cancellati e reimputati agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile effettuata in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, l'importo dei crediti di dubbia e difficile esazione cancellati secondo le modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria 9.2). La voce comprende inoltre le rettifiche in aumento dei residui attivi effettuate a seguito della riscossione di residui attivi cancellati dalle scritture (ad es. In anni precedenti è stato cancellato un residuo attivo in quanto considerato assolutamente inesigibile. In caso di riscossione di tale credito nel corso dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto si effettua un riaccertamento dei residui attivi in aumento). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

RENDICONTO – ENTRATA (2/2)

4. Indicare gli accertamenti imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei crediti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del D.Lgs. 118/2011 la voce comprende i crediti che sono stati oggetto del riaccertamento straordinario dei residui e reimputati all'esercizio.
5. Le maggiori entrate sono indicate con il segno "+", le minori entrate sono indicate con il segno "-".

RENDICONTO – SPESA

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2015 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R) ⁽¹⁾			RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I) ⁽²⁾		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP- I-FPV)	RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I-PC)	
				PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) ⁽³⁾			TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZION E	CP	0,00							
	MISSIONE	01	Servizi istituzionali, generali e di gestione									
0101	Programma	01	Organi istituzionali									

RENDICONTO – SPESA (1/2)

1. Indicare l'ammontare complessivo derivante dal riaccertamento dei residui (sia l'importo dei debiti definitivamente cancellati dalle scritture, sia, l'importo dei debiti cancellati e reimputati agli esercizi successivi effettuato in occasione del riaccertamento straordinario dei residui). Non riguarda il riaccertamento di impegni di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto. In sede di riaccertamento dei residui non può essere effettuata una rettifica in aumento dei residui passivi se non nei casi espressamente consentiti (Principio contabile applicato della contabilità finanziaria 9.1 di cui all'Allegato n. 4-2). Le rettifiche in aumento sono indicate con il segno "+", le rettifiche in riduzione sono indicate con il segno "-".

RENDICONTO – SPESA (2/2)

1. Indicare gli impegni imputati contabilmente all'esercizio cui il rendiconto si riferisce al netto dei debiti che, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui effettuato ai sensi dell'articolo 3, comma 4, risultassero non esigibili e reimputati agli esercizi in cui le obbligazioni risultano esigibili. Nel primo esercizio di applicazione del titolo primo del decreto legislativo n. 118 del 2011, la voce comprende i debiti che sono stati cancellati nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui con imputazione all'esercizio.
1. Indicare l'importo degli impegni assunti (negli esercizi precedenti e nell'esercizio di competenza) e imputati agli esercizi successivi finanziati con il fondo pluriennale vincolato.

ANNO 2014			
ENTRATA	€	SPESA	€
CCDDPP Mutuo	500.000,00	Incarico profess. Stadio	100.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	400.000,00
Totale entrata	500.000,00	Totale spesa	500.000,00

ANNO 2015			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	400.000,00	Stadio 1 s.a.l.	da 150.000,00
			a 100.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	300.000,00
Totale entrata	400.000,00	Totale spesa	400.000,00

ANNO 2016			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	300.000,00	Stadio fine lavori	300.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	-
Totale entrata	300.000,00	Totale spesa	300.000,00

RENDICONTO - ALLEGATO B - DETTAGLIO FPV

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*								
MISSIONI E PROGRAMMI	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2015 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2015 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2014 rinviata all'esercizio 2016 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2016 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione all'esercizio 2017 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2015 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2015
	(a)	(b)	(x)	(c) = (a) - (b) - (x)	(d)	(e)	(f)	(g) = (c) + (d) + (e) + (f)
01 MISSIONE 1 - Servizi istit. gen. e gest.								
01 Organi istituzionali	400	150	- 50	300	10	20	30	360
02 Segreteria generale				0				0
Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				0				0
03 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				0				0
04 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				0				0

© EUTEKNE - Tutti i diritti riservati

189

RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

© EUTEKNE - Tutti i diritti riservati

Il riaccertamento straordinario dei residui è l'attività prevista dall'art. 3 co. 7 del nuovo DLgs. 118/2011, diretta ad adeguare lo stock dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2014 alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria c.d. potenziata.

Il riaccertamento straordinario dei residui è effettuato con riferimento alla data del 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014.

In caso di mancata deliberazione del riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2015, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, agli enti locali si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I PASSAGGI FONDAMENTALI (1/4)

1. Prima di adeguare al nuovo principio lo stock dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi precedenti, è tuttavia necessario determinarne l'importo in via definitiva, nel rispetto del previgente ordinamento contabile, con l'approvazione del rendiconto della gestione 2014.

Mentre si provvede al tradizionale riaccertamento dei residui necessario alla predisposizione del rendiconto 2014, è bene preparare anche il riaccertamento straordinario dei residui, individuando per ciascun residuo definito nel rispetto del vecchio ordinamento, quelli non sorretti da alcuna obbligazione giuridica, destinati ad essere definitivamente cancellati e, per quelli corrispondenti ad obbligazioni perfezionate, l'esercizio di scadenza dell'obbligazione.

Le due operazioni sono distinte ma vanno poste in essere praticamente contestualmente.

2. Infatti il Consiglio approva il Rendiconto 2014 il cui presupposto è il riaccertamento tradizionale dei residui e, nella stessa giornata (così previsto dal Principio contabile applicato della competenza finanziaria potenziata al punto 9.3) la Giunta, previo parere dell'Organo di Revisione, approva il riaccertamento dei residui secondo i nuovi criteri provvedendo quindi alla reimputazione dei residui attivi e passivi agli esercizi in cui le obbligazioni verranno a scadenza e come tali saranno esigibili.

I PASSAGGI FONDAMENTALI (2/4)

3. Inoltre è necessario provvedere alla conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2015, (ex DPR 194/96) e del bilancio di previsione armonizzato 2015-2017, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui.
4. Rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, applicabile al bilancio di previsione 2015.
5. Determinazione delle quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione 2015, con particolare riferimento al fondo crediti di dubbia esigibilità.
6. Per la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario e dell'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità sono previste modalità "straordinarie", individuate da un decreto in corso di definizione. In ogni caso è previsto, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015 può essere ripianato in trenta anni.

I PASSAGGI FONDAMENTALI (3/4)

7. **Variazione** del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui al punto 2). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato.
8. Reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione del punto 2) a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di **disavanzo tecnico**. In tal caso ai sensi del comma 13 il disavanzo tecnico va coperto nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati (-) e del fondo pluriennale (+) vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.

I PASSAGGI FONDAMENTALI (4/4)

9. Nel caso contrario la differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.
10. Accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE –
ALLEGATO 5/2 (1/2)

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)=(e)-(d) ⁽¹⁾	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (G)=(a)-(b)-(c)-(d)+(e)-(f)	(=)	
Composizione del risultato di amministrazione dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):		
Parte accantonata ⁽²⁾		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽³⁾		
Fondo residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁴⁾		
Fondoal 31/12/N-1		
Fondoal 31/12/N-1		
Totale parte accantonata (h)		

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – ALLEGATO 5/2 (2/2)

Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli da specificare di		
	Totale parte vincolata (i)	
	Totale parte destinata agli investimenti (l)	
	Totale parte disponibile (M)=(g)-(h)-(i)-(l)	
Se (m) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015 ⁽⁶⁾		

ESEMPIO DI REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI E FUNZIONAMENTO FPV

Residui attivi parte capitale reimputati	20 (–)
Residui passivi parte capitale reimputati	100 (+)
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	80 (=)
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	10 (=)

ESEMPIO DI REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI E FUNZIONAMENTO FPV

	2015	2016	2017	2018	Totale
FPV Parte Corrente	10				10
Reimputazione R.A. -Titolo IV	15	3	2	0	20
FPV Parte Capitale	80*	25	8	4	
TOTALE ENTRATE	105	28	10	4	
Reimputazione al Titolo I	10	0	0	0	10
FPV Parte Corrente	0				0
Reimputazione al Titolo II	70	20	6	4	100
FPV Parte Capitale	25 * (80-55)	8	4	0	
TOTALE SPESE	105	28	10	4	

* Come risulta dal 5.1, il FPV, che è costituito solo nel caso di eccesso di reimputazioni di RP su RA in sede di riaccertamento, viene utilizzato per finanziare, anno per anno, solo l'eccesso di RP reimputati in questo caso al 2015 rispetto ai RA reimputati al medesimo esercizio. Nell'esempio la differenza tra RP e RA reimputati è di 55 (70-15), per cui il FPV passa da 80 a 25 (80-55).

BILANCIO DI PREVISIONE - ENTRATA

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾	PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	10	0	0
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	80	25	8
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00	

BILANCIO DI PREVISIONE – SPESA (1/2)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
		DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE ⁽¹⁾			0,00	0,00	0,00
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione						
0101 Programma	01 Organi istituzionali						
	Titolo 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	10	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	10	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	

* Di cui già impegnato negli esercizi precedenti ed imputato all'esercizio in corso

BILANCIO DI PREVISIONE – SPESA (2/2)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽²⁾			
					PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	Titolo 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	95	0,00	0,00
				di cui già impegnato*	70	(0,00)	(0,00)
				di cui fondo pluriennale vincolato	(25)	(0,00)	(0,00)
				previsione di cassa	0,00	0,00	
Totale Programma	01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			di cui già impegnato*		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		

* Di cui già impegnato negli esercizi precedenti ed imputato all'esercizio in corso

DETERMINAZIONE DEL FPV EX PROSPETTO 5.1 – DISAVANZO TECNICO

	2015	2016	2017	2018	Totale
Reimputazione R.A. - Titolo IV	15	3	1	1	20
FPV Parte Capitale	80*	25	0	0	
TOTALE ENTRATE	95	28	1	1	
Applicazione disavanzo tecnico 2016 finanziato con maggiori reimputazioni di attivi su passivi in esercizi successivi al 2016			1	1	
Reimputazione al Titolo II	70	30	0	0	100
FPV Parte Capitale	25 in termini di incremento ex 5.1 = +80 (FPV Iniziale) - 55 (Utilizzazione nel 2015 pari a 70-15) + 0 (Saldo reimputazioni 2015 in quanto negativo)	0 in termini di incremento ex 5.1 = +25 (FPV Iniziale) - 25 (e non -27 per Utilizzazione nel 2016) + 0 (Saldo reimputazioni 2016 in quanto negativo)	0 in termini di incremento ex 5.1 = +0 (FPV Iniziale) - 0 (Utilizzazione nel 2017) + 0 (Saldo reimputazioni 2017 in cui va valorizzato il disavanzo di -1)	0 in termini di incremento ex 5.1 = +0 (FPV Iniziale) - 0 (Utilizzazione nel 2018) + 0 (Saldo reimputazioni 2018 in cui va valorizzato il disavanzo di -1)	
TOTALE SPESE	95	30 (disavanzo tecnico di -2)	1 (a titolo di recupero disavanzo)	1 (a titolo di recupero disavanzo)	

* Art. 3 comma 13 del nuovo D.Lgs. n. 118/2011

DETERMINAZIONE DEL FPV EX PROSPETTO 5.1 – DISAVANZO TECNICO

	2015	2016	2017	2018	Totale
Reimputazione R.A. - Titolo IV	40	0	20	20	80
FPV Parte Capitale	20*	50	0	0	
TOTALE ENTRATE	60	50	0	0	
Applicazione disavanzo			-20	-20	
Reimputazione al Titolo II	10	90	0	0	100
FPV Parte Capitale	50 5.1. = 20 (FPV Iniziale) + 0 (Utilizzo FPV nel 2015) + 30 (Saldo Reimputazioni)	0 5.1. = 50 (FPV Iniziale) + 50 (Utilizzo FPV nel 2015) + 0 (Saldo Reimputazioni)	0 5.1. = +0 (FPV Iniziale) - 0 (Utilizzazione nel 2017) + 0 (Saldo reimputazioni 2017 in cui va valorizzato il disavanzo di -20)	0 5.1. = +0 (FPV Iniziale) - 0 (Utilizzazione nel 2018) + 0 (Saldo reimputazioni 2018 in cui va valorizzato il disavanzo di -20)	
TOTALE SPESE	60	90 (disavanzo tecnico di -40)	20	20	

* Art. 3 comma 14 del nuovo D.Lgs. n. 118/2011

DISAVANZO TECNICO

13. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al co. 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico.
14. Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al co. 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato.

MAGGIOR DISAVANZO (1/2)

15. Le modalità e i tempi di copertura dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 rispetto al risultato di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante dalla rideterminazione del risultato di amministrazione a seguito dell'attuazione del co. 7, sono definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, in considerazione dei risultati al 1° gennaio 2015 e prevedendo incentivi, anche attraverso la disciplina del patto di stabilità interno e dei limiti di spesa del personale, per gli enti che, alla data del 31 dicembre 2017, non presentano quote di disavanzo derivanti dal riaccertamento straordinario dei residui. Per le regioni non rilevano i disavanzi derivanti dal debito autorizzato non contratto.

MAGGIOR DISAVANZO (2/2)

Sulla base dei rendiconti delle regioni e dei consuntivi degli enti locali relativi all'anno 2014 e delle delibere di riaccertamento straordinario dei residui sono acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, con tempi e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del DLgs. 281/97, e successive modificazioni. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli enti. Gli enti che non trasmettono le predette informazioni secondo le modalità e i tempi previsti dal decreto di cui al terzo periodo ripianano i disavanzi nei tempi più brevi previsti dal decreto di cui al primo periodo.

MAGGIOR DISAVANZO (1/2)

16. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui al co. 15, l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione al 1° gennaio 2015, determinato dal riaccertamento straordinario dei residui effettuato a seguito dell'attuazione del co. 7 e dal primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità è ripianato in non più di 30 esercizi a quote costanti l'anno. In attesa del decreto di cui al co. 15, sono definiti criteri e modalità di ripiano dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui al periodo precedente, attraverso un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Tale decreto si attiene ai seguenti criteri:
- a) utilizzo di quote accantonate o destinate del risultato di amministrazione per ridurre la quota del disavanzo di amministrazione;
 - b) ridefinizione delle tipologie di entrata utilizzabili ai fini del ripiano del disavanzo;
 - c) individuazione di eventuali altre misure finalizzate a conseguire un sostenibile passaggio alla disciplina contabile prevista dal presente decreto.

MAGGIOR DISAVANZO (2/2)

17. Il decreto di cui al co. 15 estende gli incentivi anche agli enti che hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'art. 78 se, alla data del 31 dicembre 2015, non presentano quote di disavanzo risalenti all'esercizio 2012. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 15, la copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione di cui all'art. 14, commi 2 e 3, del [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011](#), può essere effettuata fino all'esercizio 2042 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui nel 2012, e fino al 2043 da parte degli enti coinvolti nella sperimentazione che hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui al 1° gennaio 2014.

EXTRA DEFICIT

7. Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui, consistente:

EXTRA DEFICIT (1/2)

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015. Non sono cancellati i residui delle regioni derivanti dal perimetro sanitario cui si applica il titolo II e i residui passivi finanziati da debito autorizzato e non contratto. Per ciascun residuo **eliminato in quanto non scaduto** sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. **Per ciascun residuo passivo eliminato in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;**
- b) nella conseguente determinazione del fondo pluriennale vincolato da iscrivere in entrata del bilancio dell'esercizio 2015, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati ai sensi della lettera a), se positiva, e nella rideterminazione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 a seguito del riaccertamento dei residui di cui alla lettera a);

EXTRA DEFICIT (2/2)

- c) nella variazione del bilancio di previsione annuale 2015 autorizzatorio, del bilancio pluriennale 2015-2017 autorizzatorio e del bilancio di previsione finanziario 2015-2017 predisposto con funzione conoscitiva, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lettera a). In particolare gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi 2015, 2016 e 2017 sono adeguati per consentire la reimputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato (cfr. art. 11 comma 12);
- d) nella reimputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lettera a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2. La copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal fondo pluriennale vincolato, salvi i casi di disavanzo tecnico di cui al comma 13;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015, rideterminato in attuazione di quanto previsto dalla lettera b), al fondo crediti di dubbia esigibilità. L'importo del fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2. Tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

ESEMPIO DI REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI E FUNZIONAMENTO FPV - ALLEGATO 5.1

Residui ATTIVI parte capitale reimputati	80 (–)
Residui PASSIVI parte capitale reimputati	100 (+)
Fondo pluriennale vincolato di parte capitale	20 (=)

ESEMPIO DI REIMPUTAZIONE DEI RESIDUI E FUNZIONAMENTO FPV - ALLEGATO 5.1

	2015	2016	2017	2018	Totale
Reimputazione al Titolo IV	20	20	20	20	80
FPV Parte Capitale	20*	25	15	10	
TOTALE ENTRATE	40	45	35	30	
Reimputazione al Titolo II	15	30	25	30	100
FPV Parte Capitale	25 (Il FPV non viene utilizzato ed anzi Reimp Att – Reimp Pass) 20 + 5 = 25 (il FPV passa da 20 a 25 - v. Allegato 5.1)	15 (FPV utilizzato per 10 – Finanzia infatti il saldo negativo tra passivi e attivi e passa da 25 a 15 – I 15 devono essere stanziati in spesa per assicurare la copertura delle spese negli esercizi successivi)	10 (FPV utilizzato per 5 – Finanzia infatti il saldo negativo tra passivi e attivi e passa da 15 a 10 – I 10 devono essere stanziati in spesa per assicurare la copertura delle spese negli esercizi successivi)	0 (FPV utilizzato per 10 – Finanzia infatti il saldo negativo tra passivi e attivi e passa da 10 a 0)	
TOTALE SPESE	40	45	35	30	

ALLEGATO 5.1 AL DLGS. 118/2011 (1/3)

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI			
(digitare solo le celle evidenziate in giallo)			
FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2015		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2015 o successivi	1		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 e negli esercizi successivi, i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	a		
Residui attivi eliminati alla data del 1° gennaio 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2015 e successivi	2		
Fondo pluriennale vincolato da iscrivere nell'entrata del bilancio 2015, pari a $(3)=(1)+(a)-(2)$ se positivo, altrimenti indicare 0	3	-	-

ALLEGATO 5.1 AL DLGS. 118/2011 (2/3)

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI			
(digitare solo le celle evidenziate in giallo)			
FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2015	4		
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2015 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	b		
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2015	5		
Quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata utilizzata nel 2015, pari a $(6)=(4)+(b)-(5)$ se positivo, altrimenti indicare 0	6	-	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(7)=(5)-(4)-(b)$ altrimenti indicare 0	7		
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a $(4)+(b)-(5)-(3)$ se positivo		-	-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2015 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2016 $(8)=(3)-(6)+(7)$	8	-	-

ALLEGATO 5.1 AL DLGS. 118/2011 (3/3)

DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2015-2017 A SEGUITO DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		
(digitare solo le celle evidenziate in giallo)		
FONDO PLURIENNALE DI SPESA DEL BILANCIO 2015 E DI ENTRATA DEL BILANCIO 2017	PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Spese reimpegnate con imputazione all'esercizio 2016	9	
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 i cui impegni sono stati cancellati in assenza dell'obbligazione formalmente costituita	c	
Entrate riaccertate con imputazione all'esercizio 2016	10	
Quota del Fondo pluriennale vincolato accantonata in entrata utilizzata nel 2016, pari a $(11)=(9)+(c)-(10)$ se positivo, altrimenti indicare 0	11	-
Eccedenza dei residui attivi riaccertati accantonata al Fondo pluriennale vincolato di spesa, di importo non superiore a $(12)=(10)-(9)-(c)$ altrimenti indicare 0	12	
Quota spese reimpegnate eccedente rispetto al FPV di entrata e alle entrate riaccertate, pari a $(9)+(c)-(10)-(8)$ se positivo		-
Incremento del fondo pluriennale vincolato di spesa del bilancio di previsione 2016 e del fondo pluriennale di entrata dell'esercizio 2017 $(13)=(8)-(11)+(12)$	13	-

ALLEGATO 5.2 AL DLGS. 118/2011

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI		
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2014 (a)		
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+)	
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-)	
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+)	
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+)	
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f)	(-)	
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2015 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g)		

ALLEGATO 5.2 AL DLGS. 118/2011

Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2015 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/...	
Fondo residui perenti al 31/12/... (solo per le regioni)	
Fondo al 31/12/N-1	
Totale parte accantonata (i)	
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare di	
Totale parte vincolata (l)	
Totale parte destinata agli investimenti (m)	
Totale parte disponibile (n) = (k) - (i) - (l) - (m)	
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2015	

FPV - RIEPILOGO ADEMPIMENTI (1/2)

1. Depennare i residui che non hanno obbligazioni perfezionate al 31 dicembre 2014;
2. Eliminare i residui con obbligazioni perfezionate ma non esigibili al 31 dicembre 2014, tenendo presente che il residuo in esame deve essere reimputato all'anno in cui diverrà esigibile;
3. Determinazione del il "Fpv";
4. Determinazione del risultato di amministrazione a seguito delle rettifiche operate;
5. Variazione del bilancio previsionale del 2015 e pluriennale 2015-2017 se già approvato;
6. Accantonamento di una quota al "Fcde";
7. I residui pagati nel 2015 prima del riaccertamento straordinario dovranno comunque rimanere residui in sede di riaccertamento straordinario.

FPV - RIEPILOGO ADEMPIMENTI (2/2)

Se i residui passivi reimputati ad un determinato esercizio sono maggiori dei residui attivi si genera un disavanzo tecnico, che precedentemente doveva essere coperto con risorse dell'Ente, ma ora è riconosciuta la possibilità di approvare il bilancio in disavanzo. Se dalla reimputazione si crea un avanzo, tale somma dovrà essere vincolata al fine di coprire l'evidente deficit che si creerà negli anni successivi.

Va sottolineato che il riaccertamento straordinario dei residui è svolto anche nella ipotesi di esercizio provvisorio o di gestione provvisoria del bilancio 2015. Pertanto, in tale eventualità o anche nell'ipotesi di avvalersi dello slittamento dei termini di approvazione del bilancio di previsione oltre il 30 aprile 2015, si registreranno nelle scritture contabili le reimputazioni, pur in attesa dell'approvazione dei bilanci di previsione. Il bilancio di previsione 2015 che fosse approvato dopo il riaccertamento dei residui è elaborato, evidentemente, tenendo conto di tali registrazioni.

EUTEKNEFORMAZIONE

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE METODO I - ART. 186 TUEL

Art. 186 TUEL - Risultato contabile di amministrazione.

“Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi”

Tale risultato tiene conto sia dalla gestione di competenza, che della gestione dei residui.

	Fondo di cassa iniziale	2.000
+	Riscossioni totali	18.200
-	Pagamenti totali	16.000
=	Fondo di cassa finale	4.200
+	Residui attivi complessivi	3.500
-	Residui passivi complessivi	2.800
=	Risultato di amministrazione	4.900

ALLOCAZIONE CONTABILE FPV - RENDICONTO - ALLEGATO A - RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				0,00
RISCOSSIONI	(+)	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTI	(-)	0,00	0,00	0,00
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			0,00
RESIDUI ATTIVI	(+)	0,00	0,00	0,00
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	0,00	0,00	0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (*)	(-)			0,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (*)	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A)	(=)			0,00

(*) Indicare l'importo del fondo pluriennale vincolato risultante dal conto del bilancio (in spesa).

PRINCIPIO APPLICATO CONTABILITÀ FINANZIARIA FPV

ANNO 2014			
ENTRATA	€	SPESA	€
CCDDPP Mutuo	500.000,00	Incarico profess. Stadio	100.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	400.000,00
Totale entrata	500.000,00	Totale spesa	500.000,00

ANNO 2015			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	400.000,00	Stadio 1 s.a.l.	150.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	250.000,00
Totale entrata	400.000,00	Totale spesa	400.000,00

ANNO 2016			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	250.000,00	Stadio fine lavori	250.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	-
Totale entrata	250.000,00	Totale spesa	250.000,00

CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE METODO II - CORTE DEI CONTI

Gestione di competenza					
Totale accertamenti di competenza	+	0,00	accertamenti al netto del FPV in entrata		
Totale impegni di competenza	-	0,00	impegni		
Impegni confluiti nel FPV (Sia quelli provenienti dagli esercizi precedenti che gli incrementi del FPV nel corso dell'esercizio)	-	0,00	Si tratta dello stanziamento al FPV in spesa che corrisponde ad accertamenti cui seguono impegni imputati ad esercizi successivi a quello di competenza. Il che è compensato dall'inserimento, nel Riepilogo, tra le entrate, del FPV applicato al bilancio di competenza (a copertura sia degli impegni, che del FPV di parte spesa)	esempio: nel 2014 viene accertato 500 e impegnato 100 con FPV 400. Sempre nel 2014 si era previsto di impegnare nel 2015 un importo di 150 con FPV 250 e nel 2016 un importo di 250 con FPV pari a 0. Nel 2014 l'accertamento di 500 è neutralizzato da un impegno di 100 e da un FPV di spesa di 400 (di qui l'espressione «impegni confluiti nel FPV»). Nel 2015 abbiamo 150 di impegni e 250 di FPV che dovranno essere entrambi considerati con segno negativo per un importo di 400 che però sarà neutralizzato dall'utilizzo del FPV in entrata applicato al bilancio 2015 pari anch'esso a 400.	
SALDO GESTIONE COMPETENZA		0,00			

PRINCIPIO APPLICATO CONTABILITÀ FINANZIARIA FPV

ANNO 2014			
ENTRATA	€	SPESA	€
CCDDPP Mutuo	500.000,00	Incarico profess. Stadio	100.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	400.000,00
Totale entrata	500.000,00	Totale spesa	500.000,00

ANNO 2015			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	400.000,00	Stadio 1 s.a.l.	da 150.000,00 a 100.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	300.000,00
Totale entrata	400.000,00	Totale spesa	400.000,00

ANNO 2016			
ENTRATA	€	SPESA	€
Utilizzo f.do plurienn. Vinc. Stadio	300.000,00	Stadio fine lavori	300.000,00
		F.do Plur. Vinc. Stadio	-
Totale entrata	300.000,00	Totale spesa	300.000,00

CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE METODO II - CORTE DEI CONTI

Gestione dei residui				
Maggiori residui attivi riaccertati	+	0,00		
Minori residui attivi riaccertati	-			
Minori residui passivi riaccertati	+		50	
Impegni confluiti nel FPV	-		si veda la colonna contrassegnata dalla lettera x dell'Allegato b) al Rendiconto - Fondo pluriennale vincolato recante "Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) (spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio di competenza e coperte dal fondo pluriennale vincolato) effettuata nel corso dell'esercizio di competenza (cd. economie di impegno)". Il che è compensato dall'inserimento nel Riepilogo del FPV applicato al bilancio di competenza. Per cui se gli impegni in questione dovessero passare da 150 a 100 il FPV dovrebbe aumentare da 250 a 300 mentre nella cella superiore si dovrebbero avere minori residui passivi per 50. esempio: nel 2014 viene accertato 500 e impegnato 100 con FPV 400. Sempre nel 2014 si era previsto di impegnare nel 2015 un importo di 150 con FPV 250 e nel 2016 un importo di 250 con FPV pari a 0. A seguito del riaccertamento a fine 2015 ci si rende conto che sono stati assunti impegni di 100 in luogo di 150. Ne seguirà che in rendiconto si iscriverà un minore residuo passivo per 50 con segno + e un corrispondente aumento del FPV in spesa per 50. (Impegni 100 + FPV 300 neutralizzato dall'utilizzo del FPV applicato al bilancio 2015 pari anch'esso a 400)	
SALDO GESTIONE RESIDUI		0,00		

CALCOLO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE METODO II - CORTE DEI CONTI

RIEPILOGO		
SALDO GESTIONE COMPETENZA	–	0,00
SALDO GESTIONE RESIDUI	–	0,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	+	0,00
FONDO PLURIENNALE APPLICATO AL BILANCIO	+	0,00
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	+	
AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12		0,00
RISULTATO TECNICO		
AVANZO (DISAVANZO) D'AMMINISTRAZIONE AL 31.12		0,00
ACCANTONAMENTO FSC		0,00
PARTI VINCOLATE E PER INVESTIMENTI		0,00
PARTI DISPONIBILI		0,00

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - PARTI ACCANTONATE E VINCOLATE

Costituiscono una deroga al principio generale dell'Unità del bilancio secondo cui, ai sensi dell'art. 162 TUEL, la totalità delle Entrate finanzia (indistintamente) il complesso delle Spese e salvo il principio dell'Equilibrio economico.

Esse rimangono pertanto vincolate al finanziamento di spese legate al perseguimento delle finalità di volta in volta previste senza poter essere distratte per altri fini.

Esempi:

- Proventi da permessi di costruire (iscritte al Titolo IV, destinabili al finanziamento di spese correnti nella misura percentuale prevista per legge. Ciò è consentito fino al 2014 in quanto la deroga legale al principio degli equilibri correnti di cui all'art. 162, co. 6 del DLgs. 267/2000 disposta, da ultimo, dall'art. 2 co. 41 del DL 225/2010 convertito nella L. 10/2011 che ha prorogato al 31.12.2012 la possibilità prevista dall'art. 2 co. 8 della L. 244/2007, di utilizzare gli oneri di urbanizzazione nella misura del 50% per il finanziamento di spese correnti e per un ulteriore 25% esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale è stata ulteriormente prorogata dal DL 35/2013);

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - PARTITE VINCOLATE (1/2)

- ☐ parte dei proventi (50%) delle sanzioni conseguenti a violazioni del codice della strada vincolata ad investimenti ex art. 208 CdS;
- ☐ parte destinata agli investimenti;
- ☐ altri vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili;
- ☐ trasferimenti di enti pubblici vincolati per legge o per atto dell'Ente erogatore;
- ☐ mutui di scopo (ai sensi dell'art. 202 co. 2, le entrate da indebitamento per il finanziamento di spese di investimento sono a destinazione vincolata);
- ☐ prestiti, anche obbligazionari;
- ☐ aperture di credito;
- ☐ vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- ☐ altri vincoli;
- ☐ fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - PARTITE VINCOLATE (2/2)

Le entrate vincolate rilevano a diversi fini.

Il vincolo di destinazione può essere derivante dalla legge o anche dal soggetto erogatore.

Si considerano impegnati gli stanziamenti per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge.

Utilizzo per cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

Obbligo per il Resp. Uff. Fin. di evidenziare contabilmente tali entrate. Ciò sia ai fini di cui all'art. 158 TUEL (Metodologie di correlazione e tecniche di rendicontazione - Indicazione nei mandati e nelle reversali dei vincoli ex artt. 180 e 185), sia ai fini della impignorabilità ex art. 159 TUEL.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE (1/2)

Cfr. Questionario Corte Conti

Delle voci elencate assume rilevanza la parte di avanzo costituita da fondi non vincolati poiché può essere destinata liberamente dall'ente, mentre le altre parti (vincolato, per investimenti e per fondo ammortamento), sono fondi da utilizzare per ricostituire i vincoli di destinazione.

L'avanzo non vincolato va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria dei fondi vincolati e/o accantonati. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE (2/2)

Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria dei fondi vincolati e/o accantonati è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio (compreso il fondo ammortamento ex art. 187, comma 2, lett. a) del TUEL). Ciò in quanto i vincoli di destinazione delle risorse confluite nel risultato di amministrazione permangono anche se quest'ultimo non è capiente a sufficienza o è negativo. In tal caso l'ente dovrà provvedere a reperire le risorse necessarie anche mediante il ricorso ai fondi non vincolati che, in tale ipotesi, potrebbero assumere valore negativo (disavanzo). Il valore negativo esprime il disavanzo sostanziale di amministrazione che deve essere obbligatoriamente applicato al bilancio di previsione per ricostituire integralmente i fondi vincolati (art. 188 del TUEL).

Caso 1		
Gestione di competenza	Competenza: Accertamenti Entrate non vincolate	+ 100
	Competenza: Impegni Spese non vincolate	– 95
	Competenza: Accertamenti Entrate vincolate	+ 45
	Competenza: Impegni Spese vincolate	– 45
Risultato gestione di competenza		+ 5
Saldo della gestione residui	(maggiori residui attivi riaccertati – minori residui attivi riaccertati – residui passivi riaccertati)	0
Avanzo o Disavanzo degli esercizi precedenti applicato		0
Avanzo degli esercizi precedenti non applicato		0
Risultato di amministrazione		+ 5
Risultato di amministrazione non vincolato		+ 5

CASO 1

È dunque necessario verificare che le risorse vincolate contenute nell'avanzo (sia sotto forma di residui attivi che di cassa vincolata) siano collegate ad altrettante voci di spesa anch'esse evidenziate all'interno dell'avanzo (residui passivi). In questo caso, come nell'esempio di cui sopra, l'avanzo accertato, salve le verifiche sull'attendibilità dei residui attivi, è libero.

E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Esercizio N	Gestione di competenza	Competenza: Accertamenti Entrate non vincolate	+ 100
		Competenza: Impegni Spese non vincolate	- 100
		Competenza: Accertamenti Entrate vincolate	+ 300
		Competenza: Impegni Spese vincolate	- 100 (Ribasso d'asta)
	Saldo della gestione residui		0
	Avanzo degli esercizi precedenti applicato o non applicato o Disavanzo degli esercizi precedenti		0
	Risultato di amministrazione		+ 200 (Vincolato)
Esercizio N+1	Gestione di competenza	Competenza: Accertamenti Entrate non vincolate	+ 50
		Competenza: Impegni Spese non vincolate	- 200
		Competenza: Accertamenti Entrate vincolate	0
		Competenza: Impegni Spese vincolate	0
	Saldo della gestione residui		0
	Avanzo degli esercizi precedenti applicato o non applicato o Disavanzo degli esercizi precedenti		+ 200 (Vincolato)
	Risultato di amministrazione		+ 50 (Vincolato)

E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

CASO 2

In questo secondo caso invece le risorse vincolate, anche se utilizzate per coprire il disavanzo di competenza per 150, devono trovare il correlativo impiego e se sono di importo di superiore all'avanzo accertato (come nel caso in esame), l'ente è in sostanziale disavanzo e devono essere ricostituite.

Nella fattispecie il risultato di 50 è tutto vincolato; ad esso si aggiunge la necessità di ricostituire le partite vincolate fino a 200 e quindi per altri 150, vale a dire dell'importo utilizzato per il calcolo del risultato contabile di amministrazione.

CASO 3

Fondo cassa al 31.12		15.000.000
Di cui		
	Cassa vincolata	13.000.000
	Cassa libera	2.000.000
Residui attivi		80.000.000
Residui passivi		83.000.000
Risultato Amministrazione		12.000.000
Di cui		
	Fondi Vincolati	9.000.000
	Fondi Liberi	3.000.000

CASO 3 (1/3)

Il fatto che la cassa vincolata sia di importo superiore ai fondi vincolati contenuti nell'avanzo accertato non deve indurre in confusione:

La cassa vincolata infatti deve trovare capienza alternativamente:

- ☐ o nei residui passivi correlati (in quanto tali vincolati al perseguimento della relativa finalità istituzionale);
- ☐ o nell'avanzo vincolato (nel caso in cui intervenga un'economia di spesa quale ad esempio il ribasso d'asta).

CASO 3 (2/3)

Nell'esempio sopra riportato è verosimile dedurre che a fronte di riscossioni di entrate vincolate siano stati mantenuti in tutto o in parte i correlati residui passivi (e sotto questo aspetto i residui passivi sono di importo superiore alla cassa vincolata) nel caso in cui le obbligazioni passive corrispondenti non siano andate a scadenza (in tal caso il mantenimento del residuo passivo vincolato determina una riduzione del risultato); o, in alternativa, in tutto o in parte, a seguito di economie di spesa vincolate, si sia creato un avanzo vincolato (in tal caso l'economia di spesa determina un miglioramento del risultato).

Nel primo esempio dunque il mantenimento del R.P.V. determina la tendenziale coesistenza di una cassa vincolata a fronte di un risultato non elevato. Nel secondo caso l'economia di spesa determina la tendenziale coesistenza di una cassa vincolata accompagnata da un risultato aumentato in misura pari all'economia di spesa.

CASO 3 (3/3)

D'altra parte è anche chiaro che la cancellazione di residui passivi vincolati determina un aumento dell'avanzo vincolato:

(Cassa Vincolata 100 + R.A. 0 – R.P. 100 = Risultato di amministrazione 0)
 = a seguito di cancellazione di R.P. vincolati a =
 (cassa Vincolata 100 + R.A. 0 – R.P. 0 = Risultato di amministrazione 100
 di cui vincolati 100)

Rappresenterebbe certamente una criticità invece, il caso in cui la cassa vincolata fosse di importo superiore alla sommatoria dei residui passivi e dell'avanzo vincolato.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE – COMPOSIZIONE ED UTILIZZO

ART. 187 TUEL COMMA 1 NUOVO TESTO (1/2)

Il risultato di amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati.

I fondi destinati agli investimenti sono costituiti dalle entrate in c/capitale senza vincoli di specifica destinazione non spese, e sono utilizzabili con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto.

È una codificazione di un principio già rinvenibile nel vecchio ordinamento dalla lettura del testo dell'art. 162 co. 6 e 199 che sotto questo aspetto non hanno subito modifiche di rilievo.

L'indicazione della destinazione nel risultato di amministrazione per le entrate in conto capitale che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

ART. 187 TUEL COMMA 1 NUOVO TESTO (2/2)

I trasferimenti in conto capitale non sono destinati al finanziamento degli investimenti e non possono essere finanziati dal debito e dalle entrate in conto capitale destinate al finanziamento degli investimenti.

Si tratta di una conseguenza della nuova regola di cui all'art. 162 comma 6 nuova formulazione.

I fondi accantonati comprendono gli accantonamenti per passività potenziali e il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel caso in cui il risultato di amministrazione non sia sufficiente a comprendere le quote vincolate, destinate e accantonate, l'ente è in disavanzo di amministrazione.

Tale disavanzo è iscritto come posta a se stante nel primo esercizio del bilancio di previsione secondo le modalità previste dall'art. 188.

ART. 187 TUEL COMMA 2

La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito indicate in ordine di priorità:

- a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
- b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
- c) per il finanziamento di spese di investimento;
- d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;
- e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.

Resta salva la facoltà di impiegare l'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", in occasione dell'approvazione del rendiconto, sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo della quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità, per finanziare lo stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

ART. 187 TUEL COMMA 3

Le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite:

- a) da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato (a partire da quello del penultimo esercizio precedente se approvato e precedenti);
- b) o derivanti da fondi vincolati (anche se provenienti dall'ultimo o da esercizi comunque precedenti per i quali manca l'approvazione)

possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione o con provvedimento di variazione al bilancio.

L'utilizzo della quota vincolata o accantonata del risultato di amministrazione è consentito, sulla base di una relazione documentata del dirigente competente, anche in caso di esercizio provvisorio, esclusivamente per garantire la prosecuzione o l'avvio di attività soggette a termini o scadenza, la cui mancata attuazione determinerebbe danno per l'ente, secondo le modalità individuate al comma 3-*quinquies*.

ART. 187 TUEL COMMA 3 - BIS

L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli [articoli 195](#) e [222](#), fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'[articolo 193](#).

ART. 187 TUEL COMMA 3 - TER

Costituiscono quota vincolata del risultato di amministrazione le entrate accertate e le corrispondenti economie di bilancio:

- a) nei casi in cui la legge o i principi contabili generali e applicati individuano un vincolo di specifica destinazione dell'entrata alla spesa;
- b) derivanti da mutui e finanziamenti contratti per il finanziamento di investimenti determinati;
- c) derivanti da trasferimenti erogati a favore dell'ente per una specifica destinazione determinata;
- d) derivanti da entrate accertate straordinarie, non aventi natura ricorrente, cui l'amministrazione ha formalmente attribuito una specifica destinazione. È possibile attribuire un vincolo di destinazione alle entrate straordinarie non aventi natura ricorrente solo se l'ente non ha rinviato la copertura del disavanzo di amministrazione negli esercizi successivi e ha provveduto nel corso dell'esercizio alla copertura di tutti gli eventuali debiti fuori bilancio, compresi quelli di cui all'art. 193.

L'indicazione del vincolo nel risultato di amministrazione per le entrate vincolate che hanno dato luogo ad accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esazione è sospeso, per l'importo dell'accantonamento, sino all'effettiva riscossione delle stesse.

ART. 187 TUEL COMMA 3 - QUATER

Se il bilancio di previsione impiega **quote vincolate** del risultato di amministrazione presunto ai sensi del comma 3, entro il 31 gennaio la Giunta verifica l'importo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto sulla base di un **preconsuntivo relativo alle entrate e alle spese vincolate** ed approva l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. [11, comma 3, lettera a\)](#), del [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni (Allegato a) dell'Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011).

Se la quota vincolata del risultato di amministrazione presunto è inferiore rispetto all'importo applicato al bilancio di previsione, l'ente provvede immediatamente alle necessarie variazioni di bilancio che adeguano l'impiego del risultato di amministrazione vincolato.

E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE ED UTILIZZO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

<u>1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:</u>	
(+) Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+) Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio N-1	0,00
(+) Entrate già accertate nell'esercizio N-1	0,00
(-) Uscite già impegnate nell'esercizio N-1	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio N-1	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio N-1	0,00
Risultato di amministrazione dell'esercizio N-1 alla data di redazione del bilancio di	
= previsione dell'anno N	0,00
+ Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
- Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
+/- Variazioni dei residui attivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
-/+ Variazioni dei residui passivi, presunte per il restante periodo dell'esercizio N-1	0,00
- Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio N-1 ⁽¹⁾	0,00
=	0,00
A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1 ⁽²⁾	

E RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE - COMPOSIZIONE ED UTILIZZO

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO N DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)*

<u>2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12 N-1:</u>	
Parte accantonata ⁽³⁾	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/N-1 ⁽⁴⁾	
Fondoal 31/12/N-1 ⁽⁵⁾	
Fondoal 31/12/N-1	
	B) Totale parte accantonata 0,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Vincoli derivanti da trasferimenti	
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Altri vincoli da specificare	
	C) Totale parte vincolata 0,00
Parte destinata agli investimenti	
	D) Totale destinata agli investimenti
	E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	
<u>3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/N-1⁽⁷⁾:</u>	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	
Utilizzo altri vincoli da specificare	
	Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto 0,00

ART. 187 TUEL COMMA 3 - *QUINQUIES*

Le variazioni di bilancio che, in attesa dell'approvazione del consuntivo, applicano al bilancio quote vincolate o accantonate del risultato di amministrazione, sono effettuate solo dopo l'approvazione del prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta di cui al comma 3-*quater*.

Le variazioni consistenti nella mera re-iscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate, possono essere disposte dai dirigenti se previsto dal regolamento di contabilità o, in assenza di norme, dal responsabile finanziario. In caso di esercizio provvisorio tali variazioni sono di competenza della Giunta.

ART. 187 TUEL COMMA 3 - *SEXIES*

Le quote del risultato presunto derivante dall'esercizio precedente costituite dagli accantonamenti effettuati nel corso dell'esercizio precedente possono essere utilizzate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, per le finalità cui sono destinate, con provvedimento di variazione al bilancio, se la verifica di cui al comma 3-*quater* e l'aggiornamento dell'allegato al bilancio di previsione di cui all'art. 11, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, sono effettuate **con riferimento a tutte le entrate e le spese** dell'esercizio precedente e non solo alle entrate e alle spese vincolate.

ART. 188 TUEL - *Disavanzo di amministrazione* (1/4)

1. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'[articolo 186](#), è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione.

Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale.

ART. 188 TUEL - *Disavanzo di amministrazione* (2/4)

Ai fini del rientro, in deroga all'[art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione, contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso.

ART. 188 TUEL - *Disavanzo di amministrazione* (3/4)

1-bis. L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma.

1-ter. A seguito dell'eventuale accertamento di un disavanzo di amministrazione presunto nell'ambito delle attività previste dall'art. 187, comma 3-quinquies, effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio nel rispetto di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, si provvede alla tempestiva approvazione del bilancio di previsione. Nelle more dell'approvazione del bilancio la gestione prosegue secondo le modalità previste dall'art. 163, comma 3.

ART. 188 TUEL - *Disavanzo di amministrazione* (4/4)

1-quater. Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi

SPESE DI PERSONALE E NUOVO SISTEMA CONTABILE

SPESE DI PERSONALE E PASSAGGIO AD ARMONIZZAZIONE (1/2)

I TERMINI DEL PROBLEMA

Nel corso del primo esercizio di adozione del principio della competenza finanziaria potenziata, il passaggio ad un differente metodo di calcolo comporta che gli enti che in precedenza impegnavano il trattamento accessorio del personale sulla base della competenza economica (nello stesso esercizio del tabellare) non hanno imputato all'esercizio 2012 gli impegni riguardanti le indennità accessorie erogate al personale nel corso del 2012, già impegnate nel 2011 e pagate in conto residui, e non potranno imputare all'esercizio 2012 gli impegni riguardanti le indennità accessorie che saranno erogate nel 2013, in quanto tenuti al rispetto del principio in sperimentazione.

SPESE DI PERSONALE E PASSAGGIO AD ARMONIZZAZIONE (2/2)

2011		2012		2013	
Tabellare 2011	Accessorio 2011	Tabellare 2012	Accessorio 2012	Accessorio 2012	Tabellare 2013
Imp. 2011 = 100	Imp. 2011 = 10	Imp. 2012 = 100	Res. 2011 = 10	Imp. 2013 = 10	Imp. 2013 = 100
110		100		110	

SPESE DI PERSONALE E PASSAGGIO AD ARMONIZZAZIONE

La soluzione normativa - DL 102/2013, art. 9 co. 5:

«5. Con riferimento all'esercizio 2013, per gli enti in sperimentazione, la verifica del limite riguardante la spesa del personale di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e (...) successive modificazioni può essere effettuata con riferimento all'esercizio 2011».

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (1/7)

Nel primo esercizio di applicazione di tale principio sono possibili le seguenti casistiche.

- 1) Gli enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, non hanno problemi di discontinuità nel rispetto dei vincoli riguardanti la spesa di personale, in quanto in ciascun esercizio impegnano spese di personale riguardanti un'annualità completa.

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento;
- b) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- c) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (2/7)

Pertanto, nel primo esercizio del bilancio di previsione, tali enti provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

A seguito del riaccertamento straordinario, lo stanziamento iniziale così determinato è incrementato della spesa riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare e pagare nell'anno in corso (sotto la voce di bilancio «impegni assunti negli esercizi precedenti»).

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (3/7)

2) Anche per gli enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il PAGAMENTO del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, DOPO il RIACCERTAMENTO straordinario dei residui.

Infatti, a seguito del riaccertamento straordinario, i residui passivi risultanti al 31/12 dell'esercizio che precede il primo anno di sperimentazione e riguardanti le spese relative al trattamento accessorio e premiante riferite all'esercizio precedente sono cancellati e reimputati alla competenza del primo esercizio del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, garantendone la copertura attraverso il fondo pluriennale vincolato determinato con l'operazione di riaccertamento straordinario.

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (4/7)

3) Nel caso in cui gli enti di cui al punto 2), che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio cui tali spese si riferiscono, provvedano al PAGAMENTO di tali voci PRIMA del RIACCERTAMENTO straordinario dei residui, è necessario, al fine di evitare problemi di discontinuità del livello degli impegni ai fini del rispetto dei vincoli della spesa di personale, effettuare il pagamento nel rispetto del presente principio, imputandolo alla competenza dell'esercizio in corso, piuttosto che ai residui dell'esercizio precedente.

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (5/7)

A tal fine l'ente deve impegnare nuovamente la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante riferita all'esercizio precedente, nonostante tale spesa risulti già impegnata con riferimento a tale esercizio.

Pertanto, anche tali enti, nel primo esercizio del bilancio di previsione, provvedono a stanziare spese di personale riguardanti complessivamente le seguenti componenti:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo.

L'impegno riguardante la spesa relativa al trattamento accessorio e premiante dell'esercizio precedente è registrato a valere dello stanziamento riguardante la lett.

a).

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (6/7)

Nel corso del riaccertamento straordinario dei residui, l'ente procede alla cancellazione e alla reimputazione del residuo passivo riguardante il trattamento accessorio e premiante riferito all'esercizio precedente, come se tale spesa non fosse stata nuovamente impegnata e già pagata.

Si provvede pertanto alla variazione dello stanziamento iniziale incrementandolo della spesa riguardante la premialità. Al termine delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario dei residui, gli stanziamenti riguardanti la spesa di personale risultano così determinati:

- a) la spesa riguardante l'anno di riferimento, destinata ad essere liquidata nell'anno, impegnata (anche) per la premialità e il trattamento dell'anno precedente, già pagata;
- b) il fondo pluriennale riguardante la premialità e il trattamento accessorio dell'anno in corso, da liquidare nell'anno successivo;
- c) la premialità e il trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento, impegnata a seguito del riaccertamento straordinario dei residui.

IL NUOVO PRINCIPIO APPLICATO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA (7/7)

Poiché non è possibile avere un doppio impegno per la medesima spesa, a seguito delle procedure riguardanti il riaccertamento straordinario, è necessario procedere alla eliminazione della duplicazione, cancellando l'impegno di cui alla lett. c), fermo restando lo stanziamento complessivo e la relativa copertura rideterminata a seguito del riaccertamento straordinario costituita dal fondo pluriennale vincolato destinato a finanziare la premialità dell'anno in corso. In caso di esercizio provvisorio, si applicano i medesimi principi.

CASO 1 (1/2)

Caso 1 - Enti che già impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nell'esercizio successivo a quello cui tali spese si riferiscono, e che non hanno problemi di discontinuità (L'esempio si riferisce all'ipotesi standard di sottoscrizione del contratto integrativo entro gli esercizi di riferimento 2015 e 2016 e di rinvio del trattamento accessorio all'esercizio successivo)

CASO 1 (2/2)

2014		2015		2016	
Accessorio 2013	Imp. 10	Accessorio 2014 - Finanziato da Risorse di Esercizio.	Imp. 10	Accessorio 2015 - Finanziato da FPV Entrata; - Impegni assunti nel 2015.	Imp. 10
Tabellare 2014	Imp. 100	Tabellare 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio.	Imp. 100	Tabellare 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio.	Imp. 100
Accessorio 2014	Imp. 0	Accessorio 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - <u>Costituzione in spesa di FPV per 10.</u>	Imp. (10)	Accessorio 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - <u>Costituzione in spesa di FPV per 10.</u>	Imp. (10)
Riepilogo					
Stanziamiento di Spesa 110 Impegno 110		Stanziamiento di Spesa 120 (di cui: - 10 FPV parte Spesa) Impegno 110		Stanziamiento di Spesa 120 (di cui: - 10 Impegni da Esercizi precedenti - 10 FPV parte Spesa) Impegno 110	
Stanziamiento di Entrata 110 di cui: 110 da Risorse di Esercizio.		Stanziamiento di Entrata 120 di cui: 120 da Risorse di Esercizio.		Stanziamiento di Entrata 120 di cui: - 10 FPV parte Entrata; - 110 da Risorse di Esercizio.	

© EUTEKNE - Tutti i diritti riservati

71

CASO 2 (1/2)

Caso 2 - Enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono e per i quali non si determinano problemi di discontinuità, a condizione che il PAGAMENTO del trattamento accessorio e premiante sia effettuato nell'esercizio successivo, DOPO il RIACCERTAMENTO (cfr. caso 1)

© EUTEKNE - Tutti i diritti riservati

272

CASO 2 (2/2)

2014		2015		2016	
Pagamenti conto residui di 10 per Accessorio 2013;	Imp. 0	Accessorio 2014 - Finanziato da FPV - Entrata da Riaccertamento.	Imp. 10	Accessorio 2015 - Finanziato da FPV Entrata; - Impegni assunti nel 2015.	Imp. 10
Tabellare 2014	Imp. 100	Tabellare 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio.	Imp. 100	Tabellare 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio.	Imp. 100
Accessorio 2014	Imp. 10	Accessorio 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - <u>Costituzione in spesa di FPV per 10.</u>	Imp. (10)	Accessorio 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - <u>Costituzione in spesa di FPV per 10.</u>	Imp. (10)
Riepilogo					
Stanziamiento di Spesa 110 <u>Impegno 110</u>		Stanziamiento di Spesa 120 (di cui: - 10 Impegni da Esercizi precedenti - 10 FPV parte Spesa) <u>Impegno 110</u>		Stanziamiento di Spesa 120 (di cui: - 10 Impegni da Esercizi precedenti - 10 FPV parte Spesa) <u>Impegno 110</u>	
Stanziamiento di Entrata 110 di cui: 110 da Risorse di Esercizio.		Stanziamiento di Entrata 120 di cui: - 10 FPV parte Entrata da Riaccertamento; - 110 da Risorse di Esercizio.		Stanziamiento di Entrata 120 di cui: - 10 FPV parte Entrata; - 110 da Risorse di Esercizio.	

CASO 3/1 (1/2)

Caso 3/1 - Enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono, e che provvedono al PAGAMENTO di tali voci PRIMA del RIACCERTAMENTO straordinario dei residui - Situazione Prima del Riaccertamento. (cfr. caso 1)

CASO 3/1 (2/2)

2014		2015		2016	
Pagamenti conto residui di 10 per Accessorio 2013;	Imp. 0	Accessorio 2014 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - <u>Nuovo Stanziamento e Impegno in Competenza 2015 anche se RP già pagati</u>	Imp. 10	Accessorio 2015 - Finanziato da FPV Entrata; - Impegni assunti nel 2015.	Imp. 10
Tabellare 2014	Imp. 100	Tabellare 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio.	Imp. 100	Tabellare 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio.	Imp. 100
Accessorio 2014	Imp. 10	Accessorio 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - <u>Costituzione in spesa di FPV per 10.</u>	Imp. (10)	Accessorio 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - <u>Costituzione in spesa di FPV per 10.</u>	Imp. (10)
Riepilogo					
Stanziamento di Spesa 110 Impegno 110		Stanziamento di Spesa 120 (di cui: - 10 Nuovo Stanziamento e Impegno; - 10 FPV parte Spesa) Impegno 110		Stanziamento di Spesa 120 (di cui: - 10 Impegni da Esercizi precedenti - 10 FPV parte Spesa) Impegno 110	
Stanziamento di Entrata 110 di cui: 110 da Risorse di Esercizio.		Stanziamento di Entrata 120 di cui: - 120 da Risorse di Esercizio.		Stanziamento di Entrata 120 di cui: - 10 FPV parte Entrata; - 110 da Risorse di Esercizio.	

CASO 3/2 (1/2)

Caso 3/2 - Enti che impegnavano le spese relative al trattamento accessorio e premiante nello stesso esercizio cui tali spese si riferiscono, e che provvedono al PAGAMENTO di tali voci PRIMA del RIACCERTAMENTO straordinario dei residui - Situazione Dopo il Riaccertamento (cfr. caso 1)

CASO 3/2 (2/2)

2014		2015		2016	
Pagamenti conto residui di 10 per Accessorio 2013;	Imp. 0	Accessorio 2014 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - Nuovo Stanziamento e Impegno in Competenza 2015 <u>anche se RP già pagati</u>	Imp. 10	Accessorio 2015 - Finanziato da FPV Entrata; - Impegni assunti nel 2015.	Imp. 10
Tabellare 2014	Imp. 100	Tabellare 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio.	Imp. 100	Tabellare 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio.	Imp. 100
Accessorio 2014	Imp. 10	Accessorio 2015 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - Costituzione in spesa di FPV per 10.	Imp. (10)	Accessorio 2016 - Finanziato da Risorse di Esercizio; - Costituzione in spesa di FPV per 10.	Imp. (10)
		Accessorio 2014 - Finanziato da FPV Entrata da Riaccertamento.	Imp. 10		
Riepilogo					
Stanziamento di Spesa 110 Impegno 110		Stanziamento di Spesa 130 di cui: - 10 per Accessorio 2014; - 100 per Tabellare Competenza; - 10 per FPV parte Spesa; - 10 per Accessorio 2014; Impegno 120 - 10 = 110		Stanziamento di Spesa 120 (di cui: - 10 Impegni da Esercizi precedenti - 10 FPV parte Spesa) Impegno 110	
Stanziamento di Entrata 110 di cui: 110 da Risorse di Esercizio.		Stanziamento di Entrata 130 di cui: - 10 FPV parte Entrata da Riaccertamento; - 120 da Risorse di Esercizio.		Stanziamento di Entrata 120 di cui: - 10 FPV parte Entrata; - 110 da Risorse di Esercizio.	

PATTO DI STABILITÀ (1/2)

Corte conti Sez. Giurisdizionale Sicilia n. 828-2015

- Differenza semantica esistente tra la violazione diretta dello stesso e la sua elusione;
- La violazione delle regole del patto di stabilità è elemento costitutivo della sanzione di cui è causa, unitamente alla condotta elusiva, il cui onere della prova grava, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sul pubblico ministero intestatario del potere di iniziativa, secondo quanto stabilito dalle Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 12/2007/QM.
- Il compito del Collegio consiste, quindi, nel verificare se l'organo requirente abbia assolto l'onere probatorio sullo stesso incombente.
- 4.3.1. Innanzitutto, deve rilevarsi che il collegio dei revisori ha espresso parere favorevole sul rendiconto 2012, senza evidenziare alcuno sfioramento del patto di stabilità interno, pur sollecitando il settore affari legali a porre in essere gli adempimenti necessari per il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio.
- 4.3.2. Poi, non risulta - nulla sul punto è stato provato - che la locale Sezione di controllo della Corte dei conti, nell'esaminare il rendiconto 2012, abbia accertato lo sfioramento del suddetto patto di stabilità interno o manovre elusive (il pubblico ministero nell'atto di citazione riferisce solo dell'avvenuto accertamento di gravi criticità).

PATTO DI STABILITÀ (2/2)

In particolare, nel libello introduttivo del presente giudizio non sono stati indicati i saldi che il Comune di Gela avrebbe dovuto conseguire nell'anno 2012, quelli concretamente conseguiti, su quali saldi il riconoscimento del debito di cui sopra avrebbe inciso, quali parametri sarebbero stati sforati; soprattutto non è possibile conoscere, con adeguata certezza, la composizione del debito in questione, in particolare se riguardante spese correnti o in conto capitale per le differenze economiche e giuridiche che ne discendono; in altri termini non è stato indicato il percorso metodologico seguito per sostenere che la condotta alternativa lecita (riconoscimento dei debiti fuori bilancio) avrebbe comportato da un lato il mancato rispetto del patto di stabilità interno, ma dall'altro avrebbe impedito l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 31 dell'art. 31 della legge n. 183/2011.

In altri termini dal comportamento presuntivamente elusivo si è dedotto lo sfioramento del patto di stabilità interno anziché accertare, prima, con ragionevole certezza lo sfioramento per poi chiedere la punizione delle condotte elusive degli amministratori.

NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO (LEGGE DI STABILITÀ 2016) – L. N. 208/2015 (1/2)

Comma 709

709. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 707 a 734 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Comma 710

710. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 709 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 728, 730, 731 e 732.

NUOVO PAREGGIO DI BILANCIO (LEGGE DI STABILITÀ 2016) – L. N. 208/2015 (2/2)

Comma 727

727. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 707 a 734 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

FATTISPECIE ELUSIVE DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E DEL PAREGGIO (1/2)

In generale, si configura una fattispecie elusiva ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica.

Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie elusiva la finalità economico-amministrativa del provvedimento e/o del comportamento adottato;

- L'elusione realizzata attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto o degli equilibri sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo;
- Sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie, nonché l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti;

FATTISPECIE ELUSIVE DEL RISPETTO DEL PATTO DI STABILITÀ E DEL PAREGGIO (2/2)

- Altra ipotesi è data dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio – in entrata e in uscita – non rilevanti ai fini del patto e degli equilibri che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti;
- Sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti;
- Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio);
- Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle **valorizzazioni dei beni immobiliari**, anche le operazioni poste in essere dagli enti locali con le società partecipate con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio.
- Per un esempio di elusione del Patto si veda la deliberazione della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo Molise n. 66/2012.

DEBITI FUORI BILANCIO 1/7 (1/3)

Consistono in obbligazioni passive in tutto o in parte riferibili all'ente ma che non sono state fatte oggetto di stanziamento di spesa e/o di impegno. Che sono cioè al di fuori del sistema di bilancio e che ad esso possono essere ricondotte attraverso la delibera consigliare di riconoscimento.

Art. 191 - Il procedimento fisiologico per l'assunzione delle spese impone che si possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5.

Nel caso in cui vi sia stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato all'art. 191 commi 1, 2 e 3 (impegno, ordinazione della prestazione e comunicazione impegno al terzo), il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

DEBITI FUORI BILANCIO 1/7 (2/3)

Il contenuto dell'art. 191 sopra richiamato dimostra che è necessario fare ricorso al riconoscimento di debiti fuori bilancio in caso di sussistenza di obbligazione verso terzi, riferibile all'ente assunta in violazione delle norme di contabilità pubblica che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa.

Il presupposto per il riconoscimento è dunque una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio.

Con la delibera di riconoscimento pertanto l'obbligazione in esame si riconduce al sistema di bilancio che costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, gestione e rendicontazione degli EE.LL.

DEBITI FUORI BILANCIO 1/7 (3/3)

Sussiste l'obbligo, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con TEMPESTIVITÀ i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare, la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia. A tal fine è necessario che ogni Ufficio operi un CONTROLLO CONCOMITANTE e costante della situazione gestionale, non limitandosi a operare alle scadenze previste dall' art. 193 del TUEL, che costituisce momento di controllo obbligatorio da garantire in ogni caso indipendentemente dal verificarsi di situazioni di disequilibrio o di formazione di debiti fuori bilancio. I Responsabili degli Uffici sono tenuti ad informare con immediatezza il responsabile del servizio economico finanziario che deve attivare il procedimento previsto dalla legge senza ritardo.

Se necessario l'ente dovrà modificare le priorità in ordine alle spese già deliberate per assicurare la copertura di debiti fuori bilancio

La mancata tempestiva adozione degli atti amministrativi necessari è astrattamente idonea a generare responsabilità per funzionari e/o amministratori.

DEBITI FUORI BILANCIO 2/7

Art. 194 TUEL

Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZE ESECUTIVE 3/7 (1/2)

La funzione della delibera del Consiglio di riconoscimento del debito fuori bilancio è diretta ad accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

Ciò soprattutto nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva in cui il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso.

Si tratta di sentenza esecutiva e non di sentenza passata in giudicato. Il testo vigente dell'art. 282 del cpc infatti prevede che le sentenze di primo grado sono provvisoriamente esecutive tra le parti. Anche in caso di gravame, non è quindi necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza. Ai sensi dell'art. 283 cpc il giudice di appello può sospendere l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza se ricorrono gravi e fondati motivi.

Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità dell'impugnazione. Il medesimo riconoscimento, pertanto, deve essere accompagnato dalla riserva di ulteriori impugnazioni ove possibili e opportune.

DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZE ESECUTIVE 3/7 (2/2)

Gli ACCORDI TRANSATTIVI non sono previsti tra le ipotesi tassative elencate all'articolo 194 del TUEL e non sono equiparabili alle sentenze esecutive di cui alla lettera a) del comma 1 del citato articolo. La fattispecie degli accordi transattivi NON può essere ricondotta al concetto di DEBITO FUORI BILANCIO sotteso alla disciplina in argomento. Gli accordi transattivi presuppongono la decisione dell'Ente di pervenire ad un accordo con la controparte per cui è possibile per l'Ente definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento. Tale decisione è assunta sulla base di una motivata analisi di convenienza per l'ente di addivenire alla conclusione dell'accordo.

Il nuovo art. 239 al comma 1 lettera b) numero 6) prevede che l'Organo di revisione esprima parere sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni.

Utilizzo elusivo dello strumento transattivo

TRANSAZIONI - SEGUE

Corte conti, Sezione regionale controllo Liguria n. 4/2014 - *Sebbene la norma non ponga al riguardo alcuna distinzione per la materia delle transazioni tra competenza consiliare, di Giunta o dirigenziali, una interpretazione essenzialmente sistematica della norma consente di tracciare i confini dell'ambito di espressione dei pareri dell'Organo di revisione limitatamente alle transazioni che involgono profili di competenza del Consiglio comunale. Il quadro normativo di riferimento richiamato, come integrato dal d.l. n. 174 del 2012, colloca infatti l'Organo di revisione, soprattutto per l'attività consultiva, in funzione sostanzialmente ausiliaria rispetto all'Organo consiliare.*

Corte conti, Sezione regionale controllo Piemonte n. 345/2013 - *“I pareri dell'Organo di revisione sono funzionali allo svolgimento dei compiti del Consiglio e devono essere resi a quest'ultimo nelle materie indicate nell'art. 239, co. 1, lett. b) del TUEL, fra le quali è compresa quella riferita alle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio e transazioni (n. 6)”, sicché, nella specifica materia delle transazioni, è rilevante che “si tratti di atto di procedimento che deve concludersi con delibera del Consiglio”.*

Rilevanza dell'art. 42 TUEL sull'attribuzione dei Consigli comunali.

DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZE ESECUTIVE 3/7 BIS (1/2)

Corte conti
Sentenza n. 165/2012 del 15.10.2012 della Sezione giurisdizionale per la Regione
Basilicata

"L'attestazione di regolarità contabile non determina l'insorgere di responsabilità del Dirigente che l'ha rilasciata, tranne l'ipotesi di macroscopiche illegittimità (Sezione giurisdizionale Toscana 3 settembre 2012, n. 415). In sintesi, almeno in fattispecie, il parere di regolarità contabile espresso dal Dirigente del settore esercizi finanziari del Comune di XXXXX in data 25 giugno 2008, è consistito nella attestazione di copertura della spesa, avulsa dalla valutazione di profili di legittimità della spesa stessa.

A diversa conclusione si deve giungere in relazione all'attività del Collegio dei revisori.

Sebbene l'articolo 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sembri delineare attribuzioni di natura prettamente contabile, va osservato che, in realtà, detta disciplina intesta all'organo di revisione compiti di vigilanza sulla gestione dell'ente locale.

DEBITI FUORI BILANCIO – SENTENZE ESECUTIVE 3/7 BIS (2/2)

E' pur vero che detto compito viene esercitato "...anche con tecniche motivate di campionamento" (articolo 239, comma 1, lettera c), ma non certo quando venga rassegnata al controllo una specifica questione, come, in fattispecie, quella attinente al riconoscimento dei debiti fuori bilancio.

A ciò si aggiunga la delicatezza della materia che ha richiesto una specifica e rigorosa disciplina, con la conseguenza che, in tali evenienze, l'esame degli atti esige non solo riscontri meramente contabili, ma anche un controllo sulla legittimità della spesa, come, del resto, sembra riconoscere lo stesso verbale del Collegio dei revisori del 22 dicembre 2006 che reca l'intestazione "Debiti fuori bilancio: parere sul riconoscimento di legittimità".

DEBITI FUORI BILANCIO – DISAVANZI E RICAPITALIZZAZIONI 4/7 (1/2)

Il debito riconoscibile di cui alla lettera c) dell'art. 194 comma 1, del TUEL è quello derivante da ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle sole società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

Il termine ricapitalizzazione identifica un'azione specifica, di ricostituzione del capitale deliberato dai soci per la costituzione della società, normativamente disciplinata e non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altre fattispecie di ripianamento di perdite d'esercizio.

Ciò implica che una semplice perdita di esercizio non potrebbe essere ripianata neanche in base alle norme contabili con un riconoscimento di debito ma piuttosto dovrebbe imporre all'ente una verifica circa le cause e l'adozione di misure correttive.

Infatti la perdita oltre 1/3 determina il mero obbligo di riduzione del capitale (art. 2446 cc) mentre in caso di perdita oltre 1/3 che determina riduzione del capitale oltre il minimo legale sarà necessaria la procedura di riduzione ed il contemporaneo aumento del capitale (art. 2447 cc).

DEBITI FUORI BILANCIO – DISAVANZI E RICAPITALIZZAZIONI 4/7 (2/2)

Art. 6 comma 19 del D.L. n. 78/2010: Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all' art. 1 comma 3 della L. n. 196/2009, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

DEBITI FUORI BILANCIO ESPROPRI 5/7

Dalle procedure espropriative o di occupazione di urgenza per opere di pubblica utilità possono scaturire debiti fuori bilancio in quanto, in caso di non accettazione da parte del proprietario espropriando dell'indennità di esproprio o di occupazione determinata dall'ente espropriante può instaurarsi un procedimento giudiziale o stragiudiziale che può provocare con la sentenza o con l'accordo tra le parti, una maggiorazione dell'importo indennitario inizialmente offerto ed iscritto in bilancio dall'ente precedente.

Questa maggior somma costituirà un debito fuori bilancio perché non prevista e non impegnata nel bilancio dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

A medesime conclusioni può pervenirsi in caso di utilizzazione senza titolo di un bene per scopi di interesse pubblico e conseguente diritto al risarcimento del privato (occupazioni appropriate o usurpative)

DEBITI FUORI BILANCIO – BENI E SERVIZI 6/7 (1/2)

Lettera e) - Acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Il pagamento della residua parte deve essere richiesta a chi ha ordinato o reso possibile la fornitura, in quanto, ai sensi del comma 4 dell'articolo 191 per tale parte il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che ha violato le disposizioni che regolano l'effettuazione della spesa.

I due requisiti per il riconoscimento dunque sono:

- la dimostrazione, da parte del responsabile del servizio interessato, dell'utilità e dell'arricchimento conseguiti dall'Ente;
- le relative obbligazioni siano state contratte nell'esercizio di funzioni pubbliche e di servizi di competenza dell'Ente.

DEBITI FUORI BILANCIO – BENI E SERVIZI 6/7 (2/2)

- L'arricchimento va determinato con riferimento alla congruità dei prezzi, determinati sulla base delle rilevazioni del mercato o delle indicazioni delle tariffe approvate da enti pubblici e da organismi professionali a ciò deputati.
- Nessun riconoscimento può determinarsi, invece, per le somme dovute a titolo di interessi, spese giudiziali e oneri connessi al ritardato pagamento delle forniture ricevute, la cui imputazione è a carico di coloro che con il loro comportamento le hanno determinate.
- A tal fine si specifica che tale conclusione si riferisce esclusivamente al riconoscimento ex lettera e). Nel caso di sentenza esecutiva è chiaro che il riconoscimento coprirà anche gli interessi e le spese legali mentre sarà la Corte dei conti ad attivare, ove ne sussistano i requisiti, il procedimento di recupero di tali importi a carico dei responsabili.
- In particolare, per effetto dell'articolo 2041 del codice civile, nella determinazione del debito da riconoscere al fornitore a titolo di ristoro economico, l'ente locale dovrà corrispondere la minor somma risultante tra l'arricchimento patrimoniale avuto con la fornitura e la diminuzione patrimoniale subita dal fornitore medesimo (Ciò si giustifica in relazione alla facoltà ex art. 191 per il fornitore di rifiutare l'adempimento della prestazione in mancanza della comunicazione dell'impegno).

DEBITI FUORI BILANCIO 7/7 (1/2)

Per il PAGAMENTO l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Per il FINANZIAMENTO delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, (inclusa la possibilità di accedere al piano di riequilibrio triennale ivi previsto) l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e seguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse. (cfr. NUOVA FORMULAZIONE DELL'ART 193 comma 3).

L'articolo 41, comma 4, della legge n. 448 del 2001 ha chiarito che il ricorso ai mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio è ammesso solo per quei debiti maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001. Responsabilità sanzionatoria ex articolo 30, comma 15, legge n. 289/2002.

E' opportuno che l'ente, in sede di programmazione, per garantire il mantenimento dell'equilibrio del bilancio nel tempo, istituisca appositi stanziamenti (attraverso l'istituzione di un fondo svalutazione crediti ad esempio) per affrontare l'onere connesso a possibili situazioni debitorie fuori bilancio.

DEBITI FUORI BILANCIO 7/7 (2/2)

Tra le finalità che persegue il riconoscimento del debito occorre ricordare, oltre alla richiamata esigenza di ricondurre al sistema di bilancio spese sostenute in violazione dei procedimenti fisiologici, anche quella informativa in favore dell'Organo di indirizzo politico e controllo (Consiglio). Ciò implica che anche nel caso in cui l'ente abbia previsto nel bilancio un apposito stanziamento per accantonare risorse in vista di dover fare fronte a possibili debiti fuori bilancio sussiste sempre l'obbligo di attivare la procedura consiliare di riconoscimento della legittimità del debito.

La delibera di riconoscimento si inserisce nella più ampia verifica dello stato di attuazione dei programmi e sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio. Per cui deve essere allegata al conto consuntivo. Va allegata anche l'attestazione a firma del sindaco, del segretario generale e del responsabile del servizio finanziario, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio diversi da quelli riconosciuti e finanziati.

Obbligo di trasmissione della delibera di riconoscimento alla Procura erariale (art. 23, comma 5, della legge n. 289 del 2002 a norma del quale *"i provvedimenti di riconoscimento del debito, posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, devono essere trasmessi alla competente Procura regionale presso il giudice contabile"*).

DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ PREGRESSE (1/2)

Le passività pregresse o arretrate, sono spese che, a differenza dei debiti fuori bilancio, riguardano debiti per cui si è proceduto a regolare impegno (ex art. 183 TUEL) ma che, per fatti non prevedibili, di norma collegati alla natura della prestazione, hanno dato luogo ad un debito in assenza di copertura (mancanza o insufficienza dell'impegno contabile ai sensi dell'art. 191 TUEL). Proprio perché le passività pregresse si pongono all'interno di una regolare procedura di spesa, esulano dalla fenomenologia del debito fuori bilancio e costituiscono, invero, debiti la cui competenza finanziaria è riferibile all'esercizio di loro manifestazione. In tali casi, lo strumento procedimentale di spesa è costituito dalla procedura ordinaria di spesa (art. 191 TUEL), accompagnata dalla eventuale variazione di bilancio necessaria a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL).

DEBITI FUORI BILANCIO E PASSIVITÀ PREGRESSE (2/2)

In applicazione di tale principio la Deliberazione n. 339 della Corte dei conti Sezione Lombardia depositata in data 22/07/2013 ha considerato al di fuori delle ipotesi tassative dell'art. 194 TUEL i debiti per la fornitura di energia elettrica, liquidati a conguaglio dal fornitore nell'anno corrente ma riferiti ad anni precedenti.

«Il debito specifico relativo a conguagli per il consumo di energia elettrica in esercizi finanziari differenti, è per competenza finanziaria riferibile solo all'anno delle liquidazione degli importi, pertanto l'imputazione al bilancio non poteva che avvenire nell'anno della comunicazione della fattura con la procedura ordinaria di spesa (art. 191 T.U.E.L.) e, in caso di incapienza dei capitoli, l'ente avrebbe dovuto effettuare necessarie variazioni di bilancio, sotto il controllo e il giudizio dell'organo deputato ad autorizzare e controllare la spesa, vale a dire il Consiglio comunale.

Nel caso in cui, invece, al pervenimento della fattura non sia seguito nello stesso anno regolare impegno e correlativa formazione di residui per gli anni successivi, esso costituirà debito fuori bilancio, riconoscibile nei termini e alle condizioni di cui all'art. 194 TUEL» (Corte dei conti Sezione Lombardia depositata in data 22/07/2013).

LA RIFORMA DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA E DEI SERVIZI LOCALI DI INTERESSE ECONOMICO GENERALE

A cura di Andrea Ziruolo

ART. 1 DLGS. 175/2016 - OGGETTO

1. Le disposizioni del presente decreto hanno a oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.
2. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
3. Per tutto quanto non derogato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano alle società a partecipazione pubblica le norme sulle società contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato.
4. Restano ferme:
 - a) le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per l'esercizio della gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse;
 - b) le disposizioni di legge riguardanti la partecipazione di amministrazioni pubbliche a enti associativi diversi dalle società e a fondazioni.
5. Le disposizioni del presente decreto si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera p).

ART. 2 DLGS. 175/2016 - DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) «amministrazioni pubbliche»: le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità portuali;
- b) «controllo»: la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile. Il controllo può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo;
- c) «controllo analogo»: la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante;
- d) «controllo analogo congiunto»: la situazione in cui l'amministrazione esercita congiuntamente con altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. La suddetta situazione si verifica al ricorrere delle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

ART. 2 DLGS. 175/2016 - DEFINIZIONI

- e) «enti locali»: gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- f) «partecipazione»: la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi;
- g) «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- h) «servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
- i) «servizi di interesse generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;
- l) «società»: gli organismi di cui al titolo V del libro V del codice civile;
- m) «società a controllo pubblico»: le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b);

ART. 2 DLGS. 175/2016 - DEFINIZIONI

- n) «società a partecipazione pubblica»: le società a controllo pubblico, nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico;
- o) «società in house»: le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto;
- p) «società quotate»: le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati; le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati; le società partecipate dalle une o dalle altre, salvo che le stesse siano anche controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche.

ART. 3 DLGS. 175/2016 - TIPI DI SOCIETÀ IN CUI È AMMESSA LA PARTECIPAZIONE PUBBLICA

1. Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa.
2. Nelle società a responsabilità limitata a controllo pubblico l'atto costitutivo o lo statuto in ogni caso prevede la nomina dell'organo di controllo o di un revisore. Nelle società per azioni a controllo pubblico la revisione legale dei conti non può essere affidata al collegio sindacale.

ART. 4 DLGS. 175/2016 - FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

ART. 4 DLGS. 175/2016 - FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.

ART. 4 DLGS. 175/2016 - FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

5. Fatte salve le diverse previsioni di legge regionali adottate nell'esercizio della potestà legislativa in materia di organizzazione amministrativa, è fatto divieto alle società di cui al comma 2, lettera d), controllate da enti locali, di costituire nuove società e di acquisire nuove partecipazioni in società. Il divieto non si applica alle società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali, salvo il rispetto degli obblighi previsti in materia di trasparenza dei dati finanziari e di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti.

6. È fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014.

7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, nonché la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane.

ART. 4 DLGS. 175/2016 - FINALITÀ PERSEGUIBILI MEDIANTE L'ACQUISIZIONE E LA GESTIONE DI PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

8. È fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste dall'articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la quotazione ai sensi dell'articolo 18, può essere deliberata l'esclusione totale o parziale dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari competenti.

ART. 5 DLGS. 175/2016 - ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

ART. 5 DLGS. 175/2016 - ONERI DI MOTIVAZIONE ANALITICA

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte di conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

ART. 6 DLGS. 175/2016 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.
2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

ART. 6 DLGS. 175/2016 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta alla Corte dei conti, a fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato è competente l'ufficio di controllo di legittimità sugli atti; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi.

ART. 6 DLGS. 175/2016 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

- a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;
- b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

ART. 6 DLGS. 175/2016 - PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLE SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

ART. 7 DLGS. 175/2016 - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

1. La deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società è adottata con:

- a) *decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i ministri competenti per materia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, in caso di partecipazioni statali;*
- b) *provvedimento del competente organo della regione, in caso di partecipazioni regionali;*
- c) *deliberazione del consiglio comunale, in caso di partecipazioni comunali;*
- d) *delibera dell'organo amministrativo dell'ente, in tutti gli altri casi di partecipazioni pubbliche.*

ART. 7 DLGS. 175/2016 - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

- 2. L'atto deliberativo è redatto in conformità a quanto previsto all'articolo 5, comma 1.
- 3. L'atto deliberativo contiene altresì l'indicazione degli elementi essenziali dell'atto costitutivo, come previsti dagli articoli 2328 e 2463 del codice civile, rispettivamente per le società per azioni e per le società a responsabilità limitata.
- 4. L'atto deliberativo è pubblicato sui siti istituzionali dell'amministrazione pubblica partecipante.
- 5. Nel caso in cui sia prevista la partecipazione all'atto costitutivo di soci privati, la scelta di questi ultimi avviene con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel caso in cui una società a partecipazione pubblica sia costituita senza l'atto deliberativo di una o più amministrazioni pubbliche partecipanti, o l'atto deliberativo di partecipazione di una o più amministrazioni sia dichiarato nullo o annullato, le partecipazioni sono liquidate secondo quanto disposto dall'articolo 24, comma 5. Se la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo riguarda una partecipazione essenziale ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2332 del codice civile.

ART. 7 DLGS. 175/2016 - COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

7. Sono, altresì, adottati con le modalità di cui ai commi 1 e 2:

- a) le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;*
- b) la trasformazione della società;*
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;*
- d) la revoca dello stato di liquidazione.*

ART. 8 DLGS. 175/2016 - ACQUISTO DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE

1. Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in società già esistenti sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2.
2. L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'acquisto, da parte di pubbliche amministrazioni, di partecipazioni in società quotate, unicamente nei casi in cui l'operazione comporti l'acquisto della qualità di socio.

ART. 9 DLGS. 175/2016 - GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

1. Per le partecipazioni pubbliche statali i diritti del socio sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con altri Ministeri competenti per materia, individuati dalle relative disposizioni di legge o di regolamento ministeriale.
2. Per le partecipazioni regionali i diritti del socio sono esercitati secondo la disciplina stabilita dalla regione titolare delle partecipazioni.
3. Per le partecipazioni di enti locali i diritti del socio sono esercitati dal sindaco o dal presidente o da un loro delegato.
4. In tutti gli altri casi i diritti del socio sono esercitati dall'organo amministrativo dell'ente.
5. La conclusione, la modificazione e lo scioglimento di patti parasociali sono deliberati ai sensi dell'articolo 7, comma 1.
6. La violazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 e il contrasto con impegni assunti mediante patti parasociali non determinano l'invalidità delle deliberazioni degli organi della società partecipata, ferma restando la possibilità che l'esercizio del voto o la deliberazione siano invalidate in applicazione di norme generali di diritto privato.

ART. 9 DLGS. 175/2016 - GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

7. Qualora lo statuto della società partecipata preveda, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, la facoltà del socio pubblico di nominare o revocare direttamente uno o più componenti di organi interni della società, i relativi atti sono efficaci dalla data di ricevimento, da parte della società, della comunicazione dell'atto di nomina o di revoca. È fatta salva l'applicazione dell'articolo 2400, secondo comma, del codice civile.
8. Nei casi di cui al comma 7, la mancanza o invalidità dell'atto deliberativo interno di nomina o di revoca rileva come causa di invalidità dell'atto di nomina o di revoca anche nei confronti della società.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle partecipazioni di pubbliche amministrazioni nelle società quotate.
10. Resta fermo quanto disposto dal decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56.

ART. 10 DLGS. 175/2016 - ALIENAZIONE DI PARTECIPAZIONI SOCIALI

1. Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali delle amministrazioni pubbliche sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
2. L'alienazione delle partecipazioni è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione. In casi eccezionali, a seguito di deliberazione motivata dell'organo competente ai sensi del comma 1, che dà analiticamente atto della convenienza economica dell'operazione, con particolare riferimento alla congruità del prezzo di vendita, l'alienazione può essere effettuata mediante negoziazione diretta con un singolo acquirente. È fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.
3. La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.
4. È fatta salva la disciplina speciale in materia di alienazione delle partecipazioni dello Stato.

ART. 11 DLGS. 175/2016 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO PUBBLICO

1. Salvi gli ulteriori requisiti previsti dallo statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 12 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
2. L'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico.

ART. 11 DLGS. 175/2016 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO PUBBLICO

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e finanze, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, l'assemblea della società a controllo pubblico può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI -*bis del capo V del titolo V del libro V* del codice civile. In caso di adozione del sistema dualistico, al consiglio di sorveglianza sono attribuiti i poteri di cui all'articolo 2409-*terdecies*, *primo comma, lettera f - bis*), *del codice civile*. Nel caso in cui sia adottato uno dei sistemi alternativi, il numero complessivo dei componenti degli organi di amministrazione e controllo non può essere superiore a cinque.

ART. 11 DLGS. 175/2016 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO PUBBLICO

4. Nella scelta degli amministratori delle società a controllo pubblico, le amministrazioni assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno. Qualora la società abbia un organo amministrativo collegiale, lo statuto prevede che la scelta degli amministratori da eleggere sia effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011, n. 120.

5. Quando la società a controllo pubblico sia costituita in forma di società a responsabilità limitata, non è consentito, in deroga all'articolo 2475, terzo comma, del codice civile, prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci.

ART. 11 DLGS. 175/2016 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO PUBBLICO

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le società a controllo pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico. Le stesse società verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il suddetto decreto. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma. Il decreto stabilisce altresì i criteri di determinazione della parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla società nel corso dell'esercizio precedente.

ART. 11 DLGS. 175/2016 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO PUBBLICO

In caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, la parte variabile non può essere corrisposta.

7. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 6 restano in vigore le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166.

8. Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

ART. 11 DLGS. 175/2016 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO PUBBLICO

10. È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del codice civile.

11. Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo indiretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

12. Coloro che hanno un rapporto di lavoro con società a controllo pubblico e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società con cui è instaurato il rapporto di lavoro, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

ART. 11 DLGS. 175/2016 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO PUBBLICO

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in *house* si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

ART. 11 DLGS. 175/2016 - ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO PUBBLICO

13. Le società a controllo pubblico limitano ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

14. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

15. Agli organi di amministrazione e controllo delle società in *house* si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

16. Nelle società a partecipazione pubblica ma non a controllo pubblico, l'amministrazione pubblica che sia titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale propone agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10.

ART. 12 DLGS. 175/2016 - RESPONSABILITÀ DEGLI ENTI PARTECIPANTI E DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

1. I componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società partecipate sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali, salva la giurisdizione della Corte dei conti per il danno erariale causato dagli amministratori e dai dipendenti delle società in *house*. È devoluta alla Corte dei conti, nei limiti della quota di partecipazione pubblica, la giurisdizione sulle controversie in materia di danno erariale di cui al comma 2.

2. Costituisce danno erariale il danno, patrimoniale o non patrimoniale, subito dagli enti partecipanti, ivi compreso il danno conseguente alla condotta dei rappresentanti degli enti pubblici partecipanti o comunque dei titolari del potere di decidere per essi, che, nell'esercizio dei propri diritti di socio, abbiano con dolo o colpa grave pregiudicato il valore della partecipazione.

ART. 13 DLGS. 175/2016 - CONTROLLO GIUDIZIARIO SULL'AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO

1. Nelle società a controllo pubblico, in deroga ai limiti minimi di partecipazione previsti dall'articolo 2409 del codice civile, ciascuna amministrazione pubblica socia, indipendentemente dall'entità della partecipazione di cui è titolare, è legittimata a presentare denuncia di gravi irregolarità al tribunale.
2. Il presente articolo si applica anche alle società a controllo pubblico costituite in forma di società a responsabilità limitata.

ART. 14 DLGS. 175/2016 - CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

1. Le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, nonché, ove ne ricorrano i presupposti, a quelle in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39.
2. Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 3, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

ART. 14 DLGS. 175/2016 - CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

3. Quando si determini la situazione di cui al comma 1, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

4. Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi dei commi 1 e 2, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma 5.

ART. 14 DLGS. 175/2016 - CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

5. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

ART. 14 DLGS. 175/2016 - CRISI D'IMPRESA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

6. Nei cinque anni successivi alla dichiarazione di fallimento di una società a controllo pubblico titolare di affidamenti diretti, le pubbliche amministrazioni controllanti non possono costituire nuove società, né acquisire o mantenere partecipazioni in società, qualora le stesse gestiscano i medesimi servizi di quella dichiarata fallita.

ART. 15 DLGS. 175/2016 - MONITORAGGIO INDIRIZZO E COORDINAMENTO SULLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

1. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, è individuata la struttura competente per il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del presente decreto. Il Ministero dell'economia e delle finanze assicura la separazione, a livello organizzativo, tra la suddetta struttura e gli uffici responsabili dell'esercizio dei diritti sociali.

2. Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, la struttura di cui al comma 1 fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del presente decreto e del decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333, e promuove le migliori pratiche presso le società a partecipazione pubblica, adotta nei confronti delle stesse società le direttive sulla separazione contabile e verifica il loro rispetto, ivi compresa la relativa trasparenza.

ART. 16 DLGS. 175/2016 - SOCIETÀ *IN HOUSE*

1. Le società in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla società controllata.

ART. 16 DLGS. 175/2016 - SOCIETÀ *IN HOUSE*

2. Ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo di cui al comma 1:

- a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380 -bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile;*
 - b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici soci di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile;*
 - c) *in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*
3. Gli statuti delle società di cui al presente articolo devono prevedere che oltre l'ottanta per cento del loro fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

ART. 16 DLGS. 175/2016 - SOCIETÀ *IN HOUSE*

4. Il mancato rispetto del limite quantitativo di cui al comma 3 costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile e dell'articolo 15 del presente decreto.

5. Nel caso di cui al comma 4, la società può sanare l'irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell'ente o degli enti pubblici soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest'ultimo caso le attività precedentemente affidate alla società controllata devono essere riaffidate, dall'ente o dagli enti pubblici soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale. Nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa società controllata.

6. Nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, di cui al comma 5, la società può continuare la propria attività se e in quanto sussistano i requisiti di cui all'articolo 4. A seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole statutarie e i patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

ART. 16 DLGS. 175/2016 - SOCIETÀ *IN HOUSE*

7. Le società di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

ART. 17 DLGS. 175/2016 - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA

1. Nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) , *la quota di partecipazione* del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica a norma dell'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ha a oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento del contratto di appalto o di concessione oggetto esclusivo dell'attività della società mista.

ART. 17 DLGS. 175/2016 - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA

2. Il socio privato deve possedere i requisiti di qualificazione previsti da norme legali o regolamentari in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita. All'avviso pubblico sono allegati la bozza dello statuto e degli eventuali accordi parasociali, nonché degli elementi essenziali del contratto di servizio e dei disciplinari e regolamenti di esecuzione che ne costituiscono parte integrante. Il bando di gara deve specificare l'oggetto dell'affidamento, i necessari requisiti di qualificazione generali e speciali di carattere tecnico ed economico-finanziario dei concorrenti, nonché il criterio di aggiudicazione che garantisca una valutazione delle offerte in condizioni di concorrenza effettiva in modo da individuare un vantaggio economico complessivo per l'amministrazione pubblica che ha indetto la procedura. I criteri di aggiudicazione possono includere, tra l'altro, aspetti qualitativi ambientali, sociali connessi all'oggetto dell'affidamento o relativi all'innovazione.

ART. 17 DLGS. 175/2016 - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA

3. La durata della partecipazione privata alla società, aggiudicata ai sensi del comma 1 del presente articolo, non può essere superiore alla durata dell'appalto o della concessione. Lo statuto prevede meccanismi idonei a determinare lo scioglimento del rapporto societario in caso di risoluzione del contratto di servizio.

4. Nelle società di cui al presente articolo:

- a) *gli statuti delle società per azioni possono contenere clausole in deroga delle disposizioni dell'articolo 2380-bis e dell'articolo 2409-novies del codice civile al fine di consentire il controllo interno del socio pubblico sulla gestione dell'impresa;*
- b) *gli statuti delle società a responsabilità limitata possono prevedere l'attribuzione all'ente o agli enti pubblici partecipanti e ai soci privati di particolari diritti, ai sensi dell'articolo 2468, terzo comma, del codice civile, e derogare all'articolo 2479, primo comma, del codice civile nel senso di eliminare o limitare la competenza dei soci;*

ART. 17 DLGS. 175/2016 - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA

c) *gli statuti delle società per azioni possono prevedere l'emissione di speciali categorie di azioni e di azioni con prestazioni accessorie da assegnare al socio privato;*

d) *i patti parasociali possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile, purché entro i limiti di durata del contratto per la cui esecuzione la società è stata costituita.*

5. Nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, al fine di ottimizzare la realizzazione e la gestione di più opere e servizi, anche non simultaneamente assegnati, la società può emettere azioni correlate ai sensi dell'articolo 2350, secondo comma, del codice civile, o costituire patrimoni destinati o essere assoggettata a direzione e coordinamento da parte di un'altra società.

ART. 17 DLGS. 175/2016 - SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICO-PRIVATA

6. Alle società di cui al presente articolo che non siano organismi di diritto pubblico, costituite per la realizzazione di lavori o opere o per la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di concorrenza, per la realizzazione dell'opera pubblica o alla gestione del servizio per i quali sono state specificamente costituite non si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 50 del 2016, se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) la scelta del socio privato è avvenuta nel rispetto di procedure di evidenza pubblica;
- b) il socio privato ha i requisiti di qualificazione previsti dal decreto legislativo n. 50 del 2016 in relazione alla prestazione per cui la società è stata costituita;
- c) la società provvede in via diretta alla realizzazione dell'opera o del servizio, in misura superiore al 70% del relativo importo.

ART. 18 DLGS. 175/2016 - QUOTAZIONE DI SOCIETÀ A CONTROLLO PUBBLICO IN MERCATI REGOLAMENTATI

1. Le società controllate da una o più amministrazioni pubbliche possono quotare azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati, a seguito di deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. L'atto deliberativo prevede uno specifico programma avente ad oggetto il mantenimento o la progressiva dismissione del controllo pubblico sulla società quotata.
2. L'atto deliberativo avente ad oggetto la richiesta di ammissione alla quotazione è adottato con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.
3. È fatta salva la possibilità di quotazione in mercati regolamentati di società a partecipazione pubblica singolarmente individuate, soggette a regimi speciali in base ad apposite norme di legge.

ART. 19 DLGS. 175/2016 - GESTIONE DEL PERSONALE

1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

ART. 19 DLGS. 175/2016 - GESTIONE DEL PERSONALE

3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.

5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

ART. 19 DLGS. 175/2016 - GESTIONE DEL PERSONALE

6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi alle sole procedure in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 20 DLGS. 175/2016 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICHE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ART. 20 DLGS. 175/2016 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICHE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) *partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) *società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) *partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) *partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) *nessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) *nessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

ART. 20 DLGS. 175/2016 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICHE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

ART. 20 DLGS. 175/2016 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICHE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568 -bis , della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter , del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

ART. 20 DLGS. 175/2016 - RAZIONALIZZAZIONE PERIODICHE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

ART. 21 DLGS. 175/2016 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

1. Nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali comprese nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo un apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Le pubbliche amministrazioni locali che adottano la contabilità civilistica adeguano il valore della partecipazione, nel corso dell'esercizio successivo, all'importo corrispondente alla frazione del patrimonio netto della società partecipata ove il risultato negativo non venga immediatamente ripianato e costituisca perdita durevole di valore. Per le società che redigono il bilancio consolidato, il risultato di esercizio è quello relativo a tale bilancio. Limitatamente alle società che svolgono servizi pubblici a rete di rilevanza economica, per risultato si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del codice civile.

ART. 21 DLGS. 175/2016 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti in misura corrispondente e proporzionale alla quota di partecipazione.

ART. 21 DLGS. 175/2016 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

2. Gli accantonamenti e le valutazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni 2015, 2016 e 2017, in presenza di adozione della contabilità finanziaria:

a) *l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016; qualora il risultato negativo sia peggiore di quello medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento è operato nella misura indicata dalla lettera b) ;*

b) *l'ente partecipante a società che hanno registrato nel triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio precedente.*

ART. 21 DLGS. 175/2016 - NORME FINANZIARIE SULLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLE AMMINISTRAZIONI LOCALI

3. Le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

ART. 22 DLGS. 175/2016 - TRASPARENZA

1. Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

ART. 23 DLGS. 175/2016 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ART. 24 DLGS. 175/2016 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

ART. 24 DLGS. 175/2016 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.
3. Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla struttura di cui all'articolo 15, perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo.
4. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1.
5. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile.

ART. 24 DLGS. 175/2016 - REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI

6. Nei casi di cui al sesto e al settimo comma dell'articolo 2437 *-quater del codice civile ovvero in caso di estinzione della partecipazione in una società unipersonale, la società è posta in liquidazione.*
7. Gli obblighi di alienazione di cui al comma 1 valgono anche nel caso di partecipazioni societarie acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali.
8. Per l'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1, si applica l'articolo 1, commi 613 e 614, della legge n. 190 del 2014.
9. All'esclusivo fine di favorire i processi di cui al presente articolo, in occasione della prima gara successiva alla cessazione dell'affidamento in favore della società a controllo pubblico interessata da tali processi, il rapporto di lavoro del personale già impiegato nell'appalto o nella concessione continua con il subentrante nell'appalto o nella concessione ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile.

ART. 25 DLGS. 175/2016 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le società a controllo pubblico effettuano una ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 24. L'elenco del personale eccedente, con la puntuale indicazione dei profili posseduti, è trasmesso alla regione nel cui territorio la società ha sede legale secondo modalità stabilite da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Le regioni formano e gestiscono l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti ai sensi del comma 1 e agevolano processi di mobilità in ambito regionale, con modalità definite dal decreto di cui al medesimo comma. 3. Decorsi ulteriori sei mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 1, le regioni trasmettono gli elenchi dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, che gestisce l'elenco dei lavoratori dichiarati eccedenti e non ricollocati.
4. Fino al 30 giugno 2018, le società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3.

ART. 25 DLGS. 175/2016 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE IN MATERIA DI PERSONALE

5. Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma 4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19. Dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dall'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. Per le società controllate dallo Stato, prima e dopo la scadenza del suddetto termine, l'autorizzazione è accordata dal Ministero dell'economia e delle finanze.

6. I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del codice civile.

7. Sono escluse dall'applicazione del presente articolo le società a prevalente capitale privato di cui all'articolo 17 che producono servizi di interesse generale e che nei tre esercizi precedenti abbiano prodotto un risultato positivo.

ART. 26 DLGS. 175/2016 - ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Le società a controllo pubblico già costituite all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto adeguano i propri statuti alle disposizioni del presente decreto entro il 31 dicembre 2016. Per le disposizioni dell'articolo 17, comma 1, il termine per l'adeguamento è fissato al 31 dicembre 2017.

2. L'articolo 4 del presente decreto non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle regioni.

3. Le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015.

4. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che abbiano deliberato la quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati con provvedimento comunicato alla Corte dei conti. Ove entro il suddetto termine la società interessata abbia presentato domanda di ammissione alla quotazione, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società fino alla conclusione del procedimento di quotazione.

ART. 26 DLGS. 175/2016 - ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

5. Nei dodici mesi successivi alla sua entrata in vigore, il presente decreto non si applica alle società in partecipazione pubblica che, entro la data del 30 giugno 2016, abbiano adottato atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. I suddetti atti sono comunicati alla Corte dei conti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Ove entro il suddetto termine di dodici mesi il procedimento di quotazione si sia concluso, il presente decreto continua a non applicarsi alla stessa società. Sono comunque fatti salvi, anche in deroga all'articolo 7, gli effetti degli atti volti all'emissione di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati, adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Le disposizioni degli articoli 4 e 19 non si applicano alle società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

ART. 26 DLGS. 175/2016 - ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

7. Sono fatte salve, fin al completamento dei relativi progetti, le partecipazioni pubbliche nelle società costituite per il coordinamento e l'attuazione dei patti territoriali e dei contratti d'area per lo sviluppo locale, ai sensi della delibera Cipe 21 marzo 1997.

8. Ove alla data di entrata in vigore del presente decreto non sia stato adottato il decreto previsto dall'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il decreto di cui all'articolo 11, comma 6 è adottato entro trenta giorni dalla suddetta data.

9. Al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: all'articolo 11 -quater, comma 1, le parole: «Si definisce» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, si definisce»;

b) all'articolo 11-quinquies, comma 1, le parole: «Per società partecipata» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'elaborazione del bilancio consolidato, per società partecipata».

10. Le società a controllo pubblico si adeguano alle previsioni dell'articolo 11, comma 8, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 26 DLGS. 175/2016 - ALTRE DISPOSIZIONI TRANSITORIE

11. Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24, alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017.

12. Al fine di favorire il riordino delle partecipazioni dello Stato e di dare piena attuazione alla previsione di cui all'articolo 9, comma 1, ove entro il 31 ottobre 2016 pervenga la proposta dei relativi ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la titolarità delle partecipazioni societarie delle altre amministrazioni statali è trasferita al Ministero dell'economia e delle finanze, anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

ART. 27 DLGS. 175/2016 - COORDINAMENTO CON LA LEGISLAZIONE VIGENTE

1. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica, le parole: «delle società» sono sostituite dalle seguenti: «delle aziende e istituzioni»;*

b) *al comma 2-bis, le parole: «Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo», ovunque occorranzo, sono sostituite dalle seguenti: «Le aziende speciali e le istituzioni».*

2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 550, le parole: «alle aziende speciali, alle istituzioni e alle società» sono sostituite dalle seguenti: «alle aziende speciali e alle istituzioni»;*

b) *al comma 554, le parole: «le aziende speciali, le istituzioni e le società» sono sostituite dalle seguenti: «le aziende speciali e le istituzioni»;*

c) *al comma 555, le parole: «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.*

ART. 28 DLGS. 175/2016 - ABROGAZIONI

1. Sono abrogati:

- a) *gli articoli 116, 122 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;*
- b) *l'articolo 14, comma 1, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;*
- c) *l'articolo 1, comma 3, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239;*
- d) *l'articolo 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;*
- e) *l'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728, 729, 730, 733 e 735 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;*
- f) *l'articolo 3, commi 12, 12-bis, 14, 15, 16, 17, 27, 27-bis, 28, 28-bis, 29, 32-bis, 32-ter e 44, ottavo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;*
- g) *l'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, commi 1, 2 e 3;*
- h) *l'articolo 71 della legge 18 giugno 2009, n. 69;*
- l) *l'articolo 6, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;*

ART. 28 DLGS. 175/2016 - ABROGAZIONI

1. Sono abrogati:

- m) *l'articolo 3 -bis, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;*
- n) *l'articolo 23 -bis, commi 5 -bis, 5-ter, 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;*
- o) *l'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, limitatamente al primo e al terzo periodo;*
- p) *l'articolo 4, comma 5, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo periodo e alle parole "e dal terzo" del secondo periodo;*
- q) *l'articolo 4, comma 13, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, limitatamente al primo, al secondo e al quarto periodo;*
- r) *l'articolo 3, comma 7 -bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125;*
- s) *l'articolo 1, commi 551, limitatamente al secondo periodo, 558 e 562, limitatamente alla lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*

ART. 28 DLGS. 175/2016 - ABROGAZIONI

Sono abrogati:

- t) l'articolo 1, commi da 563 a 568 e da 568-ter a 569 -bis , della legge 27 dicembre 2013, n. 147;*
- u) l'articolo 23 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;*
- v) l'articolo 1, comma 672, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.*

INQUADRAMENTO GENERALE

Il testo unico sui servizi locali: suo inserimento nell'ambito di un ampio contesto di riforma della pubblica amministrazione Di cui alla legge 7 agosto 2015 n. 124 (c.d. legge madia)

Oggetto della Riforma

- 1) organizzazione stato;
- 2) personale pubblico;
- 3) società pubbliche;
- 4) servizi pubblici;
- 5) processo corte dei conti

UN BREVE *EXCURSUS* STORICO

- a) Legge giolitti n. 103/1903
- b) Testo unico n. 2578/1925
- c) Legge autonomie locali n. 142/2000 (art.22)
- d) Art. 35 legge n. 448/2001
- e) Art. 23bis legge n. 112/2008 (abrogato con referendum)
- f) Art. 4 legge n. 138/2011 (dichiarato incostituzionale sent. 199/2012 + discipline di settore (gas, energia elettrica, rifiuti, trasporti, servizio farmaceutico. Riforma necessaria anche dietro «spinta» Dell'unione europea)
- g) Libro verde sui servizi di interesse generale 2003
- h) Libro bianco sui servizi di interesse generale 2004
- i) Trattato ce
- j) Testo funzionamento unione europea

UN BREVE *EXCURSUS* STORICO SPL

38 articoli suddivisi in 7 titoli

Iter:

- a) Legge delega 124/2015
- b) Parere consiglio di stato
- c) Conferenza stato – comuni
- d) Pareri commissioni camera e senato
- e) Approvazione definitiva governo

NB: discipline di settore per specifici servizi

Impostazione di fondo del testo unico: *favor* per mercato (gestione diretta enti pubblici come eccezione)

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

art. 2 definizioni:

1. servizi pubblici locali di interesse economico generale (più restrittiva di quella comunitaria: servizio che non sarebbe svolto o svolto bene senza intervento pubblico);
2. servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete (SERVIZIO SVOLTO A MEZZO DI RETI STRUTTURALI O COLLEGAMENTI TRA SEDE PRODUZIONE E SEDE DI PRESTAZIONE, SOPPOSTI AD Autorità INDIPENDENTE)

art. 3 Tripartizione:

1. servizi distribuzione gas ed energia elettrica: no Testo unico ma SOLO norme di settore (dubbi) servizi idrico, gestione integrata rifiuti, trasporto locale, farmaceutico: prevalenza disciplina Testo unico su discipline di settore solo per modalità di affidamento del servizio tutti gli altri servizi: si applica integralmente il Testo unico

ASSUNZIONE DEL SERVIZIO

ART. 5

«L'individuazione dei servizi pubblici locali di interesse economico, diversi da quelli già previsti dalla legge, è effettuata previa verifica che le attività non siano già fornite e non possano essere fornite da imprese operanti secondo le normali regole di mercato in modo soddisfacente e a condizioni coerenti con il pubblico interesse come definito dall'amministrazione in termini di corrispettivo, qualità e sicurezza, continuità e accesso al servizio»

MODALITÀ DI GESTIONE

Modalità di gestione

Art. 7

Solo 4 modalità:

1. affidamento a terzi con gara (codice contratti pubblici)
2. società mista pubblico/privato - privato scelto con gara (testo unico società art. 17)
3. affidamento *in house* (nei limiti codice contratti pubblici)
4. gestione in economia o azienda speciale

Affidamento a terzi:

1. Con appalto o concessione
2. Applicazione codice contratti pubblici:
 - a) Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50
 - b) Molte novità tra cui tazioni appaltanti qualificate, centrali di committenza, soggetti aggregatori
 - c) Criteri aggiudicazione
 - d) Elenco presso anac commissari di gara
 - e) Conflitto di interessi

MODALITÀ DI GESTIONE

società mista pubblico/privato

- affidamento con gara ai sensi art. 17 testo unico società a partecipazione pubblica (gara a «doppio oggetto» - comunicazione commissione ue) statuti con specifica disciplina
- privato almeno 30% delle quote/azioni appalto o concessione

AFFIDAMENTI *IN HOUSE*

Definizione: art. 5 codice dei contratti pubblici Art. 7, commi 3 e 4

«nel caso di affidamento in house il provvedimento di scelta di tale modalità indica specificamente le ragioni del mancato ricorso al mercato e al fatto che l'in house è più vantaggioso per i cittadini, anche dal punto di vista dei costi, e i benefici per la collettività»

(impossibilità alla suddivisione in lotti)

«per i servizi a rete anche piano economico finanziario con proiezione costi e ricavi, investimenti e finanziamenti, asseverato»

Sempre per *in house*, oltre provvedimento con istruttoria e motivato, invio, prima della decisione definitiva, all'antitrust Parere e poteri antitrust (art. 21bis legge n. 287/1990)

Stesse condizioni per gestione diretta e azienda speciale

AMBITI PER SERVIZI A RETE

Art. 13

suddivisione per ambiti: competenza delle regioni (potere sostitutivo governo)
organizzazione servizi a rete (modalità di gestione, determinazione delle tariffe,
affidamento gestione, stipula contratti) = ente di governo dell'ambito o bacino
adesione obbligatoria per i comuni agli enti governo del bacino o ambito

AUTORITÀ INDIPENDENTI

Art. 15

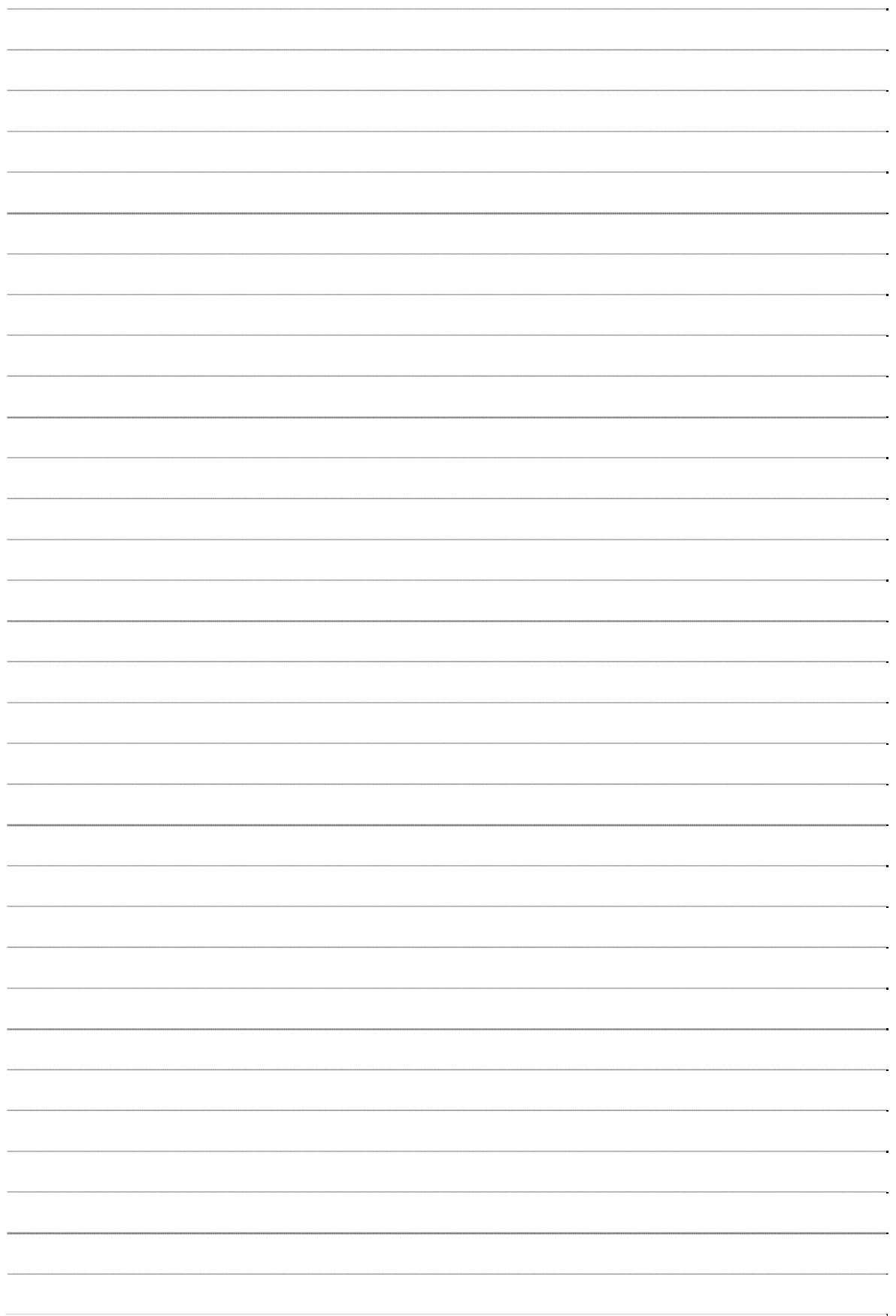
predisposizione bandi tipo e costi standard in assenza di autorità: anac
autorità energia e gas estensione competenze per i rifiuti – arera , stipula contratti) =
ente di governo dell'ambito o bacino adesione obbligatoria per i comuni agli enti
governo del bacino o ambito

ALTRI TEMI

- a) distinzione regolazione e gestione (art. 18)
- b) inconferibilità incarichi (artt. 19 e 20)
- c) contratti di servizio (art. 21)
- d) carta dei servizi (art. 24)
- e) tariffe (art. 25)
- f) tutela giurisdizionale (art. 28)
- g) articoli da stralciare per eccesso di delega

ELEMENTI CRITICI

Assenza disciplina transitoria (soprattutto per affidamenti senza gara o diretti) – prevista disciplina solo per quotate (art. 7, comma 6) assenza norma abrogatrice completa delle disposizioni vigenti





Casi & Strumenti "La compilazione del quadro RW 2016" - LUGLIO 2016	☐	€ 45.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 130 "Scioglimento e liquidazione delle società e assegnazione dei beni ai soci" - GIUGNO 2016	☐	€ 54.00 (IVA incl.)
Manuali "Il Collegio sindacale e il sindaco unico" - MAGGIO 2016	☐	€ 110.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti Speciale "UNICO SC 2016 - Istruzioni commentate" - APRILE 2016	☐	€ 35.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti Speciale "UNICO SP 2016 - Istruzioni commentate" - APRILE 2016	☐	€ 35.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti Speciale "UNICO PF 2016 - Istruzioni commentate" - APRILE 2016	☐	€ 35.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 129 "Le novità della dichiarazione dei redditi UNICO 2016" - MARZO 2016	☐	€ 48.00 (IVA incl.)
Speciali SCBR "Guida pratica alla revisione legale nelle PMI" - MARZO 2016	☐	€ 58.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 128 "Il nuovo ravvedimento operoso e la riforma delle sanzioni" - MARZO 2016	☐	€ 55.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti "Il nuovo giudizio del revisore sul bilancio e la relazione dei sindaci" - MARZO 2016	☐	€ 40.00 (IVA incl.)
Principi contabili "I nuovi OIC - Bilancio 2015" - FEBBRAIO 2016	☐	€ 70.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 127 "Le novità del bilancio 2015" - FEBBRAIO 2016	☐	€ 55.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti "Il nuovo rendiconto finanziario" - FEBBRAIO 2016	☐	€ 35.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti Speciale "Dichiarazione IVA 2016 - Istruzioni commentate" - GENNAIO 2016	☐	€ 35.00 (IVA incl.)
Manuali "Il nuovo abuso del diritto" - GENNAIO 2016	☐	€ 65.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 126 "Novità della legge di stabilità 2016" - DICEMBRE 2015	☐	€ 45.00 (IVA incl.)
Quaderno n. 125 "L'affitto d'azienda" - NOVEMBRE 2015	☐	€ 45.00 (IVA incl.)
Studi & Ricerche "Il nuovo reato di falso in bilancio" - NOVEMBRE 2015	☐	€ 35.00 (IVA incl.)
Casi & Strumenti "Crisi e risanamento d'impresa: soluzioni stragiudiziali e concordatarie" - (II EDIZIONE) OTTOBRE 2015	☐	€ 89.00 (IVA incl.)
Manuali "Manuale delle società pubbliche" - MAGGIO 2015	☐	€ 75.00 (IVA incl.)
 SOLO PER ORDINI INFERIORI A 50 €: SPESE DI SPEDIZIONE (CORRIERE SDA, CONSEGNA IN 24/48 ORE)	☐	€ 5.00 (IVA incl.)

TOTALE

FATTURARE A:

Ragione Sociale / Cognome Nome

Partita IVA / Codice Fiscale

Indirizzo

N.

Cap.

Città

Prov

E-mail

Telefono

Fax

SPEDIRE A (SE DIVERSO DA INDIRIZZO DI FATTURAZIONE):

Cognome Nome

Indirizzo

N.

Cap.

Città

Prov

PAGAMENTO ANTICIPATO A MEZZO BONIFICO BANCARIO O BOLLETTINO POSTALE

☐ allego fotocopia bonifico bancario su c/c INTESA SANPAOLO - Sede di Via Monte di Pietà - Torino - IBAN IT12G0306909217100000061135☐ allego fotocopia versamento su c/c postale 31703101 intestato a Eutekne Spa

PRIVACY:

Ai sensi dell'art. 13 del DLgs. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati in forma automatizzata e utilizzati per l'invio di materiale amministrativo, commerciale e promozionale derivante dalla ns. attività. Ai sensi dell'art. 7 del suddetto DLgs. Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi dati e di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento inviando comunicazione scritta alla casella di posta privacy@eutekne.it.

Data Firma

RICHIEDI LA PASSWORD DI PROVA PER ACCEDERE AI SERVIZI EUTEKNE

Sistema Integrato Eutekne, un grande centro studi al tuo servizio

Un gruppo di colleghi che, partendo dalla loro esperienza, predispone giornalmente materiali di utilizzo pratico e immediato nell'attività professionale. Tutte le esigenze informative dello studio soddisfatte in modo semplice, con alta professionalità e a un costo predefinito.



INFORMAZIONE



STRUMENTI



FORMAZIONE



APPROFONDIMENTO



BANCA DATI EUTEKNE

UN NOSTRO INCARICATO TI ILLUSTRERÀ TUTTE LE POTENZIALITÀ DEL SISTEMA INTEGRATO E TI ATTIVERÀ LE CREDENZIALI PER UTILIZZARE IL SERVIZIO DI PROVA

Cognome

Cap e Città

Nome

Telefono

Studio

Fax

Indirizzo

Email

EUTEKNE SpA

Via San Pio V, 27

10125 TORINO - ITALY

Via Locatelli, 3

37122 VERONA - ITALY

telefono +39 011.562.89.70

fax +39 011.562.76.04

email sistemaintegrato@eutekne.it

web www.eutekne.it

CORSO AVANZATO SU COMPITI E FUNZIONI DEGLI ORGANI DI REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

a cura di Luigi DI MARCO e Andrea ZIRUOLO

Corso avanzato su compiti e funzioni degli organi di revisione degli enti locali
(a cura di Luigi Di Marco)

La riforma delle società a partecipazione pubblica e dei servizi locali di interesse economico generale
(a cura di Andrea Ziruolo)